

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

373° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 11
2 ^a - Giustizia	» 19
3 ^a - Affari esteri	» 57
4 ^a - Difesa	» 64
5 ^a - Bilancio	» 77
6 ^a - Finanze e tesoro	» 88
7 ^a - Istruzione	» 111
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 134
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 141
11 ^a - Lavoro	» 144
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 150
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 155

Commissioni riunite

8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	<i>Pag.</i> 5
---	---------------

Commissione d'inchiesta

Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i> 167
Inquinamento fiume Sarno	» 174

(*) *N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa della Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.*

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	191
Riforma amministrativa	»	193
Infanzia	»	195
Sull'affare Telekom-Serbia	»	196

Sottocommissioni permanenti

<i>4^a - Difesa - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	205
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	»	206
<i>7^a - Istruzione - Pareri</i>	»	208

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	209
-------------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

29^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 8^a Commissione
PEDRAZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2594) *Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica*

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore SCOTTI (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo che trae le sue motivazioni principali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003 che, in primo luogo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 190 del 2002 poiché in caso di opere strategiche, per le quali in sede di intesa si è riconosciuto un interesse concorrente delle regioni, la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale deve essere integrata con un componente designato dalle regioni o dalle province autonome; in secondo luogo, con la stessa pronuncia, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 198 del 2002 per eccesso di delega rispetto a quanto previsto dalla legge n. 443 del 2001.

Il decreto-legge n. 315 del 2003, quindi, si propone i seguenti obiettivi: conformare ai principi della citata sentenza della Corte costituzionale l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2002, con riferimento alla composizione della commissione speciale di valutazione di

impatto ambientale; conformare, in via cautelativa, ai principi enunciati nella stessa sentenza, anche la composizione della commissione ordinaria e nazionale di valutazione di impatto ambientale; adeguare i procedimenti autorizzatori relativi alle installazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica, avviati ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2002 ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, al fine di superare l'illegittimità del decreto legislativo n. 198 del 2002, rendendo eseguibili i relativi lavori urgenti. In generale, in tema di valutazione di impatto ambientale, l'Italia è ancora priva di una disciplina legislativa organica, ad eccezione di quanto esposto dall'articolo 6 della legge n. 349 del 1986; la complessità di tale settore risulta evidente anche dalla successiva emanazione di numerose norme legislative tanto statali quanto regionali, senza dimenticare poi che nel disegno di legge n. 1753-B è prevista una delega al Governo per le procedure di determinazione di valutazione di impatto ambientale.

Soffermandosi sul merito degli articoli del decreto-legge, l'articolo 1 novella l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2002, istituendo una nuova commissione di valutazione di impatto ambientale speciale, composta da 18, anziché 20, membri, oltre al presidente, riproponendo i requisiti tecnici professionali richiamati nel citato decreto legislativo; qualora sia riconosciuto l'interesse concorrente di regioni o province autonome ad una determinata opera strategica le stesse devono designare un componente entro 15 giorni dal decreto di costituzione della commissione speciale che, in caso contrario, può comunque procedere nella composizione ordinaria. Il comma 1 dell'articolo 3, peraltro, dispone che la commissione speciale deve essere istituita entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 2, sulla base delle medesime motivazioni, interviene sull'articolo 18, comma 5, della legge n. 67 del 1988, istituendo una nuova commissione di valutazione di impatto ambientale ordinaria, composta da 35, anziché 40, membri, oltre al presidente, nonché da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome qualora nello specifico progetto si registri un interesse concorrente. La designazione da parte delle regioni o delle province autonome deve avvenire entro 15 giorni dal decreto costitutivo della commissione e, se a ciò non si provvede, tale organismo può comunque procedere nella sua attività. Inoltre, la commissione deve essere istituita entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 3 sopprime le due precedenti Commissioni di valutazione di impatto ambientale, mentre l'articolo 4 ridisciplina i provvedimenti autorizzatori per le installazioni di opere di comunicazione elettronica, già iniziati in conformità al decreto legislativo n. 198 del 2002 ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003; a tali procedimenti si applica quindi il decreto legislativo n. 259 del 2003, recante il codice delle comunicazioni elettroniche e, quindi, le relative domande o le denunce di inizio attività sono computate ai sensi degli articoli 87 ed 88 di tale codice che, essendo entrato in vigore ante-

riormente alla citata sentenza della Corte costituzionale, non risulta affetto da illegittimità.

Con riferimento ai profili finanziari, dalla relazione tecnica, allegata al decreto-legge in esame, non risultano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato poiché i compensi in favore della commissione speciale di valutazione di impatto ambientale sono a carico dei soggetti aggiudicatori, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 136 del 1999; anche per quanto concerne la commissione ordinaria di valutazione di impatto ambientale le risorse sono già comprese nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, risorse finalizzate al funzionamento di tale organismo.

Il relatore per l'8^a Commissione, senatore CHIRILLI (*FI*), dopo essersi associato alle considerazioni già espresse dal senatore Scotti, osserva che le materie sottese al decreto-legge n. 315 del 2003 meritano una seria attenzione da parte del Parlamento, soprattutto con riferimento all'articolo 4 che è stato positivamente inserito nel citato decreto-legge anche per superare un eventuale contenzioso con gli enti locali; inoltre, con tale disposizione, si potrebbero superare altresì le difficoltà in cui versano tuttora molte aziende di telefonia, nonché le stesse amministrazioni locali, in attesa di ricevere criteri normativi finalmente chiari in tale materia. Alla luce di tali argomentazioni appare pertanto auspicabile che le regioni, per quanto di loro competenza possano positivamente recepire le indicazioni che emergono nel decreto-legge in esame.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) chiede al presidente Pedrazzini chiarimenti in merito al calendario dei lavori che si intende articolare per l'esame del decreto-legge n. 315 del 2003, provvedimento che presenta risvolti alquanto delicati. In particolare, bisognerebbe altresì riflettere sugli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003 oltre a quelli che emergono nella lettura dell'articolo 4, nel senso di verificare se ulteriori elementi contenuti in tale pronuncia debbano trovare ingresso in eventuali interventi legislativi.

Ad avviso del senatore MONCADA LO GIUDICE (*UDC*) le valutazioni appena espresse dalla senatrice Donati sembrano eccessive dal momento che la menzionata sentenza della Corte costituzionale interviene in un ambito assai circoscritto, evidenziando la necessità che le Commissioni di valutazione di impatto ambientale siano integrate da componenti designati dalle regioni o dalle province autonome. Proprio in tale direzione si è opportunamente deciso di intervenire attraverso il decreto n. 315 del 2003 che, peraltro, non reca alcun onere finanziario. In relazione poi all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, la senatrice Donati dovrebbe precisare quali sono i motivi critici che muove a tale disposizione.

Il senatore VERALDI (*Mar-DL-U*) concorda con quanto sostenuto dalla senatrice Donati, ritenendo altresì necessario che le Commissioni riu-

nite dispongano di un tempo congruo per approfondire le disposizioni del decreto-legge n. 315 del 2003.

Il presidente PEDRAZZINI, dopo aver ricordato che il decreto-legge n. 315 del 2003 deve essere convertito in legge entro il 17 gennaio del 2004, evidenzia la necessità che l'*iter* dello stesso si svolga il più rapidamente possibile, anche per evitare difficoltà alla luce della pausa dei lavori parlamentari per le festività natalizie. Propone, pertanto, di fissare il termine di presentazione degli emendamenti entro le ore 18 di martedì 2 dicembre.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*), dopo aver osservato che generalmente il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alla conclusione della discussione generale, ritiene che sia preferibile posticipare il termine proposto dal presidente Pedrazzini, per dare modo alle Commissioni riunite di approfondire adeguatamente le disposizioni del disegno di legge in esame che modificano la composizione delle commissioni di valutazione di impatto ambientale, in vista delle decisioni che potrebbero scaturire per effetto del decreto-legge n. 314 del 2003 relativo all'individuazione del deposito nazionale delle scorie nucleari.

Il presidente PEDRAZZINI, accogliendo la richiesta del senatore Turroni, propone di fissare il termine di presentazione degli emendamenti entro le ore 13 di mercoledì 3 dicembre p.v., consentendo quindi alle Commissioni riunite uno spazio adeguato per lo svolgimento della discussione generale.

Le Commissioni riunite convengono quindi sulla proposta avanzata dal presidente Pedrazzini.

Il presidente PEDRAZZINI dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) osserva che, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003, appare comprensibile la necessità di intervenire riguardo alla composizione della commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, con l'integrazione di un componente designato dalle regioni o dalle province autonome. Tuttavia, non si comprende la ragione per la quale si è deciso di operare attraverso un decreto-legge quando, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 443 del 2001, si permetteva al Governo di poter emanare nei due anni successivi alla loro adozione, disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto delle medesime procedure. Pertanto, sarebbe stato preferibile seguire tale ultima impostazione che, non a caso, è stata configurata anche per risolvere eventuali problemi che potevano determinarsi in seguito alla prima applicazione dei decreti legislativi.

Inoltre, sussiste il fondato sospetto che attraverso l'articolo 2 – il quale interviene sulla composizione della commissione nazionale di valutazione di impatto ambientale, senza che sul punto vi fosse un'espressa indicazione da parte della sentenza della Corte costituzionale – si tenti di superare il contenzioso innescato da alcune decisioni assunte dal Ministro dell'ambiente in seguito all'applicazione della normativa sullo *spoil system*, per mezzo della quale sono stati revocati, prima della prevista scadenza, gli incarichi di diversi commissari. La delicatezza di tale disposizione è peraltro avvalorata dal fatto che la fattispecie concerne la commissione ordinaria di valutazione di impatto ambientale, la quale si pronuncia in merito ad innumerevoli opere. Peraltro, la distinzione tra grandi opere di interesse nazionale ed altre che invece coinvolgono direttamente gli interessi delle regioni giustifica pienamente l'esistenza delle normative regionali che nel tempo si sono emanate in relazione all'istituto della valutazione di impatto ambientale. Pertanto, non sembrano condivisibili le valutazioni critiche espresse sul punto dal senatore Scotti. In ogni caso, anche in merito all'articolo 2 del decreto-legge n. 315 del 2003, non sussistono fondati motivi per operare attraverso lo strumento normativo di urgenza anche perché la sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003 si è pronunciata limitatamente alla commissione speciale di valutazione di impatto ambientale e non anche su quella ordinaria.

I relatori ed il rappresentante del Governo dovrebbero poi fornire necessari elementi di chiarezza con riguardo all'articolo 4 del decreto-legge in esame che incide sul decreto legislativo n. 198 del 2002 con il quale si sono introdotte procedure autorizzatorie accelerate per l'installazione di opere di telecomunicazione. Con la citata sentenza n. 303, del 2003 la Corte costituzionale ha però dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega del decreto legislativo menzionato. Bisogna però considerare che poco prima che venisse pronunciata la sentenza della Corte costituzionale è entrato in vigore il decreto legislativo n. 259 del 2003, recante il codice di comunicazioni elettroniche. In virtù di esso, lo stesso Ministro delle comunicazioni, all'indomani della sentenza della Corte costituzionale, si affrettò a dire che non sussisteva alcun vuoto normativo dal momento che le disposizioni del decreto legislativo n. 198 del 2002, dichiarato costituzionalmente illegittimo, risultavano recepite dal predetto codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, gli articoli 86, 87 ed 88 del medesimo codice riportavano alla titolarità degli enti locali la competenza sui procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, ripristinando la situazione normativa precedentemente stravolta per effetto del decreto legislativo n. 198 del 2002.

Tuttavia, se la situazione appare corrispondente a tale analisi, si ravvisa una evidente contraddizione tra quanto affermato nella relazione di accompagnamento al decreto-legge e quanto poi nel decreto-legge stesso disposto. Infatti, nella relazione si sostiene che la materia risulta regolata dal decreto legislativo n. 259 del 2003, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, il quale, entrato in vigore prima della ricordata sentenza della Corte costituzionale, non solo non risulta colpito da dichiarazione di

incostituzionalità, ma riproduce pressoché integralmente, gli articoli 86 e seguenti del decreto legislativo n. 198 del 2002. In questo passaggio della relazione introduttiva sono contenute due inesattezze: in primo luogo, la Corte costituzionale non si è pronunciata direttamente sul codice di comunicazioni elettroniche; in secondo luogo, poiché si sostiene proprio che gli articoli 86 e seguenti dello stesso codice riproducono integralmente le disposizioni del decreto legislativo n. 198 del 2002, dichiarato costituzionalmente illegittimo, si potrebbe dedurre conseguentemente che anche le norme del codice di comunicazioni elettroniche risultano colpite da incostituzionalità. Quindi, sotto questo profilo, la disposizione contenuta nell'articolo si presta a più di una censura anche perché attraverso la stessa si potrebbe prefigurare una sorta di sanatoria per le domande di autorizzazione già in corso.

Infine, esprime l'auspicio che si possa approfondire in tutte le sue implicazioni la sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003.

Il senatore SPECCHIA (AN) rileva che il decreto-legge n. 315 del 2003 è stato varato dal Governo per conformarsi alla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003. Partendo da questo assunto non sono condivisibili le obiezioni sollevate dalla senatrice Donati secondo la quale vi sarebbe stata la possibilità di intervenire attraverso decreti legislativi correttivi ed integrativi. Infatti, di fronte alla pronuncia della Corte costituzionale, si poteva presumibilmente temere la paralisi delle attività istituzionalmente svolte dalle commissioni di valutazione di impatto ambientale, le quali, in virtù di quella sentenza, non sarebbero state più abilitate ad operare in un settore di così vitale importanza. Pertanto, sono sussistenti tutti i requisiti di necessità ed urgenza a sostegno del decreto-legge in esame.

Per quanto attiene poi alle obiezioni avanzate dalla senatrice Donati in ordine al fatto che il decreto-legge n. 315 del 2003 intervenga indebitamente pure sulla composizione della commissione nazionale di valutazione di impatto ambientale, senza che su di essa la Corte costituzionale avesse avuto modo di pronunciarsi, bisognerebbe invece apprezzare l'intervento del Governo che, andando al di là di quanto deciso nella sentenza, ha ritenuto opportuno integrare anche quell'organismo a tutela degli interessi regionali. Quanto, infine, all'articolo 4 si poteva forse evitare l'introduzione di una norma specifica anche se un eccesso di prudenza ha probabilmente suggerito il suo inserimento nel decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

332^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **STIFFONI.** – *Modifica all'articolo 67 della Costituzione*

(338) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **BEVILACQUA.** – *Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **MANCINO.** – *Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **Paolo DANIELI.** – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

(617) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **EUFEMI ed altri.** – *Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **ROLLANDIN.** – *Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **ROLLANDIN ed altri.** – *Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

(1350) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **D'AMICO.** – *Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

- (1496) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*
- (1653) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione*
- (1662) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*
- (1678) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*
- (1888) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*
- (1889) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro*
- (1898) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*
- (1914) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*
- (1919) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*
- (1933) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonchè della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*
- (1934) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO, COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*
- (1998) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione*
- (2001) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*
- (2002) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*
- (2030) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*
- (2117) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*
- (2166) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione*
- (2320) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale*

(2404) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonchè introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonchè della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

– voto regionale n. 84 e petizioni nn. 26, 39, 400 e 433 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 25 novembre. Riprende l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella stessa seduta.

Il senatore VILLONE (*DS-U*), illustrando l'emendamento 3.0.2, volto a prevedere che la composizione del Senato sia integrata dai Presidenti delle Regioni e dai Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione, osserva che in tal modo si conferisce maggiore peso politico al Senato stesso e quindi alla sua funzione, poiché in esso trova ingresso il segmento più forte del sistema delle autonomie. Esprime, inoltre, apprezzamento per le proposte avanzate sulla medesima materia dal senatore Mancino e dal presidente Pastore, mentre respinge l'ipotesi della contestualità delle elezioni del Senato e dei Consigli regionali che, a suo avviso, non garantirebbe un effettivo radicamento territoriale.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) osserva che dopo la riforma del Titolo V era prevedibile che nella presente legislatura si sarebbe dovuto affrontare la questione del superamento del bicameralismo paritario. A tal fine ritiene che la proposta contenuta nel disegno di legge n. 2544 prospetti una soluzione apprezzabile, anche se essa dovrebbe essere corretta prevedendo che facciano parte del Senato anche senatori che derivino il loro *status* dalla carica elettiva che ricoprono: sottolinea, in proposito, l'opportunità di integrare la composizione del Senato con i Sindaci dei Comuni diversi dal capoluogo di Regione, al fine di rendere più completa la rappresentanza territoriale.

Rileva quindi che, se il Governo e la maggioranza insistessero nella scelta di attribuire al Presidente del Consiglio dei ministri anche il potere di scioglimento della Camera dei deputati, si realizzerebbe una forma di Governo sostanzialmente presidenziale: sarebbe allora preferibile valutare

senza pregiudiziali la proposta di un modello analogo a quello degli Stati Uniti, con una più netta separazione fra il potere legislativo e quello esecutivo.

Esprime infine dissenso sulla limitazione dell'elettorato passivo attualmente prevista all'articolo 4, mentre ritiene che si dovrebbe mantenere una differenza rispetto alla Camera dei deputati per quanto riguarda il requisito dell'età per l'elettorato attivo.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) illustra le proposte di modifica tendenti a eliminare il requisito per l'eleggibilità a senatore consistente nell'aver ricoperto o ricoprire cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali.

Dà conto quindi dell'emendamento 5.4, tendente a precisare che il numero complessivo dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a cinque e che la scelta deve essere compiuta fra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario; una puntualizzazione a suo avviso opportuna, considerato che nel passato sono stati nominati senatori a vita anche persone che avevano acquisito meriti in campi diversi.

Illustra anche l'emendamento 6.4, tendente a prevedere che il Senato federale della Repubblica sia eletto per sei anni e abbia quindi una durata diversa sia rispetto alla Camera dei deputati, nel presupposto che si tratta di un organo costituzionale che ha una diversa funzione ed è estraneo al rapporto di fiducia con il Governo, sia rispetto alla durata della legislatura regionale.

Dà conto, infine, degli emendamenti 6.2 e 6.3, che introducono un procedimento legislativo rafforzato per le leggi elettorali al fine di scongiurare il pericolo che esse siano modificate dalla maggioranza uscente in prossimità delle elezioni.

Il senatore VIZZINI (*FI*) illustra l'emendamento 4.13, tendente a ripristinare il requisito dell'età di 40 anni per l'elezione a senatore.

Per quanto riguarda le funzioni del Senato, ritiene che, se come emerge dal dibattito ci si orienta per l'opzione di un'Assemblea con poteri legislativi incisivi, non si può prescindere dalla elezione diretta in un'unica tornata su tutto il territorio nazionale e che per garantire un più rafforzato radicamento territoriale si potrebbe valutare l'ipotesi di escludere l'ineleggibilità o l'incompatibilità delle cariche di Presidente di Regione e di senatore, al fine di consentire eventualmente la contitolarità delle cariche.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) sottolinea come la proposta contenuta nel disegno di legge n. 2544 a proposito della composizione del Senato federale coniughi le funzioni di organo posto a coronamento dell'assetto federale e quelle di garanzia nell'equilibrio dei poteri dello Stato.

Gli emendamenti a sua firma sono volti, anzitutto, a sopprimere le limitazioni dell'elettorato passivo attualmente indicate nell'articolo 4, che a suo giudizio, sarebbero anche suscettibili di censura costituzionale.

Quanto alla contestualità delle elezioni dei senatori e dei Consigli regionali, ritiene che essa potrebbe trasformare il Senato in un sottoprodotto della politica regionale, in quanto la sua composizione dipenderebbe dalle vicende dei singoli Consigli regionali. Vi sarebbe inoltre il rischio che le contingenze politiche connesse agli eventi nazionali condizionino gli elettori nel loro voto per le elezioni regionali.

Manifesta interesse per la soluzione prospettata dal senatore Vizzini, che prevede la soppressione dei limiti in termini di ineleggibilità o incompatibilità delle cariche di Presidente di Regione e senatore, consentendo la contitolarità delle cariche. La sua preferenza è, tuttavia, per un Senato composto da 200 senatori eletti direttamente e da una quota minoritaria ma significativa di rappresentanti delle Regioni e del sistema delle autonomie locali.

Illustra quindi alcuni articoli aggiuntivi all'articolo 4, volti a disciplinare talune fasi della procedura elettorale (finanziamento della campagna elettorale, garanzia di parità di accesso al sistema dei *media*), inclusa l'indicazione esplicita del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio e del relativo programma elettorale. Al contrario, ritiene che non dovrebbe essere fissato nella Carta costituzionale alcun riferimento al meccanismo elettorale, per evitare che una eventuale volontà di modifica sia limitata dalla necessità di ricorrere al procedimento di revisione costituzionale.

Il senatore SCARABOSIO (*FI*) illustra l'emendamento 4.14 tendente ad elevare l'età minima per l'elezione a senatore, anche in considerazione del fatto che il Presidente del Senato può essere chiamato a svolgere, fra l'altro, funzioni di supplenza del Presidente della Repubblica, carica per ricoprire la quale la Costituzione richiede almeno 50 anni di età.

Per quanto riguarda la reintroduzione della nozione di interesse nazionale nella sua accezione di vincolo di merito, osserva che un'eventuale composizione mista prefigura in seno al Senato un conflitto di interesse con riguardo al controllo sulla legislazione regionale: è particolarmente importante, quindi, a suo avviso, distinguere a tal fine la componente nazionale dai rappresentanti degli enti territoriali, consentendo semmai una partecipazione di questi ultimi ai lavori del Senato, senza diritto di voto.

Esprime in ogni caso la sua perplessità per la configurazione del Senato prevista nel disegno di legge n. 2544, che a suo avviso priverebbe quell'organo costituzionale della necessaria autorevolezza.

Il senatore MALAN (*FI*) illustra gli emendamenti 4.15 e 4.16 tendenti rispettivamente a elevare a 30 anni l'età minima per l'eleggibilità a senatore e a prevedere il requisito della residenza da almeno sette anni nel collegio alternativamente alla circostanza di ricoprire o aver ricoperto cariche elettive locali.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) ricorda che fino agli inizi degli anni Novanta il Senato è stato inteso dalle forze politiche e dall'opinione pubblica in una posizione minore rispetto alle scelte effettuate dalla Camera dei deputati e che tale condizione è mutata solo successivamente all'introduzione del principio maggioritario nelle elezioni politiche.

Ciò premesso, ritiene che si debba guardare con spirito laico alla questione del sistema elettorale da adottare per il Senato federale: a suo avviso, infatti, alla prova dei fatti si è dimostrata fallace la tesi espressa da autorevoli costituzionalisti secondo la quale il sistema proporzionale determinerebbe una frammentazione delle forze politiche mentre il sistema maggioritario assicurerebbe la stabilità degli esecutivi. Ritiene, allora, che la previsione di un Senato eletto con un sistema proporzionale sia coerente con la sua estraneità al rapporto di fiducia con l'esecutivo e debba essere ampiamente rappresentativo a motivo del suo ruolo di garanzia del sistema.

La stessa costituzionalizzazione del principio proporzionale dovrebbe essere considerata in relazione all'esigenza di non esporre la rappresentatività dell'organo a una inopportuna evoluzione, che farebbe venire meno quella stessa funzione di garanzia che gli viene attribuita: funzione di garanzia che non deve essere intesa contro il Governo o la sua maggioranza bensì nel senso di allontanare dalla sede in cui si determina l'indirizzo politico e il rapporto fiduciario (la Camera dei deputati) quelle decisioni che potrebbero essere condizionate indebitamente dall'incombenza del rapporto maggioranza-Governo.

Considerazioni analoghe lo inducono a ritenere inopportuna una contestualità dell'elezione del Senato con quella della Camera dei deputati, poiché si dovrebbe distinguere anche temporalmente il momento costitutivo della Camera alta da quello di formazione della maggioranza e degli indirizzi di Governo. Per lo stesso motivo egli propone che il Senato abbia una durata diversa e più estesa rispetto a quella della Camera dei deputati, favorendo così il radicamento della sua funzione di garanzia.

Esprime apprezzamento, poi, per la proposta illustrata dal senatore Vizzini volta a realizzare una osmosi fra le cariche politiche regionali e quella di senatore.

Il senatore VITALI (*DS-U*) ribadisce la propria convinzione circa l'opportunità di eliminare dal testo ogni riferimento al sistema elettorale: proprio per assicurare la funzione di garanzia del Senato e in presenza di un assetto bicamerale non perfetto, è più opportuno a suo avviso demandare alla legge l'individuazione degli strumenti per assicurare un radicamento nel territorio.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-PRI*) ritiene che l'inserimento nelle disposizioni costituzionali del principio proporzionale per l'elezione del Senato rappresenti una rigidità che non consentirebbe la naturale evoluzione del sistema elettorale senza passare attraverso una riforma costitu-

zionale. Peraltro, la scelta del sistema proporzionale è strettamente legata, a suo giudizio, alla individuazione delle funzioni proprie dell'organo.

Giudica indispensabile superare le limitazioni all'elettorato passivo attualmente previste dal disegno di legge governativo, che potrebbero essere interpretate come uno strumento di privilegio del ceto politico rispetto alle altre componenti del tessuto sociale.

Anch'egli ritiene opportuno approfondire l'ipotesi illustrata dal senatore Vizzini che favorirebbe un più stretto collegamento tra le realtà politiche territoriali e nazionali.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) illustra la proposta di sopprimere l'aggettivo «federale» sia nella rubrica che nel testo dell'articolo 4, poiché l'articolo 114 esplicita già quali sono gli enti costitutivi della Repubblica. Oltre che superfluo, l'aggettivo «federale» appare inopportuno riferito all'organo Senato anziché alla Repubblica. A tale riguardo, osserva che all'aggettivo «federale» non dovrebbe essere dato il significato di rappresentanza unitaria delle istanze plurime della Repubblica, come prospettato dal senatore Vizzini.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*), interviene per esprimere il suo avviso al termine dell'illustrazione degli emendamenti riferiti principalmente alla composizione del Senato federale. In proposito, sottolinea che la scelta operata dal Governo è nel senso di introdurre un modello di bicameralismo diverso da quello che si è affermato dopo il 1953, in cui effettivamente il ruolo del Senato è stato inteso come ancillare rispetto a quello della Camera dei deputati, dove tradizionalmente si concentrava la vita politica del Paese.

Ciò premesso, ritiene che non sarebbe necessaria, a suo avviso, una contestualità delle elezioni dei due rami del Parlamento e che non si determinerebbero difficoltà per eventuali disomogeneità politiche nelle due Camere.

Come relatore, ritiene che si possa mantenere ferma l'ipotesi di un Senato eletto direttamente, prevedendo una correzione che consenta la partecipazione degli esponenti delle autonomie territoriali, compresi i sindaci di Comuni che non siano capoluoghi di Regione, come suggerisce il senatore Mancino. In proposito, accoglie con favore anche la proposta presentata dal Presidente Pastore che prevede la partecipazione dei Presidenti delle Regioni e di esponenti designati dai rappresentanti delle autonomie locali al procedimento legislativo e ad alcune deliberazioni significative, inclusa l'elezione del Presidente della Repubblica.

A suo giudizio, si dovrebbe eliminare dal testo il riferimento al principio proporzionale per l'elezione del Senato, mentre si potrebbero introdurre le disposizioni illustrate precedentemente dal senatore Bassanini recanti alcune regole per la campagna elettorale, inclusa l'indicazione del Primo ministro e del programma di Governo.

Condivide le considerazioni svolte dal senatore Manzella che ha sostenuto l'opportunità di sopprimere l'aggettivo federale, considerato che

anche nel modello federale più frequentemente evocato, quello statunitense, il Senato non è definito federale, poiché in realtà è il sistema complessivo che si configura come federale.

Al termine di questa prima parte dell'esame sottolinea che la riflessione deve investire, da un lato, il ruolo della Camera dei deputati rispetto al Governo, attraverso la definizione delle norme relative alla forma di governo, e, dall'altro, il ruolo e la funzione del Senato anche con riferimento alla valutazione della legislazione regionale a salvaguardia dell'interesse nazionale.

Sottolinea infine che la contestualità delle elezioni dei senatori e dei consiglieri regionali, già ipotizzata durante i lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, pone una rilevante questione relativa al periodo transitorio.

Il PRESIDENTE avverte che l'esame degli emendamenti proseguirà nella prossima seduta, a partire da quelli che propongono articoli aggiuntivi all'articolo 6.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

290^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE REFERENTE***(691) NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali****(804) PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali****(1478) BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali****(1597) CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti****(2204) PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 29 maggio 2003.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che i relatori hanno predisposto per i disegni di legge in titolo un nuovo testo unificato che viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna e sostituisce il precedente, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 9 aprile 2003, come testo base per il prosieguo dell'esame.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il senatore FEDERICI (*FI*), relatore designato unitamente al senatore Cavallaro sui provvedimenti in titolo, chiede di stabilire un termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo unificato, in considerazione di differenti esigenze. Esistono innanzitutto forti sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea affinché si concili il sistema ordinistico italiano con i principi di concorrenza e libera circolazione che connotano l'ordinamento comunitario, è pertanto necessario – in questo contesto – raggiungere un opportuno coordinamento all'interno della compagine go-

vernativa segnatamente fra i ministri per gli affari regionali, istruzione, università e ricerca, nonché giustizia, ai fini, tra l'altro, anche di un armonico inserimento del provvedimento nel contesto del rinnovato titolo V della Costituzione. Infine – conclude il relatore Federici – la Commissione *ad hoc* istituita dal Governo, nota come «Commissione Vietti» ha a sua volta – come è noto – licenziato un suo testo sulla materia delle professioni.

Su proposta del relatore Federici, la Commissione conviene, quindi, di fissare il nuovo termine per la presentazione di emendamenti a giovedì 15 gennaio 2004 alle ore 20.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

(1912) Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 approvato dalla Camera dei deputati

(1752) VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 26 marzo scorso.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti, riferiti al testo del disegno di legge n. 1912.

Il relatore AYALA (*DS-U*) chiede si dia atto dell'assenza del Governo all'odierna seduta, rimarcando che la maggioranza di centro sinistra aveva, al contrario, costantemente assicurato la presenza di un rappresentante del Governo alle sedute della Commissione. Passa quindi ad illustrare gli emendamenti 1.3 – che consegue alla scelta di ritenere necessario anche per i procedimenti penali e quindi, in ultima analisi, per ogni tipo di procedimento, che il difensore sia iscritto nell'apposito elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato – e 1.4, rispetto al quale osserva – tra l'altro – come la precisazione finale contenuta nel testo del comma 3 dell'articolo 80 del «testo unico sulle spese di giustizia» nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati per il disegno di legge n. 1912 (che esclude il rimborso di spese e indennità di trasferta, nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco di avvocati appartenenti ad un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo) appare ridondante in considerazione di quanto già contemplato dall'articolo 82, comma 2, del vigente medesimo testo unico.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) condivide lo scopo dell'emendamento 1.3 che, tra l'altro, garantisce – come gli emendamenti 1.1 e 1.2 a sua firma, che contestualmente ritira – la libertà del professionista di assicurare o meno le funzioni di difensore d'ufficio, effetto raggiunto dall'introduzione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, sottolineando come il numero di iscritti, mediamente elevato nei diversi Ordini forensi, assicura un cospicuo ed adeguato serbatoio di professionisti per l'inserimento nell'elenco dei patrocinanti.

Previa verifica della sussistenza del numero legale, messo in votazione è approvato l'emendamento 1.3. Risultano preclusi gli emendamenti 3.1 e 3.2.

La Commissione approva poi l'emendamento 1.4.

È, infine, approvato l'articolo 1 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 2.

Il relatore AYALA (*DS-U*) illustra l'emendamento 2.1, proposta che consegue alla scelta di ritenere necessario anche per i procedimenti penali e, quindi, in ultima analisi, per ogni tipo di procedimento, che l'avvocato sia iscritto nell'apposito elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

Il PRESIDENTE suggerisce una modifica – da apportare in sede di coordinamento – diretta a riformulare la rubrica dell'articolo 80 del testo unico, in conseguenza della modifica eventualmente introdotta dall'emendamento 2.1.

Circa l'emendamento 2.2, il relatore AYALA (*DS-U*) osserva come esso consegua al parere formulato dalla 1^a Commissione.

Passa, quindi a dar conto dell'emendamento 2.3, sul quale prendono brevemente la parola il PRESIDENTE e il senatore BUCCIERO (*AN*), nonché degli emendamenti 2.5 e 2.7.

Il senatore BUCCIERO (*AN*) teme che l'inserimento dell'espressione «attitudine ed esperienza professionale specifica» possa subire un effetto di affievolimento in senso sostanziale avuto riguardo al fatto che il possesso del requisito meramente formale dell'anzianità professionale di due anni introdotta dalla lettera c) del capoverso 2 della nuova formulazione dell'articolo 81 del testo unico potrebbe essere ritenuto da solo sufficiente a comprovare la specificità della formazione. Anche nella riformulazione proposta con l'emendamento 2.5 del relatore, le riserve da lui espresse gli appaiono scarsamente superabili.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), dopo aver ritirato l'emendamento 2.4, sottolinea l'esigenza di inviare un messaggio agli «utenti» dei professionisti che intendono avvalersi dei nominativi iscritti nell'elenco, garantendo che sia nominato un difensore specializzato nel settore processuale di volta in volta interessato.

Illustra infine l'emendamento 2.6

Seguono, in argomento, e sull'opportunità di una riformulazione dell'emendamento 2.2 numerosi, ripetuti interventi del RELATORE (*DS-U*), del PRESIDENTE e dei senatori ZANCAN (*Verdi-U*), FASSONE (*DS-U*), CALLEGARO (*UDC*), FEDERICI (*FI*), Luigi BOBBIO (*AN*) e BUCCIERO (*AN*).

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 16 di oggi per proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1752 e 1912.

La seduta termina alle ore 9,35.

291^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1912) *Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, approvato dalla Camera dei deputati*

(1752) *VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il presidente Antonino CARUSO prospetta l'esigenza di puntualizzare la proposta contenuta nell'emendamento 2.3 per gli aspetti dell'iscrizione all'elenco in relazione all'esistenza di eventuali sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento in modo da garantire l'assenza delle medesime anche nella fase successiva alla domanda.

Dopo alcune eventuali riformulazioni prospettate dal relatore AYALA (*DS-U*), il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) ritiene preferibile non modificare la proposta emendativa, anche per salvaguardare quel certo ambito di discrezionalità cui possono ricorrere i consigli dell'ordine rispetto all'adozione di eventuali formule di inidoneità dell'aspirante all'iscrizione all'elenco che l'ordine stesso consideri opportune sulla base delle circostanze prese in considerazione. Esprime, poi, condivisione rispetto alla proposta, emersa dal dibattito, di sostituire la parola «inflitte» con la parola «irrogate».

Seguono alcune richieste di precisazione con riferimento al termine di decorrenza dei cinque anni dall'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento, avanzate dai senatori GUBETTI (*FI*) e SEMERARO (*AN*) a conclusione delle quali si conviene, seguendo un'indicazione in tal senso del PRESIDENTE – condivisa dal RELATORE (*DS-U*) - di porre in votazione l'emendamento 2.3 con la sola modifica relativa alla sostituzione della parola «inflitte» con la parola «irrogate».

Il relatore AYALA (*DS-U*), soffermandosi quindi sull'emendamento 2.5 da lui presentato, sottolinea che esso corrisponde all'esigenza di risolvere il contrasto giurisprudenziale relativo alla questione se, per la valutazione dell'anzianità professionale, si debba far riferimento alla data dell'iscrizione all'albo degli avvocati, ovvero a quella del conseguimento da parte del praticante avvocato dell'abilitazione al patrocinio.

A sua volta il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.6.

Il relatore AYALA (*DS-U*) sottolinea che l'emendamento 2.7 è volto a completare quanto previsto dall'emendamento 2.3.

Accogliendo un rilievo del senatore BUCCIERO (*AN*), il quale fa notare che la seconda parte dell'emendamento 2.7 risulta superflua avuto riguardo agli effetti attesi dall'emendamento 2.3, il RELATORE (*DS-U*) riformula l'emendamento 2.7 nell'emendamento 2.7 (nuovo testo). Il relatore dichiara, quindi, di rimettersi alla Commissione per quanto attiene all'emendamento 2.6.

Messi separatamente in votazione sono approvati gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, nel testo modificato, e 2.5.

Resta conseguentemente precluso l'emendamento 2.6.

Messo in votazione è poi approvato l'emendamento 2.7 (nuovo testo)

L'articolo 2 è poi messo in votazione ed approvato nel testo modificato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.0.1.

Il PRESIDENTE avverte che si intende che il presentatore abbia rinunciato all'illustrazione e ricorda il parere contrario della Commissione bilancio sull'emendamento stesso, limitatamente al comma 1-*bis*.

Dopo interventi dei senatori BUCCIERO (AN), GUBETTI (FI), ZANCAN (Verdi-U) e del presidente Antonino CARUSO, il senatore GUBETTI (FI) aggiunge la sua firma e ritira l'emendamento 3.0.1.

La Commissione approva, quindi, senza discussione l'emendamento 3.0.2, dopo che il relatore AYALA (DS-U) ne ha argomentato le finalità, sottolineandone, in particolare, quelle che vengono incontro alle attese dei giovani avvocati.

Il relatore AYALA (DS-U) ritira quindi l'emendamento 5.0.1.

La Commissione conferisce, poi, all'unanimità, mandato al relatore a riferire favorevolmente sull'Atto Senato n.1912, proponendo l'assorbimento in esso dell'Atto Senato n.1752 e autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale nonché ad apportare le modifiche di coordinamento di carattere formale che si rendessero necessarie.

Previa espressione di consenso da parte dei componenti dei Gruppi Lega Padana, Margherita-DL-l'Ulivo, Verdi-l'Ulivo, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Forza Italia e Alleanza Nazionale, la Commissione conviene di richiedere il trasferimento alla sede deliberante del provvedimento varato.

Il PRESIDENTE si riserva di acquisire il consenso dei Gruppi attualmente non presenti in Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, già convocata alle ore 20,45, è anticipata al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, previsto per le ore 20.

La seduta termina alle ore 16,55.

292^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
indi del Vice Presidente
ZANCAN

La seduta inizia alle ore 20,15.

IN SEDE REFERENTE

(2408) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, in materia di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore Luigi BOBBIO (AN) il quale ricorda che il comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, recante «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione», prevede che nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione non possano essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazione telefoniche, le persone indicate nello stesso comma 1, salvo che siano colte «nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura».

La detta disposizione, ancorché successiva non teneva tuttavia conto del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante il nuovo codice di procedura penale, il quale (sia pure con efficacia successiva, a partire dal 24 ottobre 1989) avrebbe determinato l'espunzione dall'ordinamento degli istituti dell'ordine e del mandato di cattura, così determinando la sostanziale inattuabilità della previsione contenuta nel citato articolo 10 della citata legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Il legislatore pose rimedio a questa situazione varando la legge 5 giugno 1989, n. 219, che così dispose al comma 4 dell'articolo 1: «Dopo la data indicata nel comma 2 (cioè dopo il 24 ottobre 1989, data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale) l'indicazione di delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, contenuta nel comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, si intende riferita ai delitti menzionati nella seconda parte del comma 3 del-

l'articolo 343 del nuovo codice di procedura penale». Quest'ultimo a sua volta così recitava: «Tuttavia, se la necessità dell'autorizzazione concerne un membro del Parlamento o della Corte costituzionale, non possono essere compiuti atti diversi dall'arresto o dalle perquisizioni personali o domiciliari, ai quali può procedersi soltanto in caso di flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato, nei casi indicati nell'articolo 380, commi 1 e 2, lettere a), b), d), i), nonché lettere c), f), g), h) se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni». I delitti cui non doveva applicarsi la preclusione erano dunque individuati in quelli elencati nell'articolo 380 del codice di procedura penale, commi 1 e 2 lettere a), b), d), i), nonché lettere c), f), g), h) nel caso – relativamente a queste ultime – specificamente previsto. Senonché, il testo dell'articolo 343 del codice di procedura penale è stato modificato, in parte qua, dall'articolo 2 della legge 20 giugno 2003, n. 140, ed ora il secondo periodo così recita: «Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346.». Il nuovo testo dell'articolo 343 non contiene più – quindi – il richiamo dell'articolo 380 del codice penale e – conseguentemente – non ha più senso compiuto la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219.

Il presente disegno di legge pone rimedio a ciò, modificando la norma appena sopra citata, e vi provvede nella maniera più semplice, vale a dire rendendo esplicito e diretto il richiamo delle norme da applicarsi all'occorrenza, senza più ricorrere (come era nel testo non più vigente) al rinvio operato dall'articolo 343 del codice di procedura penale.

Su proposta dello stesso relatore, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo a mercoledì 3 dicembre 2003, alle ore 12.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame.

(2430) Modifiche al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa (Esame e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'esame del disegno di legge in titolo si svolgerà in sede referente nonostante lo stesso sia stato posto all'ordine del giorno in sede deliberante, essendo pervenuta a nome del prescritto numero di senatori la richiesta di rimessione all'Assemblea del medesimo.

Riferisce il senatore SEMERARO (AN) il quale, dopo essersi soffermato brevemente sulle ragioni che impongono con urgenza un intervento

sull'assetto del codice di procedura civile che consenta un'effettiva riduzione dei tempi processuali, ritiene che il lavoro fatto dalla Camera dei deputati vada in questa direzione anche se appaiono necessari ulteriori interventi per soddisfare meglio tale esigenza adducendo ad esempio alcune disposizioni di cui agli articoli 180, 183 e 184 del vigente codice di procedura civile che si prestano a favorire comportamenti dilatori non sempre rispondenti a reali esigenze di difesa. Passa quindi all'esame dell'articolato, a partire dall'articolo 1 il quale amplia l'ambito di competenza del giudice di pace prevedendo che lo stesso sarà competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando non attribuite alla competenza di altro giudice, e per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i venticinquemila euro. Osserva come le modificazioni non sembrano sufficienti in quanto sussisterebbero i margini per un ulteriore incremento delle competenze del giudice di pace, in particolare attribuendogli altre materie quali quella delle separazioni personali consensuali in assenza di figli minori. Suscita perplessità l'indicazione della competenza, nei limiti del valore proposto, del giudice di pace anche per le controversie relative ai natanti in quanto si tratta di materia che richiede conoscenze specialistiche.

Il successivo articolo 2 modifica l'articolo 70 del codice di procedura civile limitando i casi nei quali è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nelle cause trattate davanti alla Corte di cassazione in una prospettiva di complessiva razionalizzazione delle risorse giustificata, tra l'altro, dal numero estremamente rilevante dei ricorsi sui quali è chiamata a pronunciarsi la Corte di cassazione. In particolare l'intervento del pubblico ministero continuerà ad essere previsto come obbligatorio nelle cause trattate dalle Sezioni Unite, in quelle in camera di consiglio e in quelle in cui l'intervento del pubblico ministero nel processo è previsto a pena di nullità rilevabile d'ufficio, oltreché nelle cause in cui lo stesso sia stato parte nei precedenti gradi di giudizio. Può infine intervenire negli altri procedimenti per richiedere che la causa sia assegnata alle sezioni unite.

L'articolo 3 modifica la disciplina recata dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile stabilendo che i giusti motivi sulla base dei quali il giudice può disporre la compensazione parziale o integrale delle spese tra le parti devono essere dallo stesso esplicitamente indicati nella motivazione. Ad avviso del relatore la soluzione proposta su questo specifico punto dalla Camera dei deputati non appare però del tutto condivisibile ritenendo lo stesso che sarebbe invece necessaria una ulteriore qualificazione dei giusti motivi, che valga a meglio circoscrivere e precisare le ipotesi in cui può essere disposta la compensazione.

L'articolo 4 interviene sull'articolo 96 del codice di procedura civile, rendendo più severa la disciplina relativa alla cosiddetta lite temeraria. Più specificamente è previsto che la parte su cui incombe tale responsabilità possa essere condannata al pagamento di una somma da definire sino ad un massimo di tre volte le spese di lite. In aggiunta a ciò è altresì pre-

visto che il giudice provveda alla liquidazione dei danni anche non patrimoniali.

I successivi articoli 5 e 6 incidono sugli articoli 133 e 134 del medesimo codice prevedendo che l'avviso ivi previsto possa essere comunicato anche a mezzo di telefax. L'articolo 7 è invece relativo alla disciplina della notificazione alle persone giuridiche che viene integrata individuando ulteriori modalità per l'effettuazione della stessa, così da tener conto di alcuni problemi di ordine pratico emersi nella concreta esperienza giudiziaria. Invita a valutare l'opportunità che si possa eseguire la notificazione alle persone giuridiche anche ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile.

Per quel che concerne poi la modifica all'articolo 149 del codice di procedura civile prevista dall'articolo 9, il relatore sottolinea come, nell'ipotesi ivi considerata, la notificazione dovrà intendersi eseguita alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario solo per ciò che riguarda il notificante.

L'articolo 10 estende la proroga prevista dal quarto comma dell'articolo 155 del citato codice di rito anche con riferimento ai termini per il compimento di atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

L'articolo 11 interviene quindi sull'articolo 165 del codice di procedura civile con una previsione che intende rendere più agevole per l'interessato la notifica dell'atto di citazione quando questo debba essere notificato a più persone.

Dopo essersi brevemente soffermato sugli articoli 12 e 13, il relatore passa all'articolo 14 che modifica l'articolo 180 del codice di procedura civile stabilendo, tra l'altro, che la trattazione della causa possa iniziare nell'udienza di prima comparizione purchè ciò sia richiesto con apposita istanza da tutte le parti costituite. Ritiene in proposito che si debba cogliere l'opportunità per un più ampio intervento non solo sull'articolo 180 ma anche degli articoli 183 e 184 del citato codice di rito nel senso di eliminare un'udienza intermedia, consentendo al giudice, dopo la prima udienza diretta alle verifiche preliminari, di rimettere la causa ad altra udienza per la missione dei mezzi di prova.

Per quel che concerne gli articoli 15 e 16, il relatore richiama quindi l'attenzione soprattutto su quest'ultimo ritenendo che la formulazione della norma meriti un'ulteriore riflessione, dovendosi, ad una prima disamina, ritenere preferibile un meccanismo che subordini ad un'espressa dichiarazione di volontà della parte intimata, e non al suo silenzio, il fatto che l'ordinanza prevista dall'articolo 186-*quater* acquisti l'efficacia della sentenza impugnabile.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia, su richiesta della Commissione e apprezzate le circostanze, alla prossima seduta il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Commissione è nuovamente convocata per domani, giovedì 27 novembre 2003, alle ore 9, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 21,15.

**Nuovo testo unificato predisposto dai relatori
per i disegni di legge nn. 691, 804 e 1478, 1597 e 2204**

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 33, quinto comma, 35 e 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, disciplina l'esercizio e le forme organizzative delle professioni intellettuali.

Art. 2.

(Principi generali)

1. Le disposizioni della presente legge stabiliscono i principi fondamentali in materia di professioni intellettuali.

Art. 3.

(Scopi)

1. La presente legge:

a) garantisce il libero esercizio delle professioni intellettuali in qualunque modo e forma esercitate, anche in forma subordinata o collettiva, al fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse ricollega, ed allo scopo di garantire ai fruitori dei servizi professionali la qualità e la correttezza della prestazione richiesta;

b) provvede affinché le professioni intellettuali siano svolte secondo modalità che garantiscano il rispetto dei principi della personalità della prestazione, del pluralismo, dell'indipendenza, della responsabilità diretta ed individuale del professionista, secondo regole di deontologia legittimamente stabilite;

c) individua i criteri per garantire la libera competizione professionale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni professionali e con l'organizzazione delle professioni intellettuali.

CAPO II

ATTIVITÀ PROFESSIONALE, ORDINI ED ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Art. 4.

(Attività professionali regolamentate ed ordini professionali)

1. L'esercizio dell'attività professionale è libero.

2. La legge stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi albi od elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e individua le attività professionali regolamentate, disponendo la formazione di appositi albi professionali e la costituzione degli ordini professionali di cui fanno parte gli iscritti nei rispettivi albi, nonché la verifica periodica degli albi da parte degli ordini, la certificazione attestante la qualificazione professionale degli iscritti agli albi e la qualità delle prestazioni professionali.

3. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati a livello locale e nazionale, tenuto conto delle specifiche necessità delle singole professioni, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge e dai rispettivi ordinamenti.

Art. 5.

(Istituzione di nuovi ordini)

1. Fatti salvi gli Ordini professionali attualmente esistenti, di cui all'allegato elenco A, l'istituzione di nuovi Ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi asimmetrie informative e dal rischio di rilevanti danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.

Art. 6.

(Riconoscimento delle associazioni professionali)

1. Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali non rientranti nella previsione di cui all'art. 2229 c.c. e non soggette all'iscri-

zione in appositi albi, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 8 possono essere riconosciute.

2. Il riconoscimento è disposto su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal Ministro della Giustizia con l'iscrizione in apposito registro presso il Ministero.

3. Il riconoscimento non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio dell'attività professionale, né di sovrapposizione alle attività comunque riservate agli Ordini professionali.

Art. 7.

(Natura delle associazioni professionali)

1. Le associazioni riconosciute ai sensi del precedente articolo 6 sono di natura privata, sono costituite su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli iscritti previa le necessarie verifiche un attestato in ordine al possesso di requisiti professionali, all'aggiornamento professionale ed al rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale.

Art. 8.

(Decreti legislativi delegati in materia di associazioni professionali riconosciute)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro ed ai professionisti per l'attestato di cui agli articoli precedenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esistenza di uno statuto dell'associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, determini l'ambito dell'attività professionale, preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;

b) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica delle professionalità degli iscritti il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice deontologico;

c) la previsione di un limite temporale di validità dell'attestato.

Art. 9

(Natura degli ordini professionali)

1. Gli ordini professionali sono enti pubblici nazionali non economici.
2. Agli ordini professionali non si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni.
3. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
4. Gli Ordini hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione mediante uno statuto e disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto della presente legge e delle altre leggi vigenti in materia, l'esercizio delle proprie competenze.

Art. 10

(Competenze)

1. Gli ordini professionali sono competenti nelle seguenti materie:
 - a) tenuta e aggiornamento degli albi;
 - b) verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
 - c) deontologia professionale;
 - d) pubblicità professionale;
 - e) certificazione della qualificazione professionale;
 - f) misura degli oneri associativi destinati alle spese di organizzazione e funzionamento degli organi rappresentativi;
 - g) formazione e aggiornamento professionale;
 - h) accreditamento dei percorsi formativi;
 - i) monitoraggio del mercato delle prestazioni;
 - l) ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni;
 - m) controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni, anche in relazione alle norme di deontologia professionale;
 - n) informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche;
 - o) espressione di pareri alle pubbliche amministrazioni.

Art. 11

*(Controllo e vigilanza sugli atti degli Ordini –
Scioglimento degli organi nazionali, regionali e locali)*

1. La vigilanza sull'attività e la gestione degli Ordini professionali è affidata al Ministro della Giustizia.

2. Ai fini di cui al comma 1, le deliberazioni concernenti l'approvazione dello statuto e dei regolamenti sono inviate, entro quindici giorni dalla loro approvazione, al Ministro della Giustizia che, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni dal ricevimento. In caso contrario il Ministro provvede ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 5.

3. I provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed agli sbocchi professionali devono essere altresì notificati al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica che, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni dal ricevimento. In caso contrario i provvedimenti acquistano efficacia intendendosi così adottati.

4. La legge stabilisce eventuali specifici compiti di controllo e di vigilanza di altri Ministri, d'intesa con il Ministro della Giustizia, in relazione alla specificità delle singole professioni.

5. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine può essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, in caso di grave violazione della legge o di impossibilità di funzionamento.

6. Con il decreto di cui la comma 5 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

7. Le Federazioni Regionali e i Consigli locali degli ordini possono essere sciolti con decreto del Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio Nazionale dell'Ordine, in caso di grave violazione della legge o di impossibilità di funzionamento.

8. Con il decreto di cui al comma 7 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

Art. 12

(Accesso)

1. L'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, fatto salvo ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione il superamento l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione ove previsto dalla legge.

2. La legge può tuttavia prevedere una preventiva determinazione del numero di coloro che possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbli-

che funzioni. In tali casi l'accesso professionale si consegue mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

3. Le Università e gli istituti d'istruzione secondaria, d'intesa e in collaborazione con gli Ordini professionali, istituiscono corsi di formazione per la preparazione all'esame di Stato.

Art. 13

(Esame di Stato)

1. La disciplina dell'esame di Stato deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze ed abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività professionale.

2. Le commissioni giudicatrici sono formate nel rispetto dei canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, prevedendo che vi sia un'adeguata partecipazione di rappresentanti degli ordini professionali.

Art. 14

(Tirocinio)

1. Lo svolgimento dell'attività professionale deve essere preceduto da un adeguato tirocinio professionale.

2. Il tirocinio si conforma a criteri che garantiscono l'effettività dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione.

3. Il tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il percorso formativo e non può avere comunque durata superiore a tre anni.

4. Lo svolgimento del tirocinio dovrà in ogni caso garantire l'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione.

Art. 15

(Formazione professionale permanente)

1. Gli Ordini professionali curano l'aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti organizzando appositi corsi, anche di intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università e istituzioni scientifiche e culturali.

2. Per l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento gli Ordini professionali possono promuovere la costituzione di idonee strutture anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

3. In ogni caso l'organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di attività commerciale.

Art. 16

(Codici deontologici)

1. Gli ordini professionali sono obbligati ad emanare un codice deontologico, valido per tutte le articolazioni territoriali del medesimo ordine, elaborando le regole ritenute idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, secondo i principi dettati dalla presente legge e dalle leggi che regolano ciascun ordinamento professionale.

2. Il codice deontologico è approvato dal consiglio nazionale dell'ordine con deliberazione assunta previa consultazione degli organi locali. Il testo del codice approvato dal Consiglio nazionale dell'ordine è inviato, entro quindici giorni dall'approvazione al Ministro della giustizia, ed eventualmente agli altri Ministri vigilanti. Il Ministro, se del caso di concerto con gli altri Ministri vigilanti, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni. In caso contrario, verificata la rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l'ordinamento professionale, il codice è adottato con decreto del Ministro della giustizia, se del caso di concerto con gli altri Ministri vigilanti.

3. In sede di prima applicazione della presente legge i Consigli Nazionali degli ordini di cui all'allegato elenco A sono tenuti ad emanare, entro un anno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 22, comma 4, il codice deontologico di cui al comma 1.

Art. 17

(Tariffe)

1. Il compenso spettante al professionista è fissato con determinazione consensuale fra le parti.

2. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali.

3. Il decreto di cui al comma precedente individua gli onorari consigliati, che indicano compensi rapportati al costo ed al valore medio della prestazione, comprensivo delle spese e dell'onorario del professionista.

4. Le tariffe possono prevedere prestazioni per le quali, a tutela del cliente, sono fissati i corrispettivi massimi che devono essere rispettati dalle parti.

Art. 18

(Pubblicità)

1. La pubblicità delle attività professionali è consentita, purché sia effettuata garantendo la correttezza dell'informazione e il rispetto delle norme deontologiche.

Art. 19

(Assicurazione obbligatoria)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo in materia di assicurazione obbligatoria dell'attività professionale con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il professionista sia tenuto a stipulare in forma individuale o collettiva idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale propria e dei propri dipendenti o collaboratori;

b) prevedere in via prioritaria il ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, stabilendo che ciascun ordine o associazione professionale riconosciuta assuma le deliberazioni necessarie per l'attuazione di tale obbligo;

c) prevedere il ricorso a forme individuali di copertura assicurativa solo qualora risulti impossibile il ricorso a forme collettive e, comunque, solo per le attività professionali diverse da quelle indicate nell'articolo 4, comma 2;

d) prevedere in ogni caso una specifica disciplina agevolativa in ordine alle modalità di attuazione della copertura assicurativa per quel che riguarda la fase di avvio dell'attività professionale.

Art. 20

(Organi degli Ordini professionali)

1. Gli Ordini professionali si organizzano mediante loro statuti, in conformità alle norme dello Stato che disciplinano l'accesso alle professioni ed individuano distinti ambiti per le varie professionalità in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisito con il percorso formativo.

2. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello nazionale durano in carica quattro anni salvo diversa inferiore previsione statutaria e sono:

a) il Presidente nazionale;

- b) il Comitato esecutivo;
- c) il Consiglio nazionale.

3. Gli organi a livello di decentramento territoriale durano in carica quattro anni, salvo diverse inferiori previsioni statutarie, e sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio.

4. Gli statuti possono prevedere coordinamenti regionali degli Ordini locali.

5. In tal caso Le Federazioni Regionali:

a) rappresentano i Consigli locali dell'Ordine nei rapporti con gli organi politici e amministrativi della Regione;

b) formulano pareri non vincolanti a favore dei Consigli locali dell'ordine e dei Consigli Nazionali;

c) assumono iniziative, con funzione di rappresentanza dei Consigli locali dell'Ordine, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione;

d) costituiscono commissioni di studio, compiono indagini ed altre attività anche su commessa della pubblica amministrazione;

e) raccolgono informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffondono tra gli iscritti all'Ordine;

f) promuovono e coordinano sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione fra gli iscritti all'Ordine;

g) determinano e provvedono alla riscossione del contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;

h) formulano pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni regionali.

6. Presso il Consiglio nazionale e presso ciascun Consiglio locale è costituito, per il controllo dei bilanci e della gestione, un organo di revisione contabile.

7. I componenti degli organi degli Ordini professionali non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

8. I Consigli Nazionali, le Federazioni regionali ed i Consigli locali dell'Ordine, anche di professioni diverse, possono definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 21

(Funzioni degli organi statutari)

1. Il Presidente nazionale è eletto secondo le modalità previste dagli statuti e rappresenta l'Ordine in tutte le sedi istituzionali, presiede il Consiglio nazionale e coordina l'attività del Comitato esecutivo.

2. Il Comitato esecutivo, eletto in conformità dello statuto, adotta i provvedimenti attribuiti alla sua competenza, secondo le indicazioni del Consiglio nazionale.

3. Il Consiglio nazionale:

- a) predispone lo statuto dell'Ordine;
- b) approva i regolamenti nelle materie attribuite dalla presente legge agli ordini professionali;
- c) approva il codice di deontologia professionale;
- d) determina la quota degli oneri a carico degli iscritti destinata agli organi nazionali per l'espletamento delle proprie funzioni;
- e) indica al Comitato esecutivo gli obiettivi, le priorità ed i programmi relativi all'attività di amministrazione e di gestione dell'Ordine;
- f) esercita l'attività di controllo sugli organi locali, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- g) promuove e cura la formazione continua, l'aggiornamento professionale obbligatori e procede all'accREDITAMENTO dei percorsi formativi;
- h) promuove i rapporti con i Ministeri competenti e con altre istituzioni nazionali ed europee;
- i) designa i rappresentanti dell'ordine presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;
- j) formula pareri e proposte nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
- k) partecipa ad organismi internazionali di rappresentanza delle professioni intellettuali;
- l) compila, propone ed aggiorna ogni due anni, per l'approvazione di cui all'articolo 17, le tariffe professionali;

4. A livello locale l'Ordine è rappresentato dal Presidente che viene eletto secondo le modalità previste dagli statuti.

5. Egli presiede il Consiglio e ne coordina l'attività.

6. Il Consiglio locale:

- a) provvede alla tenuta degli albi, al loro aggiornamento e alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
- b) formula le proposte ed i pareri nei confronti degli organi interni di livello nazionale e regionale ove esistenti;
- c) provvede all'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali, al controllo dell'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- d) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- e) cura l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;
- f) autorizza il Presidente del Consiglio a promuovere o resistere alle liti con l'eventuale potere di conciliare e transigere;
- g) vigila sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti;

h) determina e riscuote il contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;

i) promuove la formazione continua e l'aggiornamento professionale obbligatori;

j) formula pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni locali

k) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita al Consiglio Nazionale e alle Federazioni Regionali e svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e dallo statuto.

7. I Consigli locali dell'Ordine sono tenuti a comunicare periodicamente al Consiglio Nazionale i dati di cui alla lettera a) del comma 6.

8. Le deliberazioni degli organi locali devono tenere conto degli indirizzi e dei principi adottati in materia dai consigli nazionali.

Art. 22

(Potestà statutaria e regolamentare)

1. Lo statuto degli Ordini previsto dall'articolo 9, è approvato da un'assemblea congressuale composta dai delegati di ciascun Ordine territoriale nel rispetto del rapporto proporzionale con il numero degli iscritti.

2. Il testo dello statuto approvato dall'assemblea è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l'ordinamento professionale.

3. Il Consiglio nazionale di ciascun ordine provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui al comma 2, a indire le elezioni dei nuovi organi statutari.

4. I regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle competenze attribuite agli ordini professionali dalla presente legge sono approvati dai Consigli nazionali, previa consultazione della realtà territoriale dei singoli ordini.

5. Il testo dei regolamenti approvato dai Consigli nazionali è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l'ordinamento professionale.

6. In sede di prima applicazione della presente legge gli ordini provvedono all'approvazione degli statuti di cui al comma 1 e dei regolamenti di cui al comma 4 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Articolo 23

(Sistemi elettorali)

1. Le procedure elettorali sono definite dagli statuti e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 22 e garantiscono la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti, la tutela delle minoranze e stabiliscono inoltre la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.

Art. 24

(Funzione disciplinare e commissioni disciplinari)

1. Gli statuti degli Ordini professionali prevedono l'istituzione ed il funzionamento di organi elettivi diversi da quelli di cui all'articolo 20, e che assumono la denominazione di commissioni disciplinari, ai quali sono affidate l'istruzione e la decisione, in sede amministrativa ed in unica istanza, delle questioni disciplinari.

2. Gli statuti possono prevedere l'istituzione di un'unica commissione disciplinare a livello nazionale ovvero di più commissioni aventi ciascuna competenza per un determinato ambito territoriale.

3. Gli statuti disciplinano la composizione e le modalità di elezione delle commissioni disciplinari assicurando l'indipendenza e l'imparzialità delle stesse e stabilendo in ogni caso:

a) che per i componenti della Commissione disciplinare sia prevista l'impossibilità di rivestire qualsiasi altra carica all'interno dell'ordine e che tale incompatibilità permanga nei cinque anni successivi alla scadenza del termine di cui alla successiva lettera *b)*;

b) che i componenti delle Commissioni disciplinari durino in carica sei anni, fatta eccezione per la prima costituzione delle medesime in occasione della quale saranno previsti termini di permanenza in carica differenziati affinché successivamente il rinnovo della Commissione avvenga di volta in volta in modo parziale;

c) che i componenti delle commissioni disciplinari non possano essere immediatamente rieletti dopo la cessazione da tale carica;

d) che i componenti delle commissioni disciplinari siano comunque in numero non inferiore a quattro effettivi e due supplenti.

Art. 24-bis

1. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 22 sulla base dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e di quelli del codice di procedura civile.

2. Il procedimento ha inizio d'ufficio su segnalazione di chiunque vi abbia interesse.

3. All'incoltato è in ogni caso assicurato il diritto:

- a) di conoscere le violazioni che gli sono contestate;
- b) di prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo;
- c) di nominare come difensore un avvocato ovvero un collega del proprio ordine professionale;
- d) di presentare memorie a discolta;
- e) di essere personalmente sentito dalla commissione disciplinare.

4. Nell'ambito del procedimento disciplinare è altresì assicurata la distinzione fra funzioni istruttorie e funzioni giudicanti, nonché la motivazione e la pubblicità dei provvedimenti.

5. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione dell'illecito ed il procedimento deve concludersi a pena di decadenza entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione del procedimento previste dai regolamenti di cui al comma 1.

Art. 24-ter

1. Non sono ammesse sanzioni diverse da quelle previste dalla presente legge. Esse sono:

- a) l'avvertimento, che consiste in un richiamo scritto all'interessato;
- b) la censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica;
- c) la sospensione che consiste nell'inibizione dell'esercizio della professione per un periodo massimo di due anni;
- d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.

2. I regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis determinano le condizioni e le procedure per le quali l'iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione.

3. Il professionista radiato può chiedere di essere iscritto all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.

Art. 24-quater

1. Importano di diritto la radiazione dall'albo:

- a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o di durata superiore ai tre anni ovvero l'interdizione dalla professione per uguale durata;
- b) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei casi previsti dall'articolo 222 del codice penale oppure l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro, o ad una casa di cura o di custodia.

Art. 24-quinquies

1. La società tra professionisti risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio della professione in forma individuale.

2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quelle del socio che riveste funzioni di amministrazione o di direzione ovvero che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della società se la violazione è stata commessa nell'interesse della società medesima.

3. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio se la violazione è ricollegabile a direttive impartite dalla società medesima ovvero se la violazione è stata comunque commessa nell'interesse della società ed è ricollegabile all'inosservanza dei doveri di vigilanza all'interno della stessa.

Art. 24-sexies

1. Le decisioni dei Consigli nazionali e dei Consigli locali in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione all'albo e in materia elettorale, e quelle delle commissioni, disciplinari, possono essere impugnate dall'interessato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, davanti ad una sezione specializzata della Corte d'appello del distretto in cui ha sede il consiglio o la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

2. Presso la sezione specializzata di cui al comma 1 il collegio giudicante è integrato da due esperti appartenenti all'ordine dal quale proviene l'incolpato.

3. In relazione a quanto previsto dal comma 2, per ciascuna sezione specializzata, sono nominati ogni quinquennio dal Consiglio superiore delle magistrature o, per sua delega, dal presidente della Corte d'appello di ciascun distretto sei esperti per ciascun ordine avente sede nel distretto, quattro dei quali come componenti effettivi e due come supplenti. Gli esperti sono scelti tra gli iscritti all'albo che siano cittadini italiani, di età non inferiore a quarant'anni e con un'anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni. Al termine del quinquennio gli esperti possono essere nuovamente nominati.

4. Gli esperti nominati ai sensi del comma 3, durante il periodo della permanenza in carica nonché nei cinque anni successivi, non possono rivestire alcuna carica all'interno dell'ordine di appartenenza.

5. La sezione specializzata di cui al comma 1 provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentito l'interessato.

6. La sentenza può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata.

7. Avverso la sentenza è proponibile ricorso per cassazione per sola violazione di legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza medesima.

CAPO III
SOCIETÀ FRA PROFESSIONISTI

Art. 25.

(Esercizio delle professioni regolamentate in forma societaria)

1. L'attività professionale regolamentata può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti.

2. La società tra professionisti è regolata dalle norme del presente Capo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del Libro V del codice civile. La società tra professionisti alla quale partecipano anche persone fisiche non esercenti la professione regolamentata è disciplinata, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in accomandita semplice di cui al capo IV del titolo V del Libro V del codice civile.

3. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una «Sezione speciale relativa alle società tra professionisti». L'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

4. La società tra professionisti non è soggetta a fallimento ed alle altre disposizioni che regolano le procedure concorsuali.

5. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni e dagli ordinamenti professionali, per la costituzione di associazioni tra professionisti.

Art. 26

(Incarico e prestazione professionale)

1. L'incarico professionale è conferito alla società tra professionisti che, prima della conclusione del contratto, informa il cliente del nome, dei titoli e delle qualifiche professionali, dei soci, in possesso dei requisiti legali per l'esercizio dell'attività professionale richiesta, ai quali potrà essere affidata con esclusione di altri soci l'esecuzione della prestazione professionale.

2. Il cliente ha diritto di scegliere uno o più soci tra quelli indicati al comma 1 per l'esecuzione dell'incarico. In difetto di scelta la società, prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione professionale richiesta, comunica al cliente il nome di uno o più soci incaricati tra quelli di cui al comma 1.

3. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

4. La prestazione professionale è eseguita direttamente dal professionista incaricato, secondo le regole anche deontologiche della professione di appartenenza.

Art. 27

(Responsabilità)

1. Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili, in solido con la società tra professionisti, per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico. È esclusa la responsabilità degli altri soci.

2. In difetto delle comunicazioni previste dall'articolo 26, per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale svolta da uno o più soci sono altresì responsabili solidalmente ed illimitatamente i soci amministratori.

3. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono la società con il suo patrimonio e tutti i soci amministratori con esclusione della responsabilità degli altri soci.

4. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero nei confronti dei soci illimitatamente responsabili i quali possono intervenire in giudizio e possono impugnare la sentenza.

Art. 29

(Rapporti con gli ordini professionali)

1. Le società tra professionisti sono iscritte in una sezione speciale degli albi professionali concernenti l'esercizio delle relative professioni interessate. In presenza di articolazioni territoriali degli ordini professionali, l'ordine professionale competente, anche per l'iscrizione dei soci, è quello individuato dalla sede della società. La mancata iscrizione della società impedisce alla società ed ai soci lo svolgimento dell'attività professionale. Per i soci professionisti l'esecuzione dell'incarico professionale resta comunque subordinato all'iscrizione all'albo professionale al quale sono iscritti per legge tutti gli esercenti la medesima attività professionale.

2. Nei confronti delle società e dei soci professionisti si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti professionali che stabiliscono il regime delle incompatibilità relativo alla partecipazione dei professionisti alla società tra professionisti. Gli ordini professionali esercitano nei confronti dei soci e della società tutte le funzioni ed i poteri previsti dal capo II della presente legge e dai singoli ordinamenti professionali.

Art. 30

(Società multiprofessionali)

1. Possono essere soci della società tra professionisti anche persone fisiche non esercenti la medesima professione intellettuale regolamentata. In tal caso la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune delle professioni dei soci, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dai Consigli nazionali degli ordini professionali interessati.

2. Non è consentita la partecipazione di soggetti esercenti attività ritenute per legge, regolamento o norma deontologica, incompatibili con quelle della società tra professionisti.

3. Le società previste dal presente articolo possono effettuare le prestazioni proprie di una determinata professione solo attraverso uno o più soci abilitati all'esercizio di tale professione.

4. I singoli statuti possono porre limitazioni o divieti alla partecipazione alle società multi professionali.

Art. 31

(Società partecipate da soci non professionisti)

1. Le società tra professionisti alle quali partecipano soci non professionisti possono essere costituite esclusivamente nella forma della società in accomandita semplice. I soci non professionisti possono partecipare alle predette società solo come soci accomandanti.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 44, anche in considerazione della specifica natura delle diverse attività professionali, possono introdurre particolari vincoli o divieti al possesso o al trasferimento delle partecipazioni sociali ovvero consentire che analoghe previsioni siano contenute negli statuti sociali.

Art. 33

(Costituzione della società e oggetto sociale)

1. La costituzione della società deve avvenire, sotto pena di nullità, per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate o per atto pubblico.

2. Con i decreti legislativi da emanare ai sensi dell'articolo 44 sono determinate tutte le altre condizioni per la costituzione delle società e per la loro iscrizione nell'albo professionale, valevoli per tutte le professioni ovvero per le singole professioni.

3. La società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione o delle professioni, in caso di società multiprofessionali, dei propri soci.

4. La società può rendersi acquirente di beni e diritti di qualsiasi natura che siano strumentali all'esercizio professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.

5. La società tra professionisti agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di uno o più soci, seguito dalla locuzione «ed altri», con l'indicazione «società tra professionisti in nome collettivo», in forma abbreviata s.t.p.n.c, e con la specificazione dell'attività professionale svolta. In caso di società multiprofessionali la ragione sociale deve indicare altresì il nome ed il titolo professionale di almeno un socio per ciascuna professione e, in sintesi, le attività professionali svolte dalla società. Nel caso della società di cui all'articolo 31 la ragione sociale contiene inoltre l'indicazione società tra professionisti in accomandita semplice, in forma abbreviata s.t.p.a.s.

6. Il nome di uno o più professionisti non più soci può essere conservato nella ragione sociale a condizione che il socio cessato non eserciti più la professione, che vi sia il suo consenso, espresso anche anteriormente alla cessazione, o dei suoi eredi, che sia introdotta nella denominazione un'indicazione idonea circa la cessazione della sua partecipazione e che nella società continui ad esercitare almeno uno dei professionisti che abbia esercitato nella società stessa insieme al socio cessato.

Art. 34

(Modificazioni statutarie)

1. L'atto costitutivo può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci salva diversa previsione statutaria.

Art. 35

(Invalidità)

1. La dichiarazione di nullità della società o la pronuncia di annullamento non pregiudicano l'efficacia degli atti compiuti in nome della società.

2. La sentenza che dichiara la nullità o pronuncia l'annullamento nomina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purchè professionisti esercenti la medesima professione della società.

3. La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.

4. La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o dall'annullamento dell'atto costitutivo.

Art. 36

(Utili e perdite)

1. Lo statuto determina la misura della partecipazione dei soci agli utili ed alle perdite che, in difetto, si ripartiscono in parti uguali.
2. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili.
3. Una quota degli utili, non superiore al 50 per cento, può essere attribuita ai soci in ragione dei conferimenti effettuati.

Art. 37

(Durata)

1. La durata della società è stabilita nell'atto costitutivo.
2. È in ogni caso consentito il recesso dalla società con preavviso di almeno un anno, salvo che ricorra una giusta causa.

Art. 38

(Amministrazione)

1. L'amministrazione della società tra professionisti spetta ai soci professionisti e non può essere affidata a terzi.
2. Salva diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
3. I soci accomandanti sono esclusi dall'amministrazione.

Art. 39

(Soci)

1. È escluso di diritto il socio cancellato o radiato dall'albo professionale con provvedimento definitivo.
2. La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società.
3. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti e con l'esercizio della medesima attività professionale a titolo individuale.

Art. 40

(Scioglimento)

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. I decreti legislativi di cui all'articolo 44 della presente legge possono prevedere ulteriori cause di scioglimento.
2. Possono essere nominati liquidatori solo soci professionisti.
3. Ciascun socio, verificatasi una causa di scioglimento della società, in ogni caso, previa comunicazione all'ordine professionale di appartenenza, può intraprendere in nome e conto proprio l'esercizio della relativa attività professionale.

Art. 41

(Responsabilità del professionista e della società)

1. Il professionista incaricato è responsabile dell'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile.
2. La società risponde, con il suo intero patrimonio, in solido con il socio o i soci incaricati della prestazione per gli eventuali danni subiti da terzi in conseguenza dell'espletamento dell'incarico professionale.

Art. 42

(Subentro di nuovi soci)

1. Le quote di partecipazione alla società tra professionisti possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo.
2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con uno o più eredi in possesso dei requisiti professionali e questi vi acconsentano.
3. Per il trasferimento della quota del socio accomandante si applica l'articolo 2322 del codice civile.

Art. 43

(Compensi, norme previdenziali e fiscali)

1. I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.
2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

3. L'attività professionale svolta in forma societaria dà luogo agli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l'attività individuale; i contributi di carattere integrativo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.

4. Ai fini fiscali il reddito della società è determinato in base all'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione degli utili, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli stessi.

5. I compensi percepiti per l'attività prestata negli organi amministrazione della società si considerano derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

6. I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi separati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono assoggettati a contribuzione a favore delle Casse di previdenza di appartenenza.

7. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, come redditi di capitale.

Art. 44

(Coordinamento)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge mediante uno o più decreti legislativi, le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella medesima, le norme di coordinamento con le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo deve in ogni caso conformarsi ai principi e criteri direttivi risultanti dalla presente legge e dalle altre leggi speciali in materia di professioni intellettuali non in contrasto con la presente legge, dai trattati internazionali e dalle direttive comunitarie, e deve comunque tenere conto delle specificità dei singoli ordinamenti professionali quali risultanti dalla normativa vigente in materia.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentiti i consigli nazionali degli ordini professionali, alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro centoventi giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo è tenuto a motivare l'adozione di disposizioni che non tengano conto del parere delle Commissioni parlamentari.

Art. 45

1. Il Governo è delegato ad emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un testo unico nel quale riunire e coordinare le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti con la legislazione vigente in materia di professioni intellettuali apportando esclusivamente le modifiche a tale fine necessarie.
2. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 44.

Art. 46

(Collegi professionali)

1. Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti si applicano anche ai «collegi professionali».
2. I collegi professionali, per l'accesso ai quali è prevista la formazione universitaria, assumono la denominazione di «ordini».

Art. 47

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'eventuale adeguamento dei contributi a carico degli iscritti.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1912**Art. 1.****1.1**

ZANCAN

Ovunque ricorra nel testo dopo la parola: «civile» aggiungere la seguente: «, penale» e modificare conseguentemente i restanti articoli del disegno di legge

1.2

ZANCAN

Al comma 1, al primo capoverso dell'articolo 80 ivi richiamato, dopo le parole: «processo civile» aggiungere: «e penale».

1.3

AYALA

Al comma 1, all'articolo 80 ivi richiamato al primo capoverso sopprimere le parole: «Nel processo civile, amministrativo contabile, tributario e negli uffici di volontaria giurisdizione» e conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

1.4

AYALA

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 dell'articolo 80 ivi richiamato con il seguente: «Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2».

Art. 2.**2.1**

AYALA

Al comma 1, all'articolo 81 ivi richiamato al capoverso 1 sopprimere le parole: «Nel processo civile, amministrativo contabile, tributario e negli uffici di volontaria giurisdizione».

2.2

AYALA

Al comma 1, all'articolo 81 ivi richiamato al capoverso 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione».

2.3

AYALA

Al comma 1, all'articolo 81 ivi richiamato al capoverso 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento inflitte nei cinque anni precedenti la domanda».

2.4

ZANCAN

Al comma 1, all'articolo 81 ivi richiamato al capoverso 2, lettera b) alla fine aggiungere le seguenti parole: «più gravi dell'avvertimento».

2.5

AYALA

Al comma 1, sostituire la lettera c) all'articolo 81 ivi richiamato con la seguente:

«c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni».

2.6

ZANCAN

Al comma 1, al capoverso 2 dell'articolo 81 ivi richiamato, alla lettera c) sostituire le parole: «a due anni» con le seguenti: «ad un anno».

2.7 (nuovo testo)

AYALA

Sostituire il capoverso 3 dell'articolo 81 ivi richiamato con il seguente:

«3. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento».

2.7

AYALA

Sostituire il capoverso 3 dell'articolo 81 ivi richiamato con il seguente:

«3. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento. La domanda di iscrizione non potrà essere presentata prima del decorso di cinque anni dall'irrogazione del provvedimento disciplinare».

Art. 3.**3.1**

ZANCAN

*Sopprimere l'articolo***3.2**

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 1, dell'articolo 81bis (L), richiamato sostituire le parole da: «scelto tra» fino alla fine con le seguenti: «a sua scelta fra quelli ricompresi fra gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 81. (L)».

3.0.1

CENTARO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Dopo l'articolo 82, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. L'autorità giudiziaria, nel liquidare i compensi di cui al comma 1, deve attenersi al parere del consiglio dell'ordine degli avvocati presso cui il difensore è iscritto nei limiti della somma dichiarata congrua, salva la correzione degli errori materiali.

1-ter. Se la domanda è ritenuta insufficientemente giustificata, il magistrato dispone che il cancelliere ne dia notizia al difensore invitandolo a provvedere alla prova. Se questi non risponde all'invito, o se la domanda non è accoglibile, il magistrato la rigetta con decreto motivato. Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda se integrata nei termini richiesti"».

3.0.2

AYALA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 83, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 1 dopo la parola: "spettanti" sono inserite le altre: "al difensore"».

Art. 5.**5.0.1**

AYALA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 129, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 1 dopo le parole: "nei casi previsti dalla legge" sono aggiunte: "con le modalità ed i limiti disposti all'articolo 102"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

154^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(2548) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001, approvato dalla Camera dei deputati*

(Esame)

Introduce l'esame il relatore PIANETTA (FI) rilevando come l'Accordo euromediterraneo di associazione, concluso il 25 giugno 2001 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica araba d'Egitto dall'altro, si inserisce nel significativo quadro della politica mediterranea dell'Unione europea, che si sviluppa attraverso tre strumenti principali: il partenariato euromediterraneo, istituito dalla dichiarazione di Barcellona del novembre 1995; la politica di prossimità rivolta ai paesi che si troveranno a condividere le frontiere terrestri o marittime della nuova Europa allargata; la strategia comune dell'Unione europea per la regione mediterranea.

I tre strumenti costituiscono gli elementi di un'unica strategia volta alla crescita democratica, politica ed economica dell'intera area mediterranea. Il partenariato euromediterraneo, a sua volta, si articola in tre settori di attività: cooperazione politica e di sicurezza, cooperazione economica e finanziaria, cooperazione nei settori sociale, culturale e umano.

Lo strumento indispensabile per l'attivazione e l'efficace attuazione del partenariato è rappresentato dagli Accordi bilaterali di associazione tra i paesi mediterranei e l'Unione europea. Si tratta di Accordi di durata illimitata che mirano a rafforzare i legami esistenti tra i firmatari, instau-

rando su basi equilibrate relazioni fondate sulla reciprocità, la compartecipazione e lo sviluppo nel rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo. L'Accordo si compone di 92 articoli ripartiti in 8 Titoli, che disciplinano i diversi settori in cui si esplica la cooperazione tra le Parti contraenti.

Sul merito di ciascun titolo, il Titolo I, che comprende gli articoli 3, 4 e 5, è incentrato sul dialogo politico tra le Parti quale strumento indispensabile per facilitare la progressiva convergenza di posizioni la reciproca comprensione e per promuovere la sicurezza e la stabilità nella regione mediterranea. Il Titolo II (articoli da 6 a 28) è dedicato alla libera circolazione delle merci. È infatti prevista la progressiva instaurazione di una zona di libero scambio tra l'Unione europea e l'Egitto, in conformità con le disposizioni stabilite dal GATT e dall'Organizzazione mondiale del commercio, nel corso di un periodo transitorio della durata massima di 12 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Il Titolo III (articoli 29 e 30), relativo al diritto di stabilimento e servizi, prevede la disponibilità delle Parti a concedere eventualmente il diritto di stabilimento delle società di una Parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione dei servizi ad opera delle società di una Parte verso destinatari situati nell'altra Parte. Il Titolo IV (articoli da 31 a 38) è relativo ai movimenti di capitali ed altre questioni economiche, mentre il Titolo V (articoli da 39 a 61) disciplina ampiamente la cooperazione economica, nel cui ambito di applicazione è compresa, tra l'altro, la lotta contro il riciclaggio del denaro (articolo 57), contro gli stupefacenti (articolo 58) e contro il terrorismo (articolo 59). Alla cooperazione in campo sociale, che rappresenta un altro fondamentale pilastro del partenariato euromediterraneo, è dedicato il Titolo VI (articoli da 62 a 71), nel quale sono contenute, tra l'altro, previsioni programmatiche in vista dell'attuazione della libera circolazione dei lavoratori, la loro integrazione sociale ed i connessi diritti previdenziali.

Il Titolo VII (articolo 72 e 73) concerne la cooperazione finanziaria, che completa il quadro di collaborazione economica delineato nel Titolo V prevedendo l'impiego di risorse finanziarie per l'ammodernamento dell'economia egiziana, l'adeguamento delle infrastrutture economiche, gli investimenti privati e l'attuazione delle politiche sociali.

Il Titolo VIII (articoli da 74 a 92) reca «Disposizioni istituzionali, generali e finali».

Come è prassi negli accordi di associazione, è prevista l'istituzione di un Consiglio di associazione e di un Comitato di associazione. La ratifica dell'accordo da parte del Parlamento italiano è ora assai urgente. La maggioranza dei 15 ha già ratificato e l'Italia è l'ultimo grande Paese mediterraneo a dover ancora ratificare l'intesa. Vi è inoltre il rischio che, qualora il processo di ratifica si protragga oltre il 1° maggio 2004 (data dell'ingresso ufficiale nell'Unione dei nuovi 10 Stati membri), non rientrando l'accordo di associazione nell'*acquis communautaire*, esso non sarebbe suscettibile di vincolare i nuovi membri dopo la loro adesione quanto alle materie in esso contenute non appartenenti alla competenza comunitaria

esclusiva. Pertanto, in considerazione del carattere di grande rilevanza che assume l'Accordo in esame anche nella prospettiva di una rapida implementazione delle direttrici della politica dell'Unione europea nell'area mediterranea in speciale connessione con l'Egitto guidato da Hosni Mubarak, tenendo conto, altresì, che l'accordo si è concluso nel 2001, auspica la pronta approvazione del disegno di legge di ratifica.

Il presidente PROVERA annuncia alla Commissione che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione Affari costituzionali.

Dà quindi lettura del parere della Commissione Bilancio, anch'esso favorevole nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2004 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2004, nonché nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2004 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2004-2006.

Si apre quindi la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, replica il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario BACCINI auspica la pronta ratifica del disegno di legge in esame sottolineandone l'urgenza anche in relazione alla ormai prossima conclusione del semestre di presidenza dell'Unione europea dell'Italia che risulta essere tra gli ultimi Paesi a dover ancora concludere il procedimento di ratifica.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(2547) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore Calogero SODANO (*UDC*) rilevando che l'Accordo tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese sui trasporti marittimi è stato firmato nel 1972 e ratificato dal nostro paese nel 1974. In seguito sono state approvati ed adottati alcuni atti comunitari, in particolare il Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, ed il Regolamento (CEE) n. 3577/92, anch'esso del Consiglio, del 7 dicembre 1992, che incidono direttamente od indirettamente sui rapporti regolati dall'Accordo italo-cinese.

In questo contesto, con parere motivato ex articolo 226 del Trattato di Maastricht, la Commissione europea ha ritenuto gli articoli I e IV del-

l'Accordo italo-cinese non conformi alle disposizioni comunitarie, imponendo di fatto una revisione del trattato. Da ciò trae origine il Protocollo di modifica in esame, che l'Italia ha provveduto a negoziare, come da indicazioni comunitarie e quindi a firmare nel giugno del 2002. Le disposizioni contestate dalla Commissione europea concernono, in particolare, all'articolo I del Trattato, la clausola di ripartizione dei carichi, ritenuta lesiva del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi, e, all'articolo IV, l'esclusiva concessa alle navi italiane nell'effettuazione dei servizi di cabotaggio. Nonostante il «capitolo Cina» in questo momento si presti a considerazioni ampie di carattere economico e politico, dal punto di vista tecnico il Protocollo in esame appare come un atto necessario, stanti le indicazioni provenienti dalla Commissione europea.

In relazione all'articolato, precisa innanzitutto che viene abrogato e sostituito sostanzialmente l'articolo I, in modo da garantire i principi di libertà di navigazione marittima, l'eliminazione di ogni ostacolo a tale navigazione e l'astensione dall'adottare misure discriminatorie in conformità alla normativa internazionale e, per l'Italia, anche alla normativa comunitaria. Viene altresì garantita la possibilità di partecipazione delle navi possedute o operate dalle società di navigazione dell'altra Parte contraente al trasporto di carichi o passeggeri tra i porti dei due Paesi o tra i porti di ciascuna Parte contraente ed i porti dei Paesi terzi.

Il Protocollo avrà le stesse modalità di durata e di denuncia previste dall'Accordo del 1972 ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le due Parti contraenti avranno proceduto a comunicare ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali interne di ratifica.

Il disegno di legge di ratifica, pur richiedendosi il parere della Commissione bilancio del Senato, non sembra prevedere oneri finanziari; ne auspica, anche per tale ragione, una rapida approvazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2488) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore Calogero SODANO (UDC) osservando come in materia di unificazione delle norme di diritto privato internazionale relative al trasporto aereo l'atto internazionale di riferimento sia la Convenzione di Varsavia del 1929, successivamente emendata più volte: con il protocollo dell'Aja del 1955, la Convenzione di Guadalajara del 1961, il protocollo del Guatemala e quelli di Montreal del 1975. Tali interventi avevano creato nella materia un *corpus* giuridico frammentato. Per garantire la chiarezza sulle disposizioni in vigore ed allo stesso tempo attualizzarle, nel 1999, l'Organizzazione internazionale per l'aviazione ci-

vile (ICAO), ha convocato una Conferenza internazionale per riscrivere una Convenzione completamente nuova, che aggiornasse e riordinasse l'intera materia. La Convenzione siglata a Montreal il 28 maggio 1999 si applica a tutti i trasporti internazionali di persone, bagagli e merci effettuati con aeromobile da un'impresa di trasporto aereo, anche se quest'ultima è un soggetto di diritto pubblico.

Il Capitolo II contiene disposizioni puntuali per quel che riguarda la documentazione che deve essere rilasciata in occasione del trasporto di persone, bagagli e merci. Il nucleo più importante della Convenzione è quello che definisce il regime di responsabilità del vettore nei confronti del passeggero, che sarà illimitata in caso di morte, di lesioni (sia corporali che mentali), di danni ai bagagli o alle merci trasportate per il fatto stesso che l'evento che li ha causati si sia prodotto a bordo dell'aeromobile o durante le operazioni di imbarco e di sbarco. Il vettore è responsabile anche dei danni causati dal ritardo nel trasporto, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure possibili per evitare il danno stesso o che tali misure non erano adottabili. Il vettore è sollevato da responsabilità solo nel caso in cui il beneficiario del risarcimento abbia provocato o abbia contribuito al verificarsi del danno. Se le leggi nazionali lo richiedono, il vettore è tenuto al pagamento anticipato di una somma per far fronte a bisogni economici immediati in caso di morte o lesione del passeggero, ma questo non corrisponderà ad un riconoscimento di responsabilità.

Le materie disciplinate dalla Convenzione rientrano in parte nelle competenze che oggi spettano all'Unione europea. Attualmente è in vigore il Regolamento CE 2027 del 1997 del Consiglio, avente ad oggetto la «responsabilità del vettore per morte o lesioni del passeggero nell'ambito del trasporto aereo», già sostanzialmente compatibile con la Convenzione. Tuttavia l'Unione europea ha già messo a punto un nuovo regolamento, emendativo del precedente, e pienamente compatibile, anche nell'impianto formale, con la disciplina dettata dalla Convenzione. L'Unione ratificherà la Convenzione dopo aver approvato tale regolamento, che, a quel punto sarà di riferimento anche per tutti i Paesi membri. L'Italia, infatti, sarà comunque tenuta a conformarsi al regolamento CE che a sua volta è ispirato alla Convenzione di Montreal. Tecnicamente la Convenzione entrerà in vigore dopo la trentunesima ratifica. In proposito, ricorda, come già rilevato dal Governo nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati, che il disegno di legge di ratifica in esame giunge con quattro anni di ritardo rispetto alla stipula della Convenzione e vede l'Italia come l'ultimo dei paesi ratificanti nell'ambito dell'Unione europea.

In conclusione, invita la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul disegno di legge di ratifica, che peraltro non comporta alcun onere per il bilancio statale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2460) Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore CASTAGNETTI (*FI*) rilevando come il Consiglio dell'Unione europea, tenutosi dal 30 novembre 1° dicembre 2000, ha adottato un atto che stabilisce, sulla base dell'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione Europol, ratificata ai sensi della legge 23 marzo 1998, n. 93, un Protocollo che modifica l'articolo 2 ed il relativo allegato della Convenzione medesima.

Sulla base di tale modifica, l'Europol sarà competente nella materia del riciclaggio e detta area sarà da ritenersi, come le altre sinora assegnate, primaria per le sue attività. Il Protocollo è ora soggetto all'approvazione dei Parlamenti nazionali per la ratifica. Obiettivo dell'Ufficio europeo di polizia, secondo l'articolo 2 della vigente Convenzione, è quello «di migliorare l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione, al fine di prevenire e combattere il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti ed altre forme gravi di criminalità internazionale, purché esistano indizi concreti di una struttura o di un'organizzazione criminale e purché due o più Stati membri siano lesi dalle summenzionate forme di criminalità in modo tale da richiedere, considerate l'ampiezza, la gravità e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri».

L'ambito di competenza dell'Ufficio europeo di polizia può essere esteso mediante decisioni del Consiglio, che può incaricare Europol di occuparsi di altre forme di criminalità tra quelle enumerate nell'allegato della Convenzione medesima. Le aree del mandato identificabili dalla Convenzione Europol e dagli atti del Consiglio che ne hanno esteso le competenze sino all'ultima decisione del Consiglio tenutosi il 30 novembre-1° dicembre 2000, erano limitate ai seguenti fenomeni criminali: traffico degli stupefacenti; traffico del materiale nucleare e radioattivo; traffico degli autoveicoli di provenienza furtiva; immigrazione clandestina; tratta degli esseri umani; contraffazione di monete e di altri mezzi di pagamento.

La Convenzione istitutiva dispone che, oltre alle competenze attualmente definite e limitate a determinati fenomeni criminali, Europol è, altresì, competente per i reati di riciclaggio di denaro collegati, nonché per i reati connessi. Nella vigente Convenzione, quindi, il riciclaggio di denaro non assume una autonoma valenza di reato, essendo invece previsto solo in quanto fenomeno criminale collegato ai reati per i quali Europol è competente (articolo 2, paragrafo 3, della Convenzione).

Le nuove prospettive aperte dal Trattato sull'Unione europea, così come modificato dal Trattato di Amsterdam, nell'area della cooperazione di polizia, acquistano un particolare rilievo all'articolo 30, ove, tra l'altro, si legge, al paragrafo 1, lettera *b*), che essa comprende «la raccolta, l'ar-

chiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio, in particolare attraverso Europol, delle pertinenti informazioni, comprese quelle in possesso dei servizi incaricati dell'applicazione della legge riguardo a segnalazioni di transazioni finanziarie sospette, nel rispetto delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali».

A seguito della firma del Trattato, è stato elaborato un apposito «Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia». In tale Piano, tra le misure da intraprendere nella cooperazione di polizia entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del Trattato è previsto, per quanto concerne Europol, tra l'altro, l'istituzione di «un sistema di scambio di informazioni e di analisi sul riciclaggio del denaro».

Nel settore in esame un nuovo impulso è stato fornito dalle conclusioni del Consiglio europeo straordinario dei Capi di Stato e di Governo tenuto a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 che, nell'area della cooperazione di polizia, ha sottolineato la centralità dell'Europol nella lotta al crimine internazionale. In particolare, il Consiglio europeo si è pronunciato per l'estensione della competenza dell'Europol al riciclaggio in generale, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivino. A tal fine, la Presidenza di turno portoghese ha presentato un atto del Consiglio modificativo della Convenzione Europol – prevedendo un Protocollo – e su tale testo sono proseguiti i lavori della Presidenza francese che hanno condotto all'approvazione del medesimo.

Il Protocollo va ad incidere sul testo originario della Convenzione in modo tale che Europol abbia una competenza autonoma sui reati di riciclaggio, ma che non per questo, indirettamente, assuma ulteriori competenze in merito alla persecuzione di altre fattispecie criminose. Il nuovo testo si limita, infatti, ad estendere le competenze di Europol al riciclaggio precisando che, per ogni area di criminalità di competenza di Europol, sono ricompresi i reati connessi, ma sono esclusi «i reati presupposto delle attività illecite di riciclaggio di denaro, forme di criminalità rispetto alle quali Europol non è competente». Alla decisione del Consiglio europeo è allegata una dichiarazione con la quale si afferma che «per dar seguito alle conclusioni 55 e 56 del Consiglio europeo di Tampere, il Consiglio ritiene utile studiare la definizione di riciclaggio nell'allegato della Convenzione Europol, tenendo conto delle conseguenze dei lavori in corso in seno al Consiglio sulla direttiva «riciclaggio» e sulla decisione quadro».

Per le considerazioni che precedono, auspica che si possa pervenire ad una rapida approvazione del disegno di legge in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

102^a Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Berselli.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE ipotizza per martedì 13 gennaio 2004 l'effettuazione della missione presso la Scuola di amministrazione e commissariato dell'Esercito di Maddaloni, già deliberata nella seduta dello scorso 5 novembre.

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2276) NIEDDU ed altri. – *Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza e della guerra di Liberazione*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Rinvio dell'esame)

Il presidente CONTESTABILE, constatata l'assenza del relatore Manfredi, dovuta a motivi di salute, propone alla Commissione di rinviare alla prossima seduta l'inizio dell'esame dei provvedimenti in titolo.

La Commissione unanime conviene sulla proposta del Presidente.

IN SEDE DELIBERANTE

(1435-B) Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

Il presidente CONTESTABILE ricorda che la Commissione Affari Costituzionali aveva espresso parere non ostativo nella giornata di ieri, mentre la Commissione Bilancio si è pronunciata, in data odierna, in senso favorevole, pur nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2004 restino confermati, in quanto già indicati nelle relative finalizzazioni, le risorse degli accantonamenti di fondo speciale utilizzate per la copertura dei correlati oneri a decorrere dall'anno 2004. Dà quindi la parola al relatore Collino per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Il relatore COLLINO (AN) esordisce sottolineando la natura emergenziale del provvedimento, in quanto finalizzato alla limitazione dell'esodo del personale dell'Aeronautica militare preposto al controllo del traffico aereo che rischia ormai di compromettere la stessa efficienza operativa della Forza armata in un settore di cruciale importanza per la sicurezza collettiva.

In particolare, prosegue il relatore, l'attività di controllo dello spazio aereo condotta dall'Aeronautica militare consiste principalmente nel regolare l'attività di volo degli aeromobili militari e di quelli civili e nel concorrere, unitamente al controllo della difesa aerea, alla guida di interventi militari contro vettori potenzialmente pericolosi per la sicurezza del volo e degli obiettivi al suolo. A tale scopo provvede mediante la qualificazione e l'impiego di ufficiali e sottoufficiali che, secondo quanto stabilito dalla legge 1° luglio 1966 n. 537, debbono essere in possesso di specifica abilitazione, ottenuta a seguito del superamento di specifici corsi formativi. L'*iter* formativo attualmente vigente prevede il conseguimento delle qualifiche di controllore traffico aereo di aerodromo (o di torre) con una durata di circa 35 settimane, controllore di avvicinamento (o procedurale), per il quale è necessario il conseguimento della qualifica di controllore e che ha durata di 39 settimane ed infine di controllore di regione militare (o di avvicinamento e sorveglianza radar), che ha durata di un mese, per accedere al quale è necessario sia aver conseguito le due qualifiche precedenti sia avere effettuato un periodo di 6 mesi di *on job training*.

Il relatore rileva quindi che si tratta di una formazione assai lunga e complessa, che richiede un impegno di risorse stimate complessivamente a circa 22.000 euro pro capite, e ciò senza considerare né i compensi del personale impiegato nella formazione medesima né i costi di ammortamento delle attrezzature impiegate. Inoltre, proprio per questo motivo, si tratta di personale fortemente richiesto dal comparto civile, che in questo modo può limitare i costi di formazione altrimenti rilevantissimi. Di conseguenza, allo scopo di assicurarsi una congrua permanenza in servizio di questo personale altamente qualificato, l'Aeronautica prevede che esso, in

correlazione al superamento dei vari corsi, contragga ferme di servizio di congrua durata. Il periodo di tali ferme, a seguito della istituzione dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), si è progressivamente incrementato, nel tentativo di scongiurare l'esodo del personale in possesso di maggiore qualificazione, attratto da migliori condizioni retributive. Esso attualmente è pari, nel caso di raggiungimento della massima abilitazione, a complessivi 10 anni. Tuttavia tale periodo, pur significativo, finisce per non essere sufficiente ad evitare il fenomeno dell'esodo, giacchè in effetti il personale termina tali obblighi intorno ai 32 anni e quindi ha la possibilità di maturare un congruo periodo di esperienza qualificata anche presso l'ENAV.

Sulla base di tali rilievi, il provvedimento in titolo prevede limitatamente per il personale che ha conseguito la massima abilitazione e che ha già assolto le ferme previste, ulteriori cinque ferme biennali, cui sono correlati premi di importo crescente (pari complessivamente a 43.382,38 euro) per incrementare la fidelizzazione dei beneficiari. Inoltre una seconda previsione chiarisce che al personale che si trova nella fascia anagrafica - professionale maggiormente appetita dall'ENAV (fino a 45 anni di età) ma che sia impossibilitato, per motivi anagrafici, a contrarre praticamente entro il quarantacinquesimo anno di età tutte le ferme previste, l'importo teoricamente spettante ma che non è stato effettivamente percepito sarà corrisposto, in un'unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età previsti per la cessazione dal servizio.

Procede infine alla disamina delle principali modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. In particolare le modificazioni apportate all'articolo 1 ed al 1° comma dell'articolo 2 tendono a definire la platea dei beneficiari ancorandola saldamente al fatto che le ferme decennali contratte siano da riferire esclusivamente all'impiego nel settore del traffico aereo e nel contempo che per essere destinatari dei benefici occorre essere in possesso della massima abilitazione prevista. Ciò dovrebbe evitare che una interpretazione strumentale possa ammettere alle ferme in questione soggetti che hanno contratto in precedenza ferme obbligatorie per la durata complessiva di dieci anni per la frequenza anche di altri corsi e che non hanno conseguito la massima qualifica nel settore del controllo del traffico aereo. Le modificazioni apportate al 2° comma dell'articolo 2, invece, incrementano da 42 a 45 anni il limite anagrafico per cui il personale qualificato controllore, può contrarre le ferme introdotte, usufruendo dei relativi premi di rafferma. La norma, peraltro, mutua una analoga disposizione recata dalla legge n. 42 del 2000 in riferimento alle disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti. Infine, il comma aggiuntivo al medesimo articolo 2, prevede che al personale che si trovi nella fascia di età compresa tra i 45 e i 50 anni (a cui non è possibile richiedere la contrazione di ulteriori ferme) sia corrisposto, qualora collocato in congedo per limiti di età, un premio pari al 50 per cento di quello stabilito. Anche questa norma, in ogni caso, mutua una analoga disposizione contenuta nella legge n. 42 del 2000, la quale si caratterizza quindi come strumento normativo tipo per fronteggiare i fenomeni in questione. In conse-

guenza delle modifiche apportate è stata inoltre modificata anche la clausola di copertura finanziaria. In essa, al comma 5 è stata peraltro inserita la cosiddetta «clausola di salvaguardia del non superamento degli oneri» non apposta durante l'esame al Senato in quanto era ancora in itinere la conversione del decreto Legge 6 settembre 2002 n. 194 che la prevedeva.

Conclude auspicando una sollecita approvazione del provvedimento.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale e dà notizia dell'avvenuta presentazione di un ordine del giorno da parte del senatore Bedin (0/1435-B/1/4^a *pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna*).

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) pone l'accento sulla necessità di includere, stante l'evidente identità delle mansioni concretamente svolte, anche i controllori della Difesa aerea nell'ambito dei benefici riservati dal disegno di legge in titolo al personale dell'Aeronautica militare addetto al traffico aereo. Illustra quindi l'ordine del giorno 0/1435-B/1/4^a e ne auspica l'accoglimento da parte del Governo.

Il senatore PALOMBO (*AN*), nell'esprimere il suo apprezzamento per le considerazioni svolte dal relatore Collino, osserva che sarebbe quanto mai opportuno superare, in un prossimo futuro, il carattere eminentemente emergenziale del provvedimento in titolo attraverso una riforma di ampio respiro in grado di eliminare le evidenti disparità di trattamento sussistenti tra i controllori di volo militari e quelli civili, e ciò allo scopo di introdurre delle misure definitive volte a frenare il continuo e preoccupante esodo dall'Aeronautica militare di personale altamente qualificato.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore COLLINO (*AN*) dichiara di rimettersi a quanto sarà affermato dal rappresentante del Governo, replica agli intervenuti il sottosegretario BERSELLI auspicando una sollecita approvazione del provvedimento in titolo, anche in ragione del fatto che le esigenze ad esso sottese risultano ampiamente condivise da tutti i Gruppi parlamentari. Con riferimento ai rilievi formulati dal senatore Bedin, osserva quindi che l'accoglimento di eventuali proposte modificative, comporterebbe un ulteriore esame del provvedimento presso la Camera dei deputati e la sua approvazione in data posteriore all'entrata in vigore della legge finanziaria del 2004, con conseguente impossibilità di usufruire degli stanziamenti di bilancio attualmente previsti per il 2003.

Dichiara infine, a nome del Governo, di accogliere l'ordine del giorno 0/1435-B/1/4^a come raccomandazione.

Si procede, quindi, alle dichiarazioni di voto.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*), pur riconoscendo la fondatezza delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo in sede di replica, auspica che le problematiche evocate dal senatore Bedin possano trovare al più presto una concreta soluzione, eventualmente attraverso l'approvazione di un apposito provvedimento legislativo.

Conclude annunciando, a nome del Gruppo DS-L'Ulivo, il voto favorevole.

Il senatore PERUZZOTTI (*LP*), nel preannunciare il voto favorevole a nome del gruppo Lega Padana, auspica l'introduzione di una riforma generale volta ad impedire l'esodo di personale altamente specializzato da tutte le Forze armate.

Il senatore ZORZOLI (*FI*) invita il Governo a prestare la massima attenzione in ordine a tutte le problematiche relative al continuo esodo verso le carriere civili del personale militare specializzato. Annuncia quindi, a nome del Gruppo Forza Italia, il voto favorevole.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), pur prendendo atto della ragionevolezza delle argomentazioni addotte dal sottosegretario Berselli in sede di replica, osserva che la problematica da lui sottolineata in sede di discussione generale rimane comunque degna della massima attenzione.

Conclude annunciando, a nome del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, il voto favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il presidente CONTESTABILE osserva che, essendo stato accolto dal Governo come raccomandazione, l'ordine del giorno 0/1435-B/1/4^a non verrà posto in votazione.

Con distinte votazioni, e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, sono separatamente poste ai voti le modifiche introdotte in seconda lettura dall'altro ramo del Parlamento: sono pertanto approvati il comma 1 dell'articolo 1 e l'articolo 1 nel suo complesso; i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 e l'articolo 2 nel suo complesso; i commi da 1 a 6 dell'articolo 3 e l'articolo 3 nel suo complesso.

Il presidente CONTESTABILE, previa verifica del numero legale, pone infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2572) *Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore*, approvato dalla Camera dei deputati.

(1574) NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze armate

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in titolo il relatore ZORZOLI (FI), osservando che esso porta a definitivo compimento il processo di professionalizzazione delle Forze armate che, nato con la legge 14 novembre 2000 n. 331 («Norme per l'istituzione del servizio militare professionale»), trova la sua disciplina attuativa nel decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215 («Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale»), recentemente modificato con il decreto legislativo 31 luglio 2003 n. 236.

In particolare, l'impianto normativo realizzato nella precedente legislatura si è dimostrato, quanto alla validità della scelta strategica operata, di un certo successo, in quanto la riduzione quantitativa degli organici si è rivelata ampiamente compensata dal salto qualitativo effettuato dalle Forze armate che, con un andamento costantemente positivo, hanno incrementato, pur in una fase di perdurante assestamento sul piano ordinativo ed organizzativo, l'efficienza dei reparti operativi ed il numero di unità destinabili, in relazione a questa accresciuta efficienza, all'impiego più sofisticato nei contesti multinazionali.

Relativamente agli impieghi multinazionali ciò ha permesso di raggiungere il lusinghiero risultato di impiegare contemporaneamente circa 10.000 uomini nei vari scacchieri internazionali, con contributi di forze, in talune missioni, anche di significativo livello.

Peraltro, anche in Italia la robusta disponibilità di volontari in ferma annuale, affiancata, anche se in percentuale via via decrescente, dal personale di leva, garantisce il funzionamento dell'apparato di sostegno sul territorio nazionale e partecipa significativamente, soprattutto in relazione alla recente necessità di incrementare le misure di sicurezza dei punti sensibili in funzione antiterrorismo, ad interventi di concorso con le Forze di polizia nonché ad interventi in caso di pubbliche calamità.

Il modello dunque non è reversibile ed un periodo di transizione molto ampio finirebbe per rallentare gli stessi processi di ristrutturazione interna con rischi di ritorno all'indietro. È tuttavia da evidenziare che, per centrare i *target* di efficienza appena delineati, l'intervento legislativo non può limitarsi ad una mera anticipazione della scadenza della sospensione del servizio obbligatorio di leva. Ciò in quanto la osservazione dei flussi dei reclutamenti e della rispondenza degli incentivi occupazionali ad essi connessi, effettuata in questo periodo di vigenza dei provvedimenti legislativi adottati nel biennio 2000-2001, ha evidenziato la necessità di mettere ulteriormente a punto il sistema in quanto altrimenti, in assenza di correttivi, una volta venuta meno la obbligatorietà del servizio di leva -anche alla scadenza stabilita- si rischia concretamente di non potere raggiungere, relativamente alla categoria dei volontari, i volumi organici previsti dal decreto legislativo 215 e quindi di pregiudicare la stessa attendibilità del modello professionale prescelto.

Infatti, mentre i reclutamenti di volontari in ferma annuale, soprattutto in ragione della vigenza degli obblighi di leva e dei benefici di norma concessi a questo personale, assicurano il totale soddisfacimento delle esigenze programmate, il reclutamento dei volontari in ferma breve (figura peraltro che, in ragione di una più prolungata permanenza in servizio, ottimizza al meglio il rapporto costo-efficacia tra la fase di addestramento e quella di impiego operativo) non assicura, soprattutto in una visione prospettica, il conseguimento degli obiettivi.

In primo luogo le riserve di posti previste per il transito in servizio permanente delle carriere iniziali delle Forze armate e delle altre amministrazioni si sono rivelate, in valore assoluto, del tutto insufficienti a soddisfare la richiesta dei volontari ritenuti idonei, mentre in secondo luogo questi sbocchi occupazionali, ancorché insufficienti, rimangono pure sostanzialmente indeterminati per tutta la durata della ferma contratta.

La conseguenza di tale situazione è che, finora, il gettito di volontari in ferma breve ammessi alla ferma con i reclutamenti ordinari è risultato inferiore rispetto a quanto programmato e la situazione, in questa fase iniziale, è stata parzialmente compensata solo mediante la attivazione di concorsi straordinari. Parimenti, in questa prima fase la restituzione inattiva alla vita civile dei volontari è stata evitata solo grazie alle possibilità di assorbimento profferte dai concorsi straordinari effettuati dalle altre amministrazioni per l'incremento degli organici nonché da una alimentazione, parimenti straordinaria e quindi non ripetibile, dei ruoli del servizio permanente delle Forze armate.

L'esigenza è peraltro destinata ad accentuarsi a seguito della anticipazione di due anni della completa professionalizzazione delle Forze armate. A quella data, infatti, l'entità di VSP e VFB sarà prevedibilmente non superiore alle 60.000 unità, con conseguente necessità di completare gli organici previsti (96.000 unità) con ben 36.000 uomini.

Osserva quindi che il disegno di legge approntato dal Governo, per assicurare un soddisfacente bacino di reclutamento, ipotizza una rimodulazione della durata delle ferme. In particolare, per quanto attiene alla ferma prefissata della durata di un anno, allo scopo di consentirne la adeguata alimentazione, è stato previsto che la contrazione di questa ferma sia requisito preliminare per la effettuazione dei concorsi nelle amministrazioni ove, secondo la legislazione vigente, sono riconosciute particolari riserve di posti ai Volontari. Tale soluzione consente di raggiungere un duplice obiettivo: da un lato, questa sorta di preliminare *job training*, cui il giovane viene avviato, soddisfa l'esigenza delle Forze armate di disporre di una adeguata aliquota di personale cui, sostanzialmente, affidare gli stessi compiti ora assolti dai volontari in ferma annuale (pur se nella nuova figura al periodo di disponibilità operativa occorre sottrarre i tempi necessari all'assolvimento delle attività concorsuali per l'accesso alle amministrazioni «vocazionali»); dall'altro, consente alle amministrazioni riceventi di immettere nei propri ruoli personale che, per l'addestramento ricevuto e l'esperienza di servizio nel frattempo maturata necessiterà, dopo l'arruolamento/assunzione, di un periodo di formazione iniziale senz'altro più con-

tenuto rispetto a quello attualmente necessario ai giovani che attualmente provengono direttamente dalla vita civile.

Questo personale, al termine della ferma annuale, accede direttamente alle carriere iniziali delle amministrazioni cui aspira secondo le percentuali che la legislazione vigente riserva ai civili e cioè nella misura del 30 per cento per l'Arma dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di Finanza; del 55 per cento per la Polizia di Stato, per il Corpo forestale dello Stato e per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (questo Corpo, come vedremo in modo più approfondito in seguito, è stato espunto dal sistema durante l'esame del testo alla Camera dei deputati); del 40 per cento per il Corpo della Polizia penitenziaria. Il resto del personale vincitore del concorso, invece, (vale a dire il 70 per cento per l'Arma dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di Finanza; il 45 per cento per la Polizia di Stato, per il Corpo forestale dello Stato e, nella prima stesura del provvedimento, per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; il 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa) accederà alle carriere di cui sopra secondo le modalità già previste dallo stesso decreto legislativo 215, e cioè al termine di una ulteriore ferma pluriennale (ipotizzata dal decreto legislativo 215 pari a 5 anni, attualmente pari ancora a tre anni e determinata nel disegno di legge governativo in 4 anni) trascorsa presso le Forze armate. Il personale non vincitore di concorso, invece, al termine della ferma annuale sarà collocato in congedo, salvo che non voglia trattenersi in servizio per un ulteriore anno per ripartecipare ad un secondo concorso.

Per quanto attiene invece alla ferma prefissata di durata pluriennale, la sua durata, rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 215, viene ridotta di un anno (da 5 anni a 4 anni) e, in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 215, si prevede che ad essa acceda il personale al termine della ferma annuale.

Allo scopo, tuttavia, di correlare la assunzione di tale ferma a sbocchi professionali certi, il personale ammesso sarà solo quello a cui, in base alle percentuali di riserva di posti previste dal decreto legislativo 215, è riservato l'accesso alle amministrazioni «vocazionali», e quello che desidera proseguire la propria carriera all'interno delle Forze armate. Esso, quindi, diversamente da quanto succede oggi, nel momento in cui contrae la ferma ha già la certezza della immissione nella carriera iniziale cui aspira, previa la sola verifica del mantenimento dei requisiti psicofisici accertati durante il periodo di ferma annuale. Anche in questo caso, a sostanziale invarianza del quadro normativo vigente, per effetto della correlazione certa tra impegno a tempo determinato nelle Forze armate e sbocco professionale si determina per il giovane interessato un incentivo fortissimo che, abbinato ad una revisione del trattamento economico dovrebbe assicurare il raggiungimento degli obiettivi di reclutamento. In questo contesto, relativamente alla sola ipotesi di scelta vocazionale per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, la previsione di periodi di rafferma ha il solo scopo di consentire al personale idoneo ma non utilmente collocato in quello specifico concorso di potere essere ammesso a quello successivo riamando in costanza di servizio.

Le soluzioni individuate, secondo le valutazioni del Governo, consentiranno di raggiungere l'entità complessivamente prevista a regime per i volontari di truppa (103.803 unità) e nel contempo permetterà di soddisfare l'ulteriore esigenza di carattere operativo consistente nella necessità di avere disponibile una entità sufficiente di volontari con età inferiore ai 30 anni, costituita dai VFP1, dai VFP4 e dal personale dei VSP appartenente alle più giovani fasce di età.

Essa, inoltre, in un necessario contesto di bilanciamento delle esigenze di ogni amministrazione che concorrono a costituire il comparto «sicurezza e difesa», minimizza anche l'impatto sull'accesso nelle carriere delle Forze di polizia e nel Corpo militare della Croce Rossa. Infatti, relativamente al periodo di ferma annuale, propedeutico per l'accesso a questi ruoli, il ritardo nella assunzione dei vincitori dei concorsi si riduce, in effetti, a qualche mese. Inoltre, anche in riferimento ai tempi dell'accesso dopo la ferma pluriennale occorre evidenziare che il ritardo di un anno determinatosi, rispetto alla legislazione vigente, per effetto della maggiore lunghezza della ferma introdotta dal disegno di legge (quattro anni) rispetto a quella attuale (tre anni), è in effetti parzialmente riassorbito dallo stesso meccanismo di transito. Secondo la legislazione attuale la graduatoria di merito (per valutare il servizio prestato ed i titoli acquisiti) si determina solo dopo la conclusione della ferma e l'effettivo accesso alla nuova amministrazione non può che essere differito di qualche mese rispetto al termine della ferma stessa. Al contrario con il sistema in atto il giovane sa già, al momento della assunzione della ferma quadriennale, di essere stato utilmente collocato in graduatoria e quindi all'approssimarsi della fine della ferma l'unico adempimento che egli deve effettuare è la verifica del mantenimento dei requisiti psicofisici a suo tempo accertati.

Peraltro, non sembrano pertinenti, per sostanziare la impercorribilità della soluzione prescelta, le osservazioni per cui l'alimentazione delle carriere iniziali delle Forze di polizia attraverso la contrazione di una ferma nelle Forze armate introdurrebbe elementi di discriminazione in danno alle donne ovvero che in questo modo le Forze di polizia stesse risulterebbero impoverite nella selezione del proprio personale.

Il disegno di legge governativo si preoccupa inoltre di incentivare la loro appetibilità anche sotto il profilo più strettamente economico, mediante sia un innalzamento delle percentuali di calcolo della paga giornaliera sia l'attribuzione, ai volontari raffermati dopo la ferma quadriennale, del parametro stipendiale e degli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Di conseguenza, il volontario in ferma prefissata di un anno, rispetto alla omologa figura del volontario in ferma annuale (che percepisce la paga del militare di leva più il 50 per cento della paga giornaliera del volontario in ferma breve al 1° anno di ferma, per corrispondenti circa 500 euro), percepirà una paga mensile che va dai 755 euro (60 per cento della retribuzione del VSP, per i primi tre mesi in cui riveste il grado di soldato) agli 880 euro (70 per cento della medesima retribuzione per gli ul-

teriori 9 mesi in cui riveste il grado di caporale), mentre il volontario in ferma prefissata quadriennale, rispetto alla omologa figura del volontario in ferma breve (che il primo anno percepisce una paga mensile che va, in relazione al grado rivestito, dal 50 al 60 per cento della retribuzione mensile relativa al grado iniziale del VSP, pari quindi a 730 euro per i primi tre mesi – fin quando rimarrà soldato – e ad 860 euro degli altri nove mesi – quando fosse promosso caporale –, e per i successivi 2 anni percepisce una paga mensile commisurata al 70 per cento della retribuzione mensile del VSP, pari a circa 980 euro), percepisce, per tutta la ferma ed indipendentemente dal grado rivestito, il 70 per cento della retribuzione mensile del VSP, pari a circa 980 euro). Infine, il volontario in ferma prefissata quadriennale rafferma, rispetto alla omologa figura del volontario in ferma breve rafferma, che continua a percepire la stessa retribuzione (980 euro) percepirà tutto il trattamento economico spettante al grado iniziale del volontario in servizio permanente, pari circa 1.260 euro.

Infine, il provvedimento prevede l'adeguamento alle misure recate dal disegno di legge di disposizioni legislative vigenti ed il conferimento di una delega legislativa per armonizzare le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 215 del 2001. Nelle disposizioni transitorie e finali, infine, si prevede: la possibilità di determinare annualmente, nel regime transitorio, la consistenza dei volontari in ferma prefissata ed in rafferma delle Forze armate in relazione all'evoluzione dei reclutamenti, al fine di renderla compatibile anche con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti; la possibilità che fino al 2020 le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale non direttivo possano essere devolute in aumento della consistenza degli altri ruoli dello stesso personale non direttivo; un contingente provvisorio di personale, determinato annualmente e progressivamente decrescente in numero, con lo scopo di inquadrare, formare ed addestrare, nel regime transitorio, i volontari in ferma prefissata di un anno; disposizioni per i concorsi nel biennio 2004-2005 nelle carriere iniziali delle altre amministrazioni estranee alle Forze armate, riservate soprattutto agli ausiliari di queste amministrazioni; una relazione annuale al Parlamento nella quale il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato di reclutamento nelle carriere iniziali presso le altre amministrazioni, prospettando le esigenze per le conseguenti, eventuali azioni correttive.

Il relatore procede quindi alla disamina del disegno di legge n. 1574, d'iniziativa dei senatori Nieddu ed altri. Al riguardo, osserva che esso lascia inalterata la dinamica di alimentazione dei ruoli prefigurata dalla legge n. 331 del 2000 e dal decreto legislativo n. 215 del 2001. In questa ottica, pertanto, l'incremento degli arruolamenti si prevede possa essere raggiunto migliorando esclusivamente gli incentivi di ordine economico, costituiti dal superamento, per tutti coloro che contraggono una ferma, indipendentemente dalla sua durata e dal grado rivestito, del concetto di paga e della attribuzione del trattamento economico del grado iniziale

del volontario in servizi permanente. Tuttavia, tale disposizione contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge risulterebbe, a suo avviso, assai onerosa, considerando che la ipotesi di riconoscimento di questo trattamento ai soli volontari in ferma quadriennale richiederebbe un aggravio di risorse stimato in circa 300 milioni di euro per il primo anno ed in circa 270 milioni di euro in media nei 15 anni successivi in cui opera il regime transitorio. E' peraltro opinabile che essa, pur rappresentando un indubbio miglioramento delle condizioni dei volontari, in un regime transitorio in cui occorre provvedere in tempi brevi all'arruolamento di migliaia di giovani in ferma prefissata (di durata annuale o quadriennale), possa da sola rappresentare un reale incentivo ad assumere queste ferme.

Di problematico accoglimento, in ragione della loro onerosità, risultano essere anche le previsioni recate dall'articolo 3, che prevede un incremento del fondo unico di amministrazione del personale civile del ministero da utilizzare esclusivamente per lo svolgimento di corsi di formazione e riqualificazione del personale civile per consentire un pronto recupero del personale militare impiegato nell'area o nell'attività amministrative per compiti tecnico-operativi, e dall'articolo 7, che istituisce borse di studio per la frequenza gratuita dei corsi di scuola media superiore o di corsi universitari per il conseguimento di un diploma di laurea a favore di giovani che contraggano ferme di durata almeno triennale e che ne facciano richiesta.

La previsione di cui all'articolo 4, relativa agli alloggi di servizio, è stata sostanzialmente recepita all'articolo 16 del provvedimento licenziato dalla Camera dei deputati, mentre appare invece condivisibile la problematica posta all'articolo 5, relativa alla presentazione alle Commissioni parlamentari competenti, da parte del Ministro della difesa, di un piano per la realizzazione di progetti per la ristrutturazione delle caserme o delle strutture logistiche ad esse pertinenti che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

Parimenti condivisibile sarebbe peraltro lo spirito della disposizione recata dall'articolo 6, che autorizza il Ministero della difesa ad affidare a trattativa privata, anche in deroga alla normativa vigente, la fornitura di beni e servizi di natura tecnico-logistica a soggetti, costituiti in impresa o in cooperativa, che impiegano in misura non inferiore ai due terzi del totale personale costituito da volontari congedati senza demerito.

Del tutto particolare, invece, risulta essere la previsione recata dall'articolo 8, con riferimento alle previsioni che stabiliscano il carattere regionale dei concorsi riservati ai volontari in servizio permanente per l'accesso al grado di sergente, cui viene espressamente collegato, di norma, il reimpiego nel reparto di appartenenza, «fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio o le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.» Infatti, relativamente ai concorsi la loro delimitazione su base regionale mal si concilia con il carattere premiale che ad essi deve essere connesso (carattere che invece viene esaltato dal concorso unico nazionale), mentre una previsione legislativa che costringa l'amministrazione militare

al reimpiego degli uomini solo nel reparto di appartenenza, salvo giustificati motivi, sembra introdurre nel settore dell'impiego elementi di rigidità che mal si conciliano con quella flessibilità che invece deve essere conservata allo strumento militare.

Il relatore illustra infine i tratti salienti delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, tra esse spicca la disposizione che, ferma restando la riserva di posti riconosciuta al servizio civile per l'accesso alla carriera iniziale degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, prevedeva che i posti messi a concorso tra le amministrazioni cui il decreto legislativo n. 215 già riconosceva specifiche riserve di posti per i volontari in ferma breve, fossero tutti riservati ai volontari in ferma annuale delle Forze armate. Per effetto della modifica introdotta, infatti, tale riserva opererebbe solo per il 50 per cento delle assunzioni, costituendo una regressione anche rispetto allo stesso decreto legislativo 215 del 2001.

Le altre modifiche di un certo rilievo riguardano l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata di un anno, l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale, l'accesso dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali delle altre amministrazioni, l'adeguamento delle disposizioni legislative vigenti in materia e le disposizioni transitorie.

Conclude proponendo l'assunzione a testo-base dell'articolato proveniente dall'altro ramo del Parlamento e auspicandone una sollecita approvazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

DISEGNO DI LEGGE N. 1435-B

ORDINE DEL GIORNO

0.1435-B/1/4^a

BEDIN

«La Commissione Difesa del Senato

impegna il Governo

ad estendere le norme contenute nel disegno di legge n. 1435-B, recante "Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo», alla categoria dei controllori della difesa aerea"».

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

422^a seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o) della legge 7 aprile 2003, n. 80». (n. 281)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, ricorda che, nella seduta di ieri, ha riferito sul provvedimento in titolo, chiedendo al Governo di fornire una serie di chiarimenti, ai quali il Governo stesso ha peraltro risposto consegnando una nota informativa che è stata acquisita agli atti della Commissione. Ricorda, altresì, che i testi della relazione e della nota consegnata dal Governo sono stati pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il sottosegretario MOLGORA ribadisce in primo luogo che la riforma fiscale introdotta dallo schema di decreto legislativo in esame, coerentemente con quanto stabilito dalla legge delega (n. 80 del 2003), non produce effetti finanziari negativi. Rispondendo poi alle osservazioni del relatore, richiama le considerazioni contenute nella nota consegnata nel corso della seduta precedente, soffermandosi in particolare sulla questione dei dati utilizzati per la stima degli effetti della riforma fiscale recata dal provvedimento in titolo (dati dall'archivio CERVED 1999 e 2000 e dati delle dichiarazioni UNICO 2002), nonché sulla questione degli effetti le-

gati all'introduzione dell'aliquota ordinaria al 33 per cento e all'abolizione della *dual income tax* (DIT).

Il senatore CADDEO (*DS-U*) osserva che nella relazione tecnica al provvedimento presentata dal Governo vengono sintetizzati gli effetti del provvedimento stesso sia in termini di competenza che di cassa. In particolare, per gli anni 2004 e 2005 il Governo prevede una perdita di gettito pari rispettivamente a 1.118,3 e a 106,7 milioni di euro in termini di competenza, mentre in termini di cassa viene stimato un effetto positivo (ossia una crescita delle entrate) pari a 14,4 milioni di euro per il 2004, a 13,5 milioni di euro per il 2005 e a 0,6 milioni di euro per il 2006. Manca, tuttavia, il dato sugli effetti in termini di competenza per il 2006 e ciò impedisce di formulare una valutazione complessiva sulla portata finanziaria del provvedimento. Dal momento che la riforma fiscale introdotta è suscettibile di produrre effetti di carattere strutturale di medio-lungo periodo, appare a suo avviso indispensabile acquisire un quadro cognitivo il più possibile esaustivo e completo.

Il presidente AZZOLLINI, replicando ai rilievi formulati dal senatore Caddeo, osserva che le stime del Governo, relativamente agli effetti della riforma nel 2006, sono fatte prendendo come anno di riferimento il 2005. In generale, il Governo prevede che gli effetti finanziari nel medio-lungo periodo del provvedimento non si discosteranno dalle stime indicate per l'anno 2005. Ciò trova fondamento nel fatto che – secondo quanto indicato dal Governo – alcune disposizioni aventi effetti positivi (in termini di aumento delle entrate per il bilancio dello Stato) avranno una portata più ampia ed una progressione più rapida rispetto agli effetti delle disposizioni recanti riduzioni di gettito. Cita, a tale proposito, le nuove regole di tassazione delle plusvalenze, il cui effetto complessivo, secondo il Governo, è migliorativo per i saldi di finanza pubblica.

Il sottosegretario MOLGORA fa presente che nel 2005 la riforma fiscale introdotta dallo schema in esame dispiegherà totalmente i propri effetti a regime. Di conseguenza, nel 2006, non essendo previste ulteriori modificazioni delle norme finanziarie, è ragionevole prevedere che, in termini di gettito, si determinerà un effetto complessivo analogo a quello indicato per l'anno 2005.

Pur prendendo atto dei chiarimenti offerti dal Sottosegretario, il senatore CADDEO (*DS-U*) ritiene comunque insufficienti le risposte fornite dal Governo ribadendo la necessità che la Commissione acquisisca ulteriori elementi informativi.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che, sia nella nota consegnata alla Commissione, sia nelle precisazioni fornite dal Governo nel corso del dibattito, sia stato dimostrato in modo esauriente il rispetto delle norme di delega concernenti i profili finanziari connessi allo schema di decreto le-

gislativo in esame. Tuttavia, giudica fondata l'osservazione del senatore Caddeo circa la necessità di acquisire ulteriori informazioni, in particolare, sulla stima degli effetti del provvedimento in termini di competenza per il 2006. Preannuncia, quindi, che tale rilievo potrà formare oggetto della proposta di parere da rendere alla Commissione di merito. A tal fine, preannuncia che nella seduta pomeridiana, al termine degli ulteriori interventi che avranno luogo, illustrerà una proposta di parere.

Il senatore FERRARA (FI), condividendo i rilievi svolti dal presidente Azzollini e dal senatore Caddeo, ritiene comunque che le considerazioni svolte dal Sottosegretario Molgora, circa la sostanziale equivalenza tra gli effetti a regime e le stime per l'anno 2005, siano tecnicamente convincenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

423^a seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o) della legge 7 aprile 2003, n. 80». (n. 281)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente relatore AZZOLLINI illustra lo schema di parere pubblicato in allegato al resoconto della seduta, invitando i componenti della Commissione ed il Governo ad esprimere il rispettivo avviso.

Il sottosegretario MOLGORA esprime avviso favorevole sullo schema di parere proposto dal Presidente relatore.

Su proposta del presidente relatore AZZOLLINI, la Commissione conviene quindi di sospendere brevemente la seduta per consentire ai componenti della stessa la valutazione dello schema di parere dinanzi illustrato.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripresa alle ore 15,35.

Interviene il senatore MORANDO (DS-U) il quale rileva, tenuto conto della relazione, della nota sul provvedimento in esame elaborata dal Servizio del bilancio e della nota tecnica in risposta fornita dal Governo, che le osservazioni proposte nella bozza del parere in votazione sono in larga parte condivisibili.

Nondimeno, osserva in primo luogo che il rispetto del principio di delega relativo in particolare all'invarianza di oneri per la finanza pubblica della riforma del prelievo fiscale sulle società, appare difficilmente verificabile, tenuto conto dell'estremo rigore del principio stabilito e della profondità ed ampiezza della riforma, che non sembra affatto rispondere a quello spirito di semplificazione che figurava tra gli obiettivi preannunciati dal Governo.

Alla luce di ciò, ritiene che le norme varate sarebbero solo «formalmente» in grado di ottemperare al principio fissato in delega, non consentendo un adeguato riscontro dei parametri e delle grandezze assunti per le stime indicate nella relazione tecnica.

In proposito, l'oratore osserva altresì come, in via di definizione del parere, non vi sia altra soluzione che quella di prefigurare espressamente nelle osservazioni formulate dalla Commissione un ulteriore passaggio di verifica tecnica, *ex post*, entro la fine del prossimo esercizio finanziario, da attuarsi mediante la richiesta al Governo della presentazione di un'apposita relazione che affronti ciascuno dei punti critici indicati nella bozza di parere.

Osserva altresì che lo stesso Servizio del bilancio ha rilevato la necessità di ulteriori conferme da parte del Governo circa la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, nel paventato rischio che possano determinarsi, in prospettiva, cadute nel gettito. Peraltro, è necessario ricordare, conformemente alle numerose prese di posizione, apparse anche sulla stampa, da parte della dottrina e degli organi di categoria interessati, che, per taluni, la riforma sarebbe addirittura suscettibile di produrre un appesantimento del carico fiscale alle imprese: in direzione peraltro opposta a quella segnalata dal Servizio del bilancio.

Ne consegue che appare indispensabile una fase di verifica del provvedimento, a distanza di un anno, sui singoli punti oggetto di attenzione nel parere, per chiarire i profili che possono eventualmente determinare uno «sfasamento».

Per quanto concerne i profili specifici rilevati nello schema di parere, propone di inserire, nel primo capoverso, la parola «soltanto», prima della parola «laddove», al fine di evidenziare che i dati CERVED risultano essere stati utilizzati in tutti i casi in cui non esistono dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi; con riferimento al secondo capoverso, l'oratore trova invece plausibile la tesi secondo cui alcuni interventi risultino avere effetti strutturali di progressività del gettito. Tuttavia, osserva come la delega ponga espressamente il principio della parità del gettito per tutto il periodo di vigenza della normativa, al momento non dimostrata. Pertanto, la considerazione riportata nella bozza di parere non appare del tutto soddisfacente in relazione al principio fissato nella delega.

Con riferimento al terzo capoverso, l'oratore condivide la sostanza dell'osservazione, ma rileva che il tendenziale su cui operare la verifica dell'invarianza del gettito avrebbe dovuto scontare l'aumento della platea dei soggetti al prelievo, nel senso che, in presenza di un aumento della popolazione delle imprese, lo scostamento sarebbe più rilevante.

In relazione al settimo capoverso, osserva che il numero dei contribuenti dovrebbe essere ulteriormente verificato alla luce delle considerazioni esposte nella nota del Servizio del bilancio, dalla quale si evince una riduzione della platea dei contribuenti per cui si determinerebbe una diminuzione parziale del gettito.

Osserva altresì, in ordine al nono capoverso della bozza di parere, che la nota del Servizio del bilancio, relativamente agli effetti dell'abolizione del decreto legislativo n. 358 del 1997, segnala possibili comportamenti elusivi inerenti alle decisioni aziendali, nel senso di agevolare talune decisioni di vendita.

Per questo insieme di ragioni, l'oratore ribadisce l'esigenza che, relativamente ai profili critici segnalati, il Governo presenti una relazione fra un anno circa gli esiti della riforma.

Prende la parola il senatore CADDEO (*DS-U*), il quale, nel ricordare la fissazione di un rigoroso principio di invarianza finanziaria nella delega, osserva come nella nota del Governo non siano forniti elementi di informazione sufficienti a chiarire i motivi di perplessità emersi in ordine

alla invarianza del gettito, con particolare riferimento ai parametri impiegati per l'elaborazione delle stime indicate.

Nel merito della bozza di parere, segnala, con riferimento al secondo capoverso, la mancata indicazione dell'assenza di dati di competenza del 2006, che già di per sé attesterebbe la fragilità delle ipotesi formulate circa l'invarianza del gettito derivante dal provvedimento. In proposito, sarebbe stato opportuno che, anche a legislazione vigente, il Governo avesse presentato una previsione attendibile.

Al riguardo, l'oratore prospetta una concreta ragione a monte di tale comportamento, correlata all'esigenza di dover celare, preventivamente, le categorie di contribuenti che risulterebbero penalizzate rispetto al disegno di riforma.

In definitiva, sottolineando la gravità dell'assenza di una stima a regime dell'effetto finanziario della riforma, il senatore Caddeo ritiene di non poter esprimere un giudizio positivo sul provvedimento e sullo schema di parere proposto dal relatore.

Interviene, quindi, il senatore PIZZINATO (*DS-U*), il quale osserva che nella bozza di parere manca una puntuale segnalazione dell'assenza di una quantificazione del risultato del gettito a regime dal 2006, come peraltro già rilevato dai senatori Morando e Caddeo.

Il profilo richiamato, letto alla luce dell'avvenuta diminuzione del gettito delle entrate nel biennio 2002-2003, sembra aggravato dal fatto che, come di recente rilevato dall'ISAE, il 28,8 per cento del prodotto interno lordo (PIL) del Paese, sarebbe irregolare o sconosciuto al fisco. Anche per tali motivi, risultano avvalorati i rilievi critici esposti dai precedenti oratori.

Prende la parola il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*), il quale si associa alle considerazioni dei senatori Morando e Caddeo, aggiungendo, ad ulteriore conferma del difetto di coerenza con i principi della delega, che l'attuale periodo è contraddistinto dai condoni fiscali, che rendono viepiù precarie le stime del prelievo.

Interviene, quindi, il senatore MARINO (*Misto-Com*), il quale si associa alle considerazioni espresse dai precedenti oratori e preannuncia un voto contrario sullo schema di parere esposto dal Relatore.

Il presidente relatore AZZOLLINI, osserva che, con riferimento al primo capoverso della bozza di parere, non sembra opportuno l'inserimento della parola «soltanto», in quanto la parola «laddove» sarebbe di per sé giustificativa dell'utilizzo di dati non ufficiali, in assenza di dati tratti dalle dichiarazioni.

Quanto alle osservazioni circa il numero dei contribuenti, riportate al settimo capoverso della bozza di parere, conviene sui rilievi esposti, tenuto conto della decisiva influenza di questo dato ai fini della quantificazione del gettito. Ciò nondimeno, rileva che all'urgenza di tale dato ai fini

del parere si contrappone la difficoltà di stimare grandezze comunque correlate a dati macroeconomici.

Pertanto, confida nel valore complessivamente positivo del provvedimento, sotto il profilo del gettito, poiché sembra impossibile operare, a preventivo, una puntuale stima degli andamenti dettati dalla riforma. Per contro, concorda sull'opportunità che la Commissione sia messa in condizione di verificare, a distanza di tempo, gli effetti di cambiamento prodotti dalla normativa.

Circa le osservazioni sulla stima degli effetti a regime sollevata dal senatore Caddeo, evidenzia come l'indicazione di un momento di verifica a distanza di un anno risulterà decisiva.

Riguardo all'osservazione del senatore Dettori, osserva che i profili richiamati sono di difficile valutazione *ex ante*, riferendosi all'anelasticità dell'aliquota marginale della tassazione ed agli effetti che essa produce sulle scelte allocative.

Per queste ragioni, accoglie la proposta di inserire nelle osservazioni da rendere alla Commissione di merito la richiesta di una relazione da parte del Governo, da presentarsi alla Commissione a distanza di un anno dal varo della riforma, onde valutarne gli effetti finanziari complessivi sugli equilibri di bilancio, con specifico riferimento ai punti evidenziati nel parere che, a tal fine, ritiene di riformulare indicandone in una numerazione da «a» ad «l».

Previa verifica del numero legale, poste ai voti, le osservazioni, integrate con le modificazioni proposte dal Presidente relatore, sono approvate a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARINO (*Misto-Com*), dopo aver comunicato che la sua parte politica ha presentato un'interrogazione orale al Ministro dell'economia e delle finanze per chiedere di riferire sulla posizione assunta in sede ECOFIN dal Governo italiano, le cui decisioni rischiano di incidere negativamente sul debito pubblico italiano, nonché sul processo di costruzione istituzionale dell'Unione europea, chiede se sulla stessa questione non sia possibile assumere un'iniziativa anche da parte della Commissione, per i profili di propria competenza.

Il presidente AZZOLLINI, rilevando come i profili inerenti al Patto di stabilità e crescita attengano alla sfera di competenza della Commissione, concorda sull'opportunità che questa svolga un'apposita procedura informativa in merito alle problematiche indicate dal senatore Marino e si riserva di formulare una proposta, al riguardo, nei tempi più rapidi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

PROPOSTA DI OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 281 FORMULATA DAL RELATORE

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo;

preso atto che:

– con riferimento all'utilizzo dei dati ricavati dall'archivio CERVED (1999 e 2000), essi sono stati utilizzati laddove l'archivio delle dichiarazioni dei redditi in possesso dell'Amministrazione finanziaria, anche relativo ad annualità precedenti a quella di riferimento (UNICO 2002), presentava carenze non altrimenti colmabili;

– con riferimento alle variazioni di competenza 2006, e ai relativi effetti sul gettito, il saldo tra recupero di gettito e riduzioni di gettito per l'Erario tende a modificarsi in favore di questo ultimo, in considerazione della modulazione temporale dei differenti recuperi di gettito, poiché i pur rilevanti effetti negativi conseguenti ad alcune disposizioni non hanno la progressione che, strutturalmente, alcuni interventi di recupero di gettito evidenziano;

– la stima della perdita di gettito derivante dall'aliquota ordinaria del 33 per cento è stata effettuata utilizzando una metodologia che cerca di tenere conto dell'andamento nel tempo del gettito atteso nel suo complesso, anche attraverso l'utilizzo del dato relativo all'andamento del valore aggiunto, corroborato ed integrato dai dati delle imprese più importanti;

– relativamente al recupero di gettito conseguente all'abolizione della DIT, circa il numero di contribuenti, il numero ottenuto è frutto di un procedimento accurato che ha preso in considerazione tutti i soggetti potenzialmente interessati ad usufruire di tale agevolazione; quanto alla concreta stima del recupero di gettito conseguente, essa tiene altresì conto di tutti gli elementi rilevanti, tra cui la limitata riduzione della imposta netta connessa al maggiore utilizzo del credito limitato dei contribuenti che usufruiscono della aliquota DIT «superridotta» del 7 per cento;

– al momento di quantificare le conseguenze in termini di gettito dell'abolizione del meccanismo del credito di imposta sui dividendi si è tenuto conto sia della nuova capienza delle perdite di esercizi precedenti che della eventuale maggiore perdita di esercizio, destinata ad essere riportata negli esercizi successivi: gli eventuali effetti negativi sono pertanto compresi nelle stime di variazione di gettito;

– in merito alla notevole entità del recupero di gettito stimato a tale titolo, non si ritiene di essere in presenza di un eccesso di stima, pur tenendo conto del notevole valore medio del recupero stimato in capo ai

circa 5.500 contribuenti interessati, in quanto il numero di 5.500 contribuenti si riferisce esclusivamente ai contribuenti percettori di dividendi che siano in perdita: soprattutto nei gruppi, tale fenomeno risulta infatti essere particolarmente rilevante e ha costituito un meccanismo attraverso il quale era possibile, in qualche misura, «consolidare» redditi e perdite;

– con riferimento al numero di contribuenti nei confronti dei quali viene stimato un recupero di gettito conseguente alla parziale tassazione dei dividendi, il numero di 11.000 trova spiegazione nel fatto che dei 17.000 contribuenti che complessivamente hanno dichiarato l'utilizzo di un credito di imposta sui dividendi circa 5.500 sono in perdita e, quindi, nei loro confronti non può operare alcun recupero di gettito per l'imputazione del 5 per cento dei dividendi medesimi;

– sulla *thin capitalization* e il pro rata patrimoniale (articoli 97-99 del Tuir) la quantificazione è stata effettuata su ciascun contribuente, ma in maniera forfetaria e, dunque, contiene inevitabilmente – rispetto al singolo – elementi di sovrastima e di sottostima, che nel complesso fanno ritenere congrua la quantificazione contenuta nella relazione tecnica;

– sugli effetti finanziari dell'abolizione del decreto legislativo n. 358 del 1997, il tasso di conversione da operazione di cessione di azienda ad operazione configurata come cessione di partecipazioni (20 per cento) può essere, nel complesso, ritenuto congruo, alla luce di varie considerazioni; la stima proposta dal Governo considera altresì l'effetto relativo agli ammortamenti fiscalmente deducibili; gli effetti finanziari derivanti dall'ampliamento soggettivo delle ipotesi di conferimento in regime di neutralità fiscale risultano sostanzialmente di entità non rilevante;

– alcuni effetti della trasparenza societaria sono stati stimati nell'ambito dell'applicazione del consolidato; la stima si basa inoltre sulla interpretazione contenuta nella relazione illustrativa, la quale precisa che le perdite della società partecipata relative ad esercizi precedenti a quello di opzione riducono il reddito formatosi in capo alla predetta società nel periodo di tassazione per trasparenza e, dunque, il reddito attribuito per trasparenza è quello al netto delle predette perdite: essendosi tenuto conto delle perdite pregresse della società partecipata non si hanno, quindi, elementi di sovrastima del minore gettito;

– sulla trasparenza per le piccole s.r.l. il Governo ha precisato i calcoli in base ai quali il numero di s.r.l. in relazione a cui emerge una perdita di gettito per l'Erario è stato posto pari a circa 404.000, così come indicato in sede di relazione tecnica;

– sono stati più analiticamente esplicitati i dati quantitativi posti a base della stima degli effetti del consolidato nazionale;

per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 281

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo;

preso atto che:

a. con riferimento all'utilizzo dei dati ricavati dall'archivio CER-VED (1999 e 2000), essi sono stati utilizzati laddove l'archivio delle dichiarazioni dei redditi in possesso dell'Amministrazione finanziaria, anche relativo ad annualità precedenti a quella di riferimento (UNICO 2002), presentava carenze non altrimenti colmabili;

b. con riferimento alle variazioni di competenza 2006, e ai relativi effetti sul gettito, il saldo tra recupero di gettito e riduzioni di gettito per l'Erario tende a modificarsi in favore di questo ultimo, in considerazione della modulazione temporale dei differenti recuperi di gettito, poiché i pur rilevanti effetti negativi conseguenti ad alcune disposizioni non hanno la progressione che, strutturalmente, alcuni interventi di recupero di gettito evidenziano;

c. la stima della perdita di gettito derivante dall'aliquota ordinaria del 33 per cento è stata effettuata utilizzando una metodologia che cerca di tenere conto dell'andamento nel tempo del gettito atteso nel suo complesso, anche attraverso l'utilizzo del dato relativo all'andamento del valore aggiunto, corroborato ed integrato dai dati delle imprese più importanti;

d. relativamente al recupero di gettito conseguente all'abolizione della DIT, circa il numero di contribuenti, il numero ottenuto è frutto di un procedimento accurato che ha preso in considerazione tutti i soggetti potenzialmente interessati ad usufruire di tale agevolazione; quanto alla concreta stima del recupero di gettito conseguente, essa tiene altresì conto di tutti gli elementi rilevanti, tra cui la limitata riduzione della imposta netta connessa al maggiore utilizzo del credito limitato dei contribuenti che usufruiscono della aliquota DIT «superridotta» del 7 per cento;

e. al momento di quantificare le conseguenze in termini di gettito dell'abolizione del meccanismo del credito di imposta sui dividendi si è tenuto conto sia della nuova capienza delle perdite di esercizi precedenti che della eventuale maggiore perdita di esercizio, destinata ad essere riportata negli esercizi successivi: gli eventuali effetti negativi sono pertanto compresi nelle stime di variazione di gettito;

f. in merito alla notevole entità del recupero di gettito stimato a tale titolo, non si ritiene di essere in presenza di un eccesso di stima, pur tenendo conto del notevole valore medio del recupero stimato in

capo ai circa 5.500 contribuenti interessati, in quanto il numero di 5.500 contribuenti si riferisce esclusivamente ai contribuenti percettori di dividendi che siano in perdita: soprattutto nei gruppi, tale fenomeno risulta infatti essere particolarmente rilevante e ha costituito un meccanismo attraverso il quale era possibile, in qualche misura, «consolidare» redditi e perdite;

g. con riferimento al numero di contribuenti nei confronti dei quali viene stimato un recupero di gettito conseguente alla parziale tassazione dei dividendi, il numero di 11.000 trova spiegazione nel fatto che dei 17.000 contribuenti che complessivamente hanno dichiarato l'utilizzo di un credito di imposta sui dividendi circa 5.500 sono in perdita e, quindi, nei loro confronti non può operare alcun recupero di gettito per l'imputazione del 5 per cento dei dividendi medesimi;

h. sulla *thin capitalization* e il pro rata patrimoniale (articoli 97-99 del Tuir) la quantificazione è stata effettuata su ciascun contribuente, ma in maniera forfaitaria e, dunque, contiene inevitabilmente – rispetto al singolo – elementi di sovrastima e di sottostima, che nel complesso fanno ritenere congrua la quantificazione contenuta nella relazione tecnica;

i. sugli effetti finanziari dell'abolizione del decreto legislativo n. 358 del 1997, il tasso di conversione da operazione di cessione di azienda ad operazione configurata come cessione di partecipazioni (20 per cento) può essere, nel complesso, ritenuto congruo, alla luce di varie considerazioni; la stima proposta dal Governo considera altresì l'effetto relativo agli ammortamenti fiscalmente deducibili; gli effetti finanziari derivanti dall'ampliamento soggettivo delle ipotesi di conferimento in regime di neutralità fiscale risultano sostanzialmente di entità non rilevante;

j. alcuni effetti della trasparenza societaria sono stati stimati nell'ambito dell'applicazione del consolidato; la stima si basa inoltre sulla interpretazione contenuta nella relazione illustrativa, la quale precisa che le perdite della società partecipata relative ad esercizi precedenti a quello di opzione riducono il reddito formatosi in capo alla predetta società nel periodo di tassazione per trasparenza e, dunque, il reddito attribuito per trasparenza è quello al netto delle predette perdite: essendosi tenuto conto delle perdite pregresse della società partecipata non si hanno, quindi, elementi di sovrastima del minore gettito;

k. sulla trasparenza per le piccole s.r.l. il Governo ha precisato i calcoli in base ai quali il numero di s.r.l. in relazione a cui emerge una perdita di gettito per l'Erario è stato posto pari a circa 404.000, così come indicato in sede di relazione tecnica;

l. sono stati più analiticamente esplicitati i dati quantitativi posti a base della stima degli effetti del consolidato nazionale;

per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli, invitando il Governo a presentare alle Camere, dopo un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo, una relazione che prospetti analiticamente gli effetti prodotti sull'andamento delle entrate con particolare riferimento a ciascuno dei punti da a) ad l).

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

195^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o) della legge 7 aprile 2003, n. 80» (n. 281)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 7 aprile 2003, n. 80. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 novembre scorso.

Il relatore COSTA (*FI*) illustra le modifiche apportate alla proposta di parere, (pubblicata in allegato al resoconto della seduta).

Si sofferma in particolare sull'introduzione di osservazioni concernenti l'ampliamento del novero dei soggetti esclusi dalla disciplina relativa alla sottocapitalizzazione, la modifica della soglia di partecipazione qualificata ai fini della deducibilità degli oneri da finanziamenti erogati o garantiti dai soci, la disciplina degli utili di partecipazione, dei redditi d'impresa e dei redditi diversi. Espone quindi gli ulteriori rilievi formulati in tema di normativa antielusiva, *tonnage tax*, disposizioni di coordinamento nonché diritti di usufrutto su titoli di credito.

Il senatore CAMBURSANO (*Mar-DL-U*) dà lettura della proposta di parere di minoranza (pubblicata in allegato al resoconto della seduta), insistendo sulla condivisione di alcune osservazioni contenute nel parere esposto dal relatore Costa. Esprime poi l'auspicio che possa addivenirsi ad un parere unitario da parte della Commissione, semprechè i rilievi

maggiormente rilevanti contenuti nella esposta proposta di parere di minoranza trovino favorevole accoglimento.

Chiede infine al sottosegretario Molgora chiarimenti in ordine agli intendimenti dell'Esecutivo circa il rilievo da attribuire alle osservazioni formulate in sede di esame parlamentare e, in particolare, in merito alla disponibilità o meno da parte del Governo a modificare o integrare il testo del decreto legislativo.

Il relatore COSTA (FI) assicura la disponibilità a collaborare per l'elaborazione di un testo quanto più ampiamente condiviso, auspicando a sua volta un favorevole vaglio delle osservazioni formulate dalla Commissione da parte del Governo, ribadendo peraltro che le osservazioni da lui formulate non attenuano il giudizio positivo sul provvedimento.

Il senatore EUFEMI (UDC), dopo aver espresso soddisfazione per il contenuto delle osservazioni espresse dal relatore, chiede al sottosegretario Molgora chiarimenti circa l'intenzione del Governo di rinviare o meno di un anno l'entrata in vigore della riforma dell'imposizione sul reddito delle società. Sottolinea, in proposito, come tale esigenza si basi su fondate esigenze di adeguamento dal punto di vista contabile e degli adempimenti fiscali da parte delle imprese e come tali difficoltà siano state fatte presenti tanto dagli operatori economici, quanto dai soggetti intervenuti in sede di audizioni informali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

196^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Contento e Magri.*

La seduta inizia alle ore 15,25.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2004 (n. 291)**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo 1990, n. 62. Esame e rinvio)

Il presidente PEDRIZZI avverte che il sottosegretario Contento ha fornito la documentazione recante i dati relativi all'andamento del gettito derivante dal settore delle lotterie con riferimento agli anni 2001, 2002 e 2003, che viene pertanto messa a disposizione dei senatori.

Il relatore FRANCO Paolo (*LP*) illustra il provvedimento, riepilogando analiticamente il contenuto dello stesso, sottolineando l'equilibrio nella distribuzione geografica degli abbinamenti tra lotterie e manifestazioni e l'adeguatezza del valore dei premi.

Rileva poi come, dai dati a disposizione, si evidenzia relativamente all'anno 2002 un decremento rispetto al 2001 del gettito derivante dalle lotterie ad estrazione differita pari a circa il 10 per cento e un modesto incremento degli introiti delle lotterie ad estrazione istantanea, attribuendo tale linea di tendenza anche alla «concorrenza» di giochi di maggiore successo.

Dopo aver espresso apprezzamento per la tempestiva comunicazione da parte del Governo dei dati aggiornati al 2003 circa l'andamento del gettito nel settore delle lotterie, si riserva di sottoporre alla Commissione una proposta di parere favorevole auspicando su di esso un ampio consenso.

Il sottosegretario CONTENTO ritiene che nella relazione svolta dal relatore siano stati correttamente individuati gli aspetti salienti del provvedimento.

Conferma quindi che, anche nel corso dell'anno 2003, la linea di tendenza dell'andamento del gettito derivante dal settore delle lotterie è stata sfavorevole. Sottolinea poi positivamente come il contenzioso apertosi sulle procedure di affidamento in concessione della distribuzione dei biglietti delle lotterie nazionali si sia definitivamente risolto a favore di Lottomatica S.p.A., con l'individuazione della medesima quale interlocutore principale. Un ulteriore fattore che potrebbe favorire un'inversione di tendenza è costituito dalla considerazione che la sperimentazione attuata in relazione alla Lotteria Italia ha confermato l'importanza dell'adozione di nuovi strumenti tecnologici nonché la necessità di abbinamento con trasmissioni televisive.

Auspica infine che il negativo andamento del gettito possa essere invertito nel corso del prossimo anno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o) della legge 7 aprile 2003, n. 80» (n. 281)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 7 aprile 2003, n. 80. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il relatore COSTA (*FI*), rilevata dall'analisi della proposta di parere di minoranza una consonanza di vedute su taluni aspetti del provvedimento, chiede chiarimenti al senatore Cambursano circa la rilevanza attribuita alle singole osservazioni, nonché in merito agli orientamenti della minoranza, in vista dell'eventuale adozione di un parere unitario da parte della Commissione.

Il senatore CAMBURSANO (*Mar-DL-U*) sottolinea anzitutto come, pur sussistendo un'inevitabile convergenza di opinioni relativamente a talune osservazioni, vi sia su numerosi aspetti notevole distanza di vedute. Attribuisce quindi rilievo decisivo all'indicazione concernente il differimento di un anno dell'entrata in vigore della riforma della tassazione del reddito delle società, in relazione alla quale si era espresso favorevolmente anche il senatore Eufemi.

Il sottosegretario MAGRI, nella consapevolezza che alcuni rilievi circa le difficoltà applicative della nuova disciplina possano dimostrarsi fondati, fa presente che il Governo, ferma restando la data di entrata in vigore al 1° gennaio 2004, è disponibile a valutare, nel corso del prossimo mese, gli elementi applicativi e tecnici concretamente esistenti, al fine di stabilire se siano o meno opportune modifiche e rimodulazioni della disciplina. Ritiene quindi indispensabile garantire all'Esecutivo tale flessibilità di manovra, dichiarando quindi la contrarietà a formulare rilievi concernenti il rinvio della data di entrata in vigore dell'intero provvedimento.

Il relatore COSTA (*FI*) condivide le osservazioni del rappresentante del Governo, rilevando altresì come il differimento del termine di entrata in vigore della riforma della tassazione del reddito delle società rischi di determinare un calo del gettito tributario. Ritiene pertanto di confermare il contenuto della proposta di parere favorevole, già illustrato nella seduta antimeridiana.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere del relatore.

Interviene quindi per dichiarazione di voto contraria il senatore TURCI (*DS-U*), a giudizio del quale le critiche rivolte al provvedimento e, di converso, alla legge delega per la riforma del sistema tributario,

da parte del settore imprenditoriale rappresentano un chiaro sintomo della mancata condivisione della riforma, che costituisce, d'altro canto, una parte fondamentale del programma di Governo.

A suo parere la riforma è priva di una strategia complessiva volta a correlare la leva fiscale al sostegno diretto della struttura produttiva nazionale.

Rileva infatti come le motivazioni di fondo delle numerose critiche mosse vadano individuate nella scelta dell'Esecutivo incentrato la riforma sull'istituto dei gruppi societari, scarsamente diffusi nel tessuto economico nazionale, e nell'aver proposto una nuova disciplina che, di fatto, determina un incremento dell'imposizione tributaria complessiva, disattendendo gli impegni assunti durante la campagna elettorale. La previsione di invarianza del carico fiscale contenuta nella relazione tecnica al provvedimento sconta poi stime e valutazioni che non appaiono, in generale, condivisibili.

Il disegno complessivo difetta di una logica fiscale chiaramente individuabile, mostrando invece dei limiti palesi sul fronte della semplificazione.

In particolare, ritiene che il provvedimento non raggiunga l'intento di semplificazione normativa, introducendo invece un sistema maggiormente complesso rispetto alla *dual income tax*, dal momento che la normativa in materia di contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese risulta difficilmente intelligibile ed estremamente gravosa per i contribuenti. D'altro canto, sottolinea come la prevista abrogazione dell'IRAP avverrà solo a seguito dell'avvenuta riforma dell'IRE.

Conclude, quindi, osservando che lo stesso parere predisposto dal relatore sembra ispirato all'obiettivo di ridurre la portata negativa del provvedimento.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) esprime apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore Costa, il quale ha recepito le osservazioni avanzate dalla propria parte politica. Condivide poi le dichiarazioni del sottosegretario Magri, ritenendo opportuno attribuire al Governo una certa elasticità di manovra nell'attuazione del provvedimento, pur manifestando il personale convincimento dell'opportunità di un rinvio, al fine di agevolare e accogliere le istanze delle categorie interessate.

Per quanto concerne le osservazioni contenute nella proposta di parere di minoranza sul trattamento fiscale delle Università, specifica come le proprie valutazioni fossero orientate a tenere conto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione.

Con riferimento al trattamento fiscale delle società sportive professionistiche, ribadisce l'opinione che sia preferibile mantenere il regime fiscale attualmente vigente.

In conclusione, ribadisce l'apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo e preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Interviene quindi il senatore GIRFATTI (*FI*) per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, anche a nome della propria parte politica.

Il senatore CAMBURSANO (*Mar-DL-U*) ribadisce le motivazioni per le quali ritiene imprescindibile rinviare di un anno la data di entrata in vigore del provvedimento, sottolineando come i rilievi emersi in ordine alle modifiche da apportare allo stesso siano numerosi e significativi; rileva altresì, come sia da respingere l'eventualità, prefigurata dal sottosegretario Magri, di procedere ancora una volta, mediante moduli parziali o per parti separate.

Ritiene peraltro che l'affermazione del Governo circa l'invarianza del carico tributario complessivo in conseguenza dell'attuazione del provvedimento sia in contraddizione con quanto appena sostenuto dal relatore, relativamente al rischio di diminuzione del gettito fiscale per il prossimo anno derivante dal rinvio della riforma.

Rileva poi come il provvedimento determini effetti negativi sul sistema delle piccole e medie imprese, nonché in relazione alle persone fisiche e agli enti non commerciali, mentre gli obiettivi dell'armonizzazione con gli altri Paesi europei, dell'alleggerimento del carico fiscale complessivo e della semplificazione degli adempimenti tributari non risultano raggiunti.

In conclusione, invita nuovamente la maggioranza e il Governo, ai quali riconosce di avere parzialmente accolto talune delle osservazioni formulate dalla propria parte politica, a differire di un anno la data di entrata in vigore della riforma, anche in considerazione della necessità di coordinare la normativa tributaria con la riforma del diritto societario, nonché con le innovazioni derivanti dall'introduzione dei principi contabili internazionali. In caso contrario, non ritiene sussistano le condizioni politiche non solo per l'adozione di una proposta unitaria di parere da parte della Commissione, ma anche per procedere ad una votazione per parti separate di tale proposta.

Il senatore FRANCO Paolo (*LP*) esprime apprezzamento per lo schema di parere illustrato dal relatore, nel quale è stata data la giusta rilevanza ad osservazioni emerse sia nel corso del dibattito, che in sede di audizioni dei soggetti interessati. Dal proprio punto di vista, ritiene essenziale sollecitare il Governo non tanto a dilazionare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, quanto a provvedere in tempi rapidi al completamento del disegno complessivo di riforma del sistema fiscale statale, in modo da attuare uno dei punti qualificanti del programma di governo.

Il senatore SALERNO (*AN*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sul parere predisposto dal relatore Costa, riepiloga le misure adottate dal Governo in materia fiscale a sostegno delle imprese e dell'apparato produttivo, insistendo anche sulla innovativa formula della detassazione delle spese sostenute per la ricerca. Inoltre, rivendica

alla categorie professionali impegnate nel campo tributario un ruolo di estrema rilevanza per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, anche per i riflessi che tale ruolo ha sul gettito erariale.

Il presidente PEDRIZZI dà conto delle osservazioni favorevoli pervenute dalla 5^a Commissione permanente.

Il RELATORE fa proprie integralmente le osservazioni espresse dalla Commissione programmazione economica, bilancio, che propone di allegare al parere già illustrato. Esprime poi un ringraziamento ai commissari per il lavoro compiuto, unitamente all'apprezzamento per la collaborazione offerta dagli uffici.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dal relatore (pubblicata in allegato al resoconto della seduta antimeridiana) che viene approvata a maggioranza, risultando pertanto preclusa la votazione della proposta di parere di minoranza (pubblicata in allegato al resoconto della seduta antimeridiana).

La seduta termina alle ore 16,20.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 281

La Commissione rileva, in premessa, l'estrema positività del disegno di riforma della tassazione societaria perseguito attraverso l'istituzione dell'IRES. La nuova imposta, come riconosciuto pressoché unanimemente dagli operatori economici, e in particolare dagli operatori nel settore tributario, rende omogeneo il nostro modello di tassazione a quello prevalente in Europa, attraverso la riduzione dell'aliquota legale al livello corrispondente alla media europea, la razionalizzazione della base imponibile e la semplificazione della struttura del prelievo, sempre in una logica di armonizzazione europea.

Va inoltre rilevato che, con particolare riferimento alla possibilità di opzione per il consolidamento degli imponibili, il nuovo regime di tassazione non si limita ad adeguare la normativa italiana a quella europea, ma lascia spazio all'introduzione di una normativa particolarmente flessibile e favorevole in ambito UE. Inoltre, la possibilità di un consolidato mondiale è una importante novità in grado di rafforzare il vantaggio competitivo alla localizzazione di capogruppo in Italia, peraltro incentivato dall'adozione del sistema di partecipazioni esenti su dividendi e plusvalenze.

La Commissione invita il Governo a valutare la possibilità di prevedere un meccanismo di graduale entrata in vigore di alcune disposizioni, per moduli successivi, con specifico riferimento all'armonizzazione e al coordinamento della legislazione fiscale e quella civilistica, nella logica di consentire alle strutture societarie e agli enti di tener conto di tutte le novità introdotte dalla riforma.

Quanto alle disposizioni dello schema di decreto in titolo, la Commissione osserva, innanzitutto, che la scelta operata dal legislatore delegato di non dare attuazione, per il momento, alle disposizioni di delega contenute nelle lettere *p)*, *r)* ed *s)* dell'articolo 4 della legge n. 80 del 2003, ed in particolare quelle concernenti, rispettivamente, la semplificazione, mediante forfetizzazione, della disciplina dei costi e delle spese aventi deducibilità fiscale limitata e l'introduzione di un sistema agevolativo permanente, teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle società che sostengono spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione, può essere accolta solo in via transitoria, essendo quanto mai necessario colmare tale lacuna in tempi rapidi.

Allo stesso modo, può essere accolta evidentemente quale necessità soluzione temporanea la scelta di ricomprendere ancora tra i soggetti passivi dell'IRES gli enti non commerciali, considerato il chiaro indirizzo

della legge delega verso una ricomprensione di tali enti nell'ambito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito (IRE).

La Commissione ritiene, in generale, che particolare attenzione debba essere posta alla circostanza per cui, soprattutto nella fase di transizione verso il nuovo modello impositivo societario e la piena realizzazione del disegno di riforma complessivo, sembrano prodursi aggravii d'imposta per i contribuenti o incongrui trasferimenti del carico impositivo tra soggetti diversi.

Proprio in ordine a tale obiettivo fondamentale, la Commissione intende richiamare l'attenzione del Governo sui seguenti aspetti.

1. La tassazione dei dividendi e l'abolizione del credito d'imposta

La riforma della tassazione sui dividendi rischia di produrre un effetto di aumento della pressione fiscale sugli utili societari.

È evidente, infatti, che il nuovo sistema di tassazione introduce una parziale doppia tassazione degli utili societari che produce un aggravio d'imposta soprattutto con riferimento agli utili percepiti dalle persone fisiche e soggetti equiparati, con effetti che, tendenzialmente, risultano proporzionalmente più elevati per i contribuenti ad aliquota personale meno elevata.

I predetti effetti risultano poi amplificati dalla presenza di disposizioni che rispetto al passato allargano l'area dei redditi che si qualificano dividendi e quindi scontano il predetto regime di doppia tassazione.

Evidentemente, nel quadro complessivo della riforma, tali effetti di parziale doppia tassazione vengono compensati in sede di riforma dell'IRE, con l'applicazione di aliquote sensibilmente più ridotte rispetto alle attuali. Inoltre, un ulteriore intervento correttivo è previsto nell'introduzione di regimi agevolati di tassazione per particolari forme di risparmio.

In assenza di riforma IRE appare necessario, quindi, considerare attentamente gli effetti immediati sul carico impositivo di particolari categorie di contribuenti.

Una soluzione potrebbe essere rappresentata dall'introduzione, in via anticipata ed in modo selezionato, di alcuni dei predetti regimi agevolativi, anche prendendo a riferimento i principi ritraibili dalle stesse norme di delega contenute nell'articolo 3 della legge n. 80 in tema di tassazione dei redditi finanziari, con particolare riguardo ai regimi riferibili agli investitori istituzionali (fondi pensione, fondi etici, enti fondazionali in generale).

Per le persone fisiche titolari di partecipazioni non qualificate e per gli enti non commerciali, inoltre, si ravvisa la necessità, tenuto conto del principio di delega contenuto nel comma 6 dell'articolo 10, di prevedere, con specifico riferimento all'eliminazione del credito d'imposta,

un'apposita clausola di salvaguardia che escluda nei loro confronti inasprimenti rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa.

In tale ottica, peraltro, andrebbe altresì valutata l'opportunità di mantenere, per i predetti soggetti, la possibilità di applicare il regime ordinario in luogo del regime sostitutivo previsto come obbligatorio dallo schema di decreto legislativo.

La riforma fiscale, inoltre, pur prevedendo la scomparsa del credito d'imposta e la tassazione parziale dei dividendi, non introduce alcuna norma transitoria, venendo a produrre una duplicazione della tassazione in presenza di distribuzione di riserve costituite prima dell'adozione del nuovo TUIR. Infatti gli utili accantonati a riserva, che hanno già scontato l'IRPEG verrebbero tassati una seconda volta in capo al percipiente.

Appare quindi opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale consentire ai contribuenti di utilizzare i crediti d'imposta già maturati – sia pure nella forma dei crediti limitati – così da garantire un graduale adattamento alla nuova disciplina, evitando al contempo le predette ipotesi di duplicazione d'imposta.

Infine, sempre in materia di credito d'imposta, occorre rilevare che l'integrale abrogazione di quanto attualmente disposto dall'articolo 14 del TUIR comporta anche l'eliminazione della norma contenuta nel comma 1-*bis* di detto articolo. In forza di detta norma, i Comuni hanno attualmente la possibilità di utilizzare in compensazione dei tributi e contributi dovuti il credito d'imposta loro attribuito in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Con la soppressione della norma, i Comuni non potranno più «convertire» le imposte liquidate dalle società partecipate in crediti da utilizzare in compensazione. La Commissione ritiene invece necessario mantenere ferma l'attribuzione del credito d'imposta sui dividendi nei confronti dei comuni, secondo quanto previsto dalla vigente disposizione.

2. La sottocapitalizzazione

Come è noto, l'articolo 4 della legge delega prevede che il regime della sottocapitalizzazione non trovi applicazione laddove gli oneri finanziari confluiscono in un reddito imponibile ai fini IRES o IRE, e quindi siano conseguiti da soggetti imponibili (residenti) in Italia. Tale disposizione esimente non compare nel testo dello schema di decreto legislativo. La mancata previsione di tale norma sarebbe motivata dall'esigenza di risolvere la questione sorta in seguito alla sentenza 13 dicembre 2002, C-324/00 con la quale la Corte di giustizia europea ha stabilito che la normativa tedesca in materia di sottocapitalizzazione risulta in contrasto con il principio della libertà di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato CE perché, trovando applicazione soltanto nei confronti dei finanziatori

non aventi diritto al credito d'imposta, opera una discriminazione a svantaggio delle società finanziatrici non residenti, le quali potrebbero di conseguenza rinunciare all'acquisizione, alla creazione o al mantenimento di una controllata nello Stato membro interessato.

Tuttavia, dalla scelta operata dal legislatore delegato consegue un regime di indeducibilità anche per gli interessi corrisposti a società residenti, ancorché non si verifichi alcun «salto d'imposta».

In altri termini l'istituto, oltre a contrastare possibili arbitraggi fiscali, introduce una forma di penalizzazione per le situazioni di accentuata sottocapitalizzazione delle imprese.

In ordine a tale parziale mutamento delle finalità dell'istituto, appare opportuno introdurre alcuni correttivi che possono contribuire ad eliminare effetti eccessivamente penalizzanti per le imprese.

Un primo correttivo dovrebbe essere quello di non considerare, nella determinazione del rapporto finanziamento/quota di patrimonio netto di pertinenza del socio o di sue parti correlate, le garanzie di natura reale immobiliare che hanno il solo scopo di favorire l'afflusso di risorse alle imprese per supportarne gli investimenti altrimenti non realizzabili.

Inoltre, l'impresa debitrice dovrebbe essere chiamata a provare le proprie capacità di credito non per l'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti, ma solo per la parte eccedente il rapporto di quattro a uno.

In generale sembra opportuno ampliare il novero dei soggetti cui non si applica la disciplina della sottocapitalizzazione, modificando il comma 7 dell'articolo 99, elevando la soglia di riferimento.

Infine, sembrerebbe opportuno escludere dall'applicazione della sottocapitalizzazione sia le imprese neocostituite, almeno sino all'esercizio successivo a quello di conseguimento dei primi ricavi, sia le imprese in liquidazione, per non aggravare ulteriormente una situazione aziendale già compromessa.

Quanto agli aspetti di semplificazione applicativa, va rilevato che la precisazione per cui il superamento del rapporto indebitamento/ patrimonio netto contabile produce il medesimo effetto di indeducibilità in qualsiasi momento dell'esercizio sociale si verifichi, è certamente giustificata per evitare manovre elusive, ma potrebbe avere come effetto collaterale quello di condurre a indesiderate complicazioni. Sembrerebbe doversi provvedere al calcolo del rapporto con cadenza giornaliera e a doversi evidenziare giornalmente l'eventuale superamento della soglia.

Appare quindi opportuno modificare il rapporto facendo riferimento, al numeratore, all'ammontare complessivo medio dei finanziamenti del periodo di imposta e, contestualmente per rendere omogeneo il denominatore, si dovrebbero apportare alcune modifiche al comma 3, dell'articolo 99 lettera e), n. 1) e 2). In questi casi il riferimento dovrebbe essere operato al valore medio dei crediti risultanti dall'attivo patrimoniale ed al valore medio di libro delle azioni proprie in portafoglio.

In merito alla limitazione della deducibilità degli oneri da finanziamenti erogati o garantiti dal socio, la Commissione ritiene opportuno sottoporre alla valutazione del Governo la possibilità di modificare il requisito soggettivo di socio qualificato di cui alla lettera c, comma 3 dell'articolo 99. La percentuale minima del 10 per cento, infatti, appare penalizzante, non in linea con la disciplina di analogo tenore vigente in altri Paesi, e riduttiva delle possibilità di finanziamento dell'impresa. La Commissione ritiene che l'incremento almeno al 20 per cento della percentuale di partecipazione il cui raggiungimento comporta l'attribuzione dello status di socio qualificato ai fini dell'articolo in commento appaia maggiormente condivisibile.

Dovrebbe essere precisato che la norma non si applica alle società il cui rapporto tra mezzi propri e finanziamenti riferibili ai soci non supera le percentuali indicate.

In considerazione della finalità della norma appare opportuno che i finanziamenti non onerosi non siano considerati rilevanti.

Evidenti ragioni di indifferenza fiscale consigliano di svincolare dalla disciplina specifica i finanziamenti effettuati o garantiti da enti pubblici non assoggettati ad IRES quale, ad esempio, lo Stato.

Le società che investono il proprio patrimonio, in tutto o in parte, in società che svolgono attività di intermediazione finanziaria non dovrebbero vedersi decurtato il proprio patrimonio dell'investimento in tali società. Ciò in quanto gli intermediari del credito sono del tutto esclusi dalla disciplina di contrasto alla sottocapitalizzazione.

3. La disciplina del consolidato e la tassazione per trasparenza

La disciplina sul consolidato fiscale implica una necessaria riflessione sui problemi riguardanti la tutela della posizione dei soci di minoranza. Infatti, il consolidamento comporta che gli utili o le perdite di una società possono andare a vantaggio di società diverse da quella che li ha prodotti; inoltre, per espressa previsione legislativa, ne deriva l'assunzione di una forma di responsabilità solidale in caso di inadempimento degli obblighi tributari di gruppo.

Lo strumento del consolidato è quindi suscettibile di essere utilizzato dalle maggioranze delle società per ottenere, a livello di gruppo, vantaggi fiscali dei quali i soci di minoranza delle singole controllate, in realtà, potrebbero non risultare beneficiari neppure in via successiva, attraverso un eventuale scambio, tra le società interessate, di somme a titolo di contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti o ricevuti.

Al fine di prevenire queste conseguenze, sarebbe opportuna una norma che prevedesse l'applicabilità del regime di cui all'articolo 2497 del codice civile anche nei confronti degli amministratori di quelle società

che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della disciplina del consolidato fiscale nazionale.

Anche l'introduzione del principio di trasparenza per le società di capitali suscita problemi in tema di capacità contributiva per i soci di minoranza dissenzienti nella delibera di destinazione dell'utile di esercizio.

Infatti, l'utile di esercizio che non viene distribuito ai soci e che viene destinato a riserva, per il principio di trasparenza, viene tassato in capo ai soci anche se questi non l'hanno percepito.

Tale tassazione non rispetta sempre il principio della effettività e della attualità della capacità contributiva.

Si suggerisce pertanto di introdurre una disposizione in base alla quale lo statuto della società partecipata in caso di opzione dovrebbe prevedere una clausola che sancisca il diritto del socio di minoranza dissenziente di ottenere dalla società la distribuzione degli utili nella misura necessaria e sufficiente a pagare i tributi sul reddito della società dovuti dallo stesso socio per effetto dell'imputazione per trasparenza della quota di reddito prodotta dalla società ovvero di potere esercitare il diritto di recesso.

La Commissione rileva, infine, che la previsione di una forma di responsabilità solidale illimitata tra le società del gruppo per le obbligazioni tributarie sorte negli esercizi di validità dell'opzione per il consolidato rischia di pregiudicare il successo della disciplina. Infatti, una società potrebbe trovarsi a pagare imposte relative a redditi di cui non ha il possesso e che non sono manifestazione di una sua ricchezza. Non risulterebbe pienamente rispettato il principio di capacità contributiva.

Appare, quindi, necessario stemperare le rigidità della norma sostituendo al previsto regime di responsabilità solidale ed illimitata un più articolato regime di solidarietà. In particolare, andrebbe stabilita una limitazione della responsabilità delle società controllate alla sola imposta che da esse sarebbe stata dovuta in base alle risultanze delle dichiarazioni comunicate alla società controllante. Una simile impostazione risulterebbe coerente con quanto già previsto in tema di Iva infragruppo ove le singole società sono chiamate a rispondere in solido con la controllante, ma nei limiti delle somme o imposte risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche o dalle proprie dichiarazioni e non versate dall'ente o società controllante.

La Commissione esprime poi apprezzamento per la attuazione del principio di delega recato dalla lettera *m*) dell'articolo 4, laddove si prevede mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma: la neutralità fiscale delle operazioni di cessione di azienda, scissione, fu-

sione e trasformazione ha rappresentato, infatti, uno degli strumenti più adatti per condurre importanti operazioni di crescita aziendale.

4. Irap

La Commissione prende atto delle preoccupazioni espresse circa gli esiti della riforma nell'immediatezza dell'entrata in vigore del nuovo regime, in assenza di componenti essenziali della riforma complessiva come la riforma dell'imposta dei redditi delle persone fisiche e la abrogazione dell'irap.

Sotto tale profilo non possono essere che condivise le sollecitazioni a trovare quanto prima gli spazi finanziari tali da ridurre il gravame tributario a titolo irap, attraverso l'ampliamento delle fattispecie di deducibilità delle componenti negative soprattutto per quanto riguarda il costo del lavoro.

5. Ulteriori osservazioni

Utili di partecipazione (articolo 47)

Sembra opportuno prevedere che le riserve di utili accantonate in sospensione d'imposta siano escluse dalla presunzione di prioritaria distribuzione.

Sempre nell'articolo 47, al quarto comma, la previsione circa l'integrale tassazione dei dividendi che provengono anche solo indirettamente da società domiciliate in paradisi fiscali appare difficilmente gestibile. Bisognerebbe quanto meno prevedere un criterio per stabilire quando, e in che misura, avviene la percezione indiretta.

Al medesimo comma 4 occorre aggiungere il riferimento alle società collegate domiciliate in paradisi fiscali.

Redditi d'impresa (articolo 55)

Si dovrebbe precisare, in analogia con quanto previsto per le società, che costituisce attività di impresa anche quella esercitata dall'imprenditore agricolo residente all'estero per il tramite di una stabile organizzazione in Italia.

Redditi diversi (articolo 66)

L'assimilazione alle partecipazioni qualificate dei nuovi strumenti finanziari partecipativi appare eccessivamente penalizzante e rischia di impedire il ricorso ad un nuovo strumento di finanziamento delle società.

Appare quindi opportuno prevedere che l'assimilazione vale solo se i predetti strumenti rappresentano una determinata percentuale di partecipazione al patrimonio.

Analogamente dovrebbe procedersi anche con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di associazione in partecipazione.

Normativa antielusiva

Le nuove disposizioni in tema di esenzione per le plusvalenze su partecipazioni e di tassazione consolidata offrono significative opportunità di pianificazione fiscale e, talora, di vera e propria elusione.

È pertanto opportuno integrare le fattispecie indicate nel comma 3 dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 facendo riferimento alla classificazione delle partecipazioni e ai trasferimenti di beni all'interno delle società appartenenti al gruppo.

Tonnage tax (articolo 158)

Le aliquote previste devono essere riferite a cento tonnellate o frazioni di esse. Il riferimento ad 1 tonnellata appare essere un mero refuso di stampa.

Norme di coordinamento (articolo 2)

Potrebbe essere opportuno che il Governo valuti l'opportunità di prevedere ulteriori norme di coordinamento delle nuove disposizioni in tema di consolidato mondiale con la normativa in tema di accertamento, contenzioso ed, eventualmente, IRAP.

Svalutazioni

Le norme transitorie sembrerebbero escludere, con riferimento alle partecipazioni qualificate per l'esenzione, ogni possibilità di deduzione delle svalutazioni recuperate a tassazione nel 2001 ed esercizi precedenti, oltre a limitare la deduzione delle svalutazioni recuperate a tassazione nel 2002 e 2003. Tale soluzione potrebbe penalizzare oltremodo i contribuenti che hanno già pagato le imposte anticipatamente.

Andrebbe pertanto riconsiderata la disciplina in materia, consentendo ai contribuenti di recuperare, senza limiti di tempo, le svalutazioni tassate prima dell'entrata in vigore della riforma.

Inoltre, andrebbe inserita una norma transitoria che assicuri la continuità della deducibilità per le svalutazioni non da realizzo rateizzate in cinque anni in conformità con il decreto-legge n. 209 del 2002.

Leasing

In materia di locazione finanziaria, lo schema di decreto di attuazione conferma per il futuro il regime attualmente in vigore, secondo il quale

l'impresa utilizzatrice del bene deduce i canoni dovuti all'impresa locatrice (sempre che il contratto abbia la durata minima stabilita dalla norma). In proposito va tenuto conto che, a seguito dell'emanazione della legge comunitaria 2003, molte imprese, a partire dal 2005, adotteranno i principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci di esercizio. Ciò comporterà che le stesse, ove interessate da operazioni di leasing (come concedenti dei beni o come utilizzatrici), dovranno rilevare le operazioni secondo criteri contabili diversi da quelli finora adottati.

A tal fine, appare opportuno adeguare l'attuale formulazione della disposizione di cui all'articolo 103, comma 7, dello schema di decreto delegato, in modo da garantire la conservazione del trattamento tributario attualmente previsto anche nell'ipotesi di contabilizzazione secondo i nuovi principi contabili internazionali, evitando un'iniqua disparità di trattamento tra i contribuenti.

Sempre in relazione al comma 7 dell'articolo 103, la Commissione esprime l'avviso che la riproposizione del regime di deducibilità dei canoni di locazione finanziaria, con l'unica condizione di una durata contrattuale non inferiore a otto anni, costituisce l'occasione per ribadire l'interpretazione favorevole per la deducibilità dei canoni di leasing laddove oggetto del contratto sia un terreno agricolo: la deducibilità in parola, contribuisce a rendere meno onerosa per le aziende agricole e in particolare quelle dei settori vitivinicolo e olivicolo, le operazioni di riaccorpamento delle aziende troppo piccole e con alti costi di produzione in aziende di maggiori dimensioni in grado di incrementare la loro efficienza e competitività.

Redditi degli immobili delle Università

Appare opportuno chiarire che le Università statali non sono soggetti incisi dall'imposta sulle società, in quanto organi dello stato e che quindi non sono imponibili i redditi degli immobili utilizzati per attività didattiche e di ricerca.

Enti non commerciali: fondazioni

Fermo restando quanto già osservato in sede di commento alla proposta abolizione del credito d'imposta, con specifico riferimento alle fondazioni, si propone, in alternativa, parificare la quota imponibile dei dividendi percepiti a quella prevista per gli enti commerciali, prevedendo l'esenzione del 95 per cento dei dividendi.

Società sportive professionistiche

Appare opportuno reintrodurre la previsione vigente che le società sportive professionistiche possono distribuire le plusvalenze realizzate in

quote costanti se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore ad un anno.

Imprese assicurative

L'articolo 112, comma 2, della bozza del provvedimento detta una disposizione che, per le imprese di assicurazione, stabilisce l'irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi della variazione delle riserve tecniche riferite ai contratti di assicurazione sulla vita per i quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati. Si tratta dei contratti, noti con il nome di polizze *unit-linked* o *index-linked*, per i quali una diminuzione nel valore degli investimenti si ripercuote tale e quale sul valore degli impegni della compagnia verso gli assicurati (le riserve tecniche, per l'appunto) e, viceversa, un apprezzamento dei medesimi aumenta gli impegni tecnici.

In particolare, viene sancita l'irrilevanza della variazione delle suddette riserve per la parte delle medesime legata a costi e ricavi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile (si pensi, ad esempio, alle plusvalenze e minusvalenze relative alle partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni e possedute ininterrottamente per almeno dodici mesi, nonché ai dividendi esclusi dalla formazione del reddito per il 95 per cento del loro ammontare).

È importante sottolineare che il meccanismo dell'articolo 112, assolutamente neutrale sotto il profilo del gettito, mira a «sterilizzare» le variazioni delle riserve tecniche (esattamente) corrispondenti alle componenti positive e negative di reddito che non rilevano a fini fiscali.

Tale soluzione è notevolmente onerosa dal punto di vista amministrativo-gestionale per le imprese e nel contempo atta a complicare l'attività di verifica. Infatti, il meccanismo ipotizzato comporta l'adozione di un doppio binario di valori (contabile e fiscale) sia per le riserve tecniche che per gli investimenti, doppio binario che dovrà essere gestito in dichiarazione con variazioni in aumento e in diminuzione di pari ammontare, quindi senza generare alcun gettito fiscale aggiuntivo.

Tale inutile gestione può essere evitata dando piena rilevanza fiscale, da un lato, ai componenti positivi e negativi di reddito, anche quando gli stessi ordinariamente non rilevano – ovviamente soltanto per i contratti di cui si discute (vale a dire le polizze *unit-linked* ed *index-linked*) – e, dall'altro, ammettere, del tutto specularmente, la piena rilevanza fiscale della corrispondente variazione della riserva tecnica.

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli di cui all'articolo 95, appare opportuno un intervento atto a semplificare la gestione amministrativa delle imprese assicurative senza peraltro effetti sul gettito. All'articolo 112, pertanto, si propone di inserire un comma volto a prevedere che, per le imprese che gestiscono sia il ramo vita sia il ramo danni, la valutazione dei titoli che si richiama all'articolo 95 sia da intendersi che possa essere attuata anche distintamente con riferimento ai singoli rami.

Atteso che il decreto-legge n. 209 del 2002 ha previsto il versamento a decorrere dal 2003 da parte delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Considerato che il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza chiarire tuttavia se il credito di imposta maturata, per la parte che non trova capienza nelle due tipologie di ritenute espressamente citate, possa essere o meno rimborsato e secondo quali modalità; la Commissione ritiene opportuno, riprendendo il contenuto di uno specifico ordine del giorno (n. G1.100) accolto dal Governo e illustrato in Assemblea nella seduta di mercoledì 13 novembre 2002 in sede di esame del disegno di legge AS 1795, prevedere strumenti idonei attraverso i quali sia assicurato alle imprese in parola il recupero integrale delle imposte versate.

Diritti di usufrutto su titoli di credito

Relativamente alla previsione contenuta nella nuova formulazione del comma 8 dell'articolo 110 del TUIR – il quale stabilisce che non è deducibile dal reddito d'impresa il costo sostenuto per l'acquisto del diritto di usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi dalla formazione del reddito – si ravvisa l'opportunità di sollecitare il Governo a tenere in adeguata considerazione le istanze proprie degli organismi pubblici deputati ad attività di finanziamento per lo sviluppo e la promozione delle imprese italiane all'estero, che si avvalgono in massima parte dello strumento della costituzione di diritti di usufrutto su titoli di credito.

PROPOSTA DI PARERE DI MINORANZA SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 281

Il decreto legislativo in esame – 1° intervento di attuazione della delega *ex lege* n. 80 del 2003 – riforma l'imposta sul reddito delle società (IRES) prevedendone l'entrata in vigore già dal prossimo 1° gennaio 2004, mentre viene rinviata «*sine die*» la riforma dell'imposta sulle persone fisiche (IRE), all'IRES strettamente collegata.

La strada scelta dal legislatore delegato è stata quella della revisione dell'intero Testo Unico ottenendone una sorta di stratificazione legislativa casuale.

PREZZO DELLA RIFORMA PER LE IMPRESE. Il nuovo regime produrrà l'effetto di un aumento del prelievo fiscale complessivo sul reddito d'impresa, penalizzando l'attività imprenditoriale, la redditività della stessa e quindi i consumi, così come sostenuto da Confindustria, Assonime, dottori Commercialisti, ecc.

In particolare la riforma ridistribuisce il carico fiscale in maniera differente sulle imprese con la conseguenza che alcune di esse realizzeranno dei vantaggi – quelle che operano in consolidato (nazionale e/o mondiale) mentre altre, le piccole e medie imprese, già maggiormente gravate fiscalmente (il 46,5 per cento contro il 28,5 per cento, aliquota media) subiranno un aggravio complessivo nel prelievo, derivante dalla parziale non deducibilità degli interessi passivi, dall'abolizione del credito d'imposta sui dividendi, dall'abolizione della D.I.T., dell'imposta sostitutiva straordinaria e del nuovo regime sulle plusvalenze e minusvalenze.

Innanzitutto proponiamo il differimento dell'entrata in vigore del provvedimento, dal 1° gennaio 2004 al 1° gennaio 2005, meglio ancora facendola coincidere con la riforma dell'IRE e l'abrogazione dell'IRAP. Vari motivi giustificano questa proroga (come da molte parti sottolineato durante le audizioni). Innanzitutto, il provvedimento non è ancora maturato e presenta numerose necessità di modifica, sul piano sostanziale e su quello formale. L'ampiezza e la numerosità delle proposte di emendamento presentate dal relatore di maggioranza testimoniano che il provvedimento non è ancora a punto e non è opportuna la sua entrata in vigore entro un lasso di tempo così breve come quello che si profila. Riforme di questa portata anche in passato sono entrate in vigore molti mesi dopo l'emanazione del provvedimento attuativo. Nel frattempo l'utilizzo dei decreti correttivi consentirebbe di introdurre le correzioni che si rendessero necessarie e di cui si raggiungerà la consapevolezza nel tempo. Del resto, l'attuale Governo ha adottato questo metodo di lavoro in altri casi: ad

esempio, per la riforma del diritto societario. Applicare lo stesso metodo alla riforma fiscale consentirebbe di limitare disagi per i contribuenti e per l'amministrazione finanziaria, che dovrà provvedere ad emanare la normativa secondaria. La attuazione della riforma «a moduli» pone evidenti problemi di coordinamento, cui non giova la fretta. Inoltre, è del tutto evidente che la normativa fiscale deve adeguarsi alla riforma del diritto societario in modo più accurato di quanto finora previsto con il provvedimento in esame. Le proposte di coordinamento presentate dalla commissione Gallo sono state recepite solo parzialmente. Sono, inoltre, previste ulteriori modifiche al diritto societario, che entreranno in vigore dall'inizio del 2004. Mancano i tempi per il loro esame e per introdurre gli eventuali correttivi fiscali. Inoltre, dal 2005, come previsto dalla normativa comunitaria, verranno modificati i criteri contabili per la redazione dei bilanci, con l'adozione degli IAS. Anche queste novità comporteranno la necessità di una riflessione e di un coordinamento, date le loro implicazioni fiscali.

In conclusione, fare entrare in vigore questo provvedimento il 1° gennaio 2004 significherebbe dar prova di accanimento decisionistico, accompagnato da mancanza di realismo e di saggezza.

Coerentemente con la richiesta che l'entrata in vigore del provvedimento sia posposta il 1° gennaio 2005, è necessario che contestualmente il Governo modifichi la norma contenuta nel decreto-legge n. 269 che riguarda la distribuzione di utili, che è presentata come «antielusiva» ma in realtà è finalizzata solo a reperire gettito transitorio a scapito dei contribuenti, ed è strettamente collegata all'entrata in vigore dal decreto in esame dal 1° gennaio 2004.

Per le piccole e medie imprese, che dalla riforma governativa non traggono alcun beneficio sostanziale, proponiamo una tassazione differenziata. Gli istituti introdotti dalla riforma sono indirizzati verso le imprese di maggior dimensione e trascurano questo settore del mondo produttivo. Per questo proponiamo di introdurre una differenziazione di aliquota, volta a recare sgravi alle imprese di minori dimensioni, prevedendo di tassare un ammontare iniziale di reddito ad aliquota ridotta (che, per coerenza di sistema, dovrebbe coincidere con la prima aliquota dell'IRPEF, oggi pari al 23 per cento). In concreto, si potrebbe tassare i primi ... euro di reddito prodotto dalle imprese al 23 per cento, e la restante quota ad aliquota ordinaria. Questa differenziazione, come vedremo, può essere agevolmente inserita nella proposta di reintroduzione di un sistema di tassazione duale.

La riduzione della tassazione per le piccole e medie imprese potrebbe essere perseguita anche sul fronte dell'IRAP, ampliando la deduzione dalla base imponibile. Si otterrebbero così anche importanti effetti di semplificazione: già l'introduzione della deduzione consentì infatti di ridurre l'imposta a più di 2 milioni di contribuenti e permise a quasi 900 mila di loro di entrare nella fascia di esclusione dal tributo.

La scelta di non dare attuazione alle disposizioni di delega contenute nelle lettere *p*), *r*) ed *s*) dell'articolo 4 della legge n. 80 del 2003 ed in particolare quelle concernenti la semplificazione della disciplina dei costi

e delle spese aventi deducibilità fiscale limitata e l'introduzione di un sistema agevolato pienamente, teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle società che sostengono spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione, non può essere condivisa: non si può dire una cosa e farne un'altra esatto opposta! Allo stesso modo riteniamo assolutamente non accettabile la scelta di ricomprendere i soggetti passivi dell'IRRES, gli Enti non commerciali, considerato il chiaro utilizzo della delega verso la ricomprensione di tali Enti sull'ambito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito (IRE).

1) *Tassazione dei dividendi e l'abolizione del Credito d'imposta:*

riteniamo condivisibile il parere espresso dal Relatore che ha recepito quanto da noi sostenuto nel dibattito generale e le sollecitazioni formulate dagli auditi. Aggiungiamo soltanto che suscita notevoli perplessità sia la distinzione tra partecipazioni «immobilizzate» a quelle «a magazzino» e l'asimmetria di trattamento, che la scelta di abolire il trattamento agevolato sulle plusvalenze da ristrutturazione delle proprietà (legge n. 358 del 1997) che verranno assoggettate al regime ordinario. Si crea così un incentivo fiscale a realizzare le plusvalenze sotto forma di partecipazioni immobilizzate, concedendo un vantaggio fiscale notevole (esenzione) alle «finanziarie» che scambiano partecipazioni, mentre si eliminano le agevolazioni vigenti sulle società operative che operano con capitale fisico.

Riguardo agli enti locali, in particolare i comuni, il Governo deve rivedere la scelta di abolire il credito di imposta, scelta non meditata e superficiale, che penalizza scelte economiche già assunte, o da assumere: in particolare, le privatizzazioni di servizi pubblici locali. Deve essere mantenuto il regime oggi vigente del credito di imposta «virtuale» sui dividendi percepiti, fruibile a compensazione sia delle imposte proprie che di quelle trattenute in qualità di sostituto di imposta.

2) *Sottocapitalizzazione*

Condividiamo il parere del relatore. Anche qui con un'unica integrazione sulla *THIN CAPITALIZATION*. Se l'obiettivo di questo strumento è quello di contrastare la sottocapitalizzazione delle imprese, ai fini dell'evasione fiscale; se si vuole evitare che il socio partecipi alla società con capitale insufficiente per poi presentarsi come finanziatori e farsi dare gli interessi anziché i dividendi, non si spiega l'estensione della norma anche alle società del gruppo che si limita a garantire l'obbligazione del debitore finanziato.

Se si vuole razionalizzare il sistema delle imprese eliminando i regimi agevolati per operazioni di riorganizzazione aziendale, allora c'è da chiedersi se ci si renda conto o no che in Italia esiste un problema di dimensione critica dell'impresa, che rende poco competitive le aziende e le società italiane nel contesto internazionale.

La totale eliminazione di qualsiasi agevolazione alle operazioni di riorganizzazione non tiene conto dell'interesse nazionale.

3) *DISCIPLINA del CONSOLIDATO e TASSAZIONE per trasparenza*

Condividiamo il parere del relatore, non quando, però, prevede – pur in via subordinata – la possibilità per il Socio di minoranza dissenziente rispetto alla deliberazione di destinazione dell'utile di esercizio, di poter esercitare il diritto di recesso ritenendolo un vulnus al processo di patrimonializzazione della società.

Appreziamo la neutralità fiscale delle operazioni di cessione di azienda, scissione, fusione e trasformazione di azienda, non comprendiamo perché sia escluso il conferimento d'Azienda.

4) *IRAP e diritto Societario*

L'entrata in vigore della riforma dell'imposta delle Società non può non coincidere, se non la contemporanea abolizione dell'IRAP, o almeno con la riduzione attraverso l'ampliamento delle fattispecie di deducibilità delle componenti negative soprattutto quelle riguardanti il costo del lavoro.

5) *Ulteriori osservazioni:* condividiamo il parere del relatore per quanto riguarda il capitolo relativo alle *svalutazioni* al comparto della *Locazione Finanziaria* ed alle *Imprese Assicurative*. Così come la proposta di non ritenere imponibili i redditi degli immobili utilizzati dalle *Università Statali* per attività didattiche ritenendo però come l'esenzione non sia dovuta in quanto «organi dello Stato» perché se fosse questa la ragione le università statali dovrebbero essere ritenute Enti non soggetti all'imposta sulle società.

Enti non commerciali: Fondazioni

Lo schema di decreto legislativo, fa permanere gli enti non commerciali, e quindi le fondazioni, nell'ambito dell'imposta sul reddito delle società, in attesa probabilmente dell'attuazione, della riforma dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche (attuale IRPEF), alla quale secondo la legge delega n. 80/03 dovrebbero soggiacere, a regime, i detti enti.

La riforma fiscale in esame ridurrebbe di oltre il 5 per cento i proventi delle fondazioni e quindi le destinazioni al settore non profit, depotenziando il loro ruolo come riconosciuto nella recentissima sentenza della Corte Costituzionale, incentrato sulla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale.

La riforma ci allontanerebbe dall'Europa e in particolare dai tre Paesi, Germania, Inghilterra e Spagna, in cui, anche grazie alla leva fiscale, il ruolo delle fondazioni è più sviluppato.

Far ritenere destinatari della «clausola di salvaguardia», contenuta nella legge delega e riferita solo all'imposizione sulle persone fisiche (in base alla quale «a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre

più favorevole o uguale, mai peggiore, del precedente»), *anche gli enti non commerciali*, dal momento che il legislatore delegante, includendo a riforma completata tali soggetti nella disciplina delle persone fisiche, sembra volergli assoggettare alla medesima normativa, la riteniamo la soluzione più idonea.

Società Sportive professionistiche

Non riteniamo opportuno che le Società Sportive professionistiche possano distribuire le plusvalenze realizzate in quote costanti se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore ad un anno.

L'Unione Europea, se ha considerato quale «aiuto di Stato» spalmare i debiti in più esercizi finanziari, a maggior ragione lo farà per i crediti derivanti dalle plusvalenze.

Sen. Renato CAMBURSANO

Sen. Pierluigi CASTELLANI

Sen. Natale D'AMICO

Sen. Giovanni BRUNALE

Sen. Bonavita MASSIMO

Sen. Giancarlo PASQUINI

Sen. Lanfranco TURCI

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

246^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione (n. 303)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale osserva anzitutto che lo schema di decreto legislativo rappresenta il primo tassello attuativo della legge delega n. 53 del 2003, con cui si è riformato il sistema dell'istruzione.

Esso è stato predisposto dal Governo, in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 53, al fine di avviare la riforma della scuola primaria a partire dall'anno scolastico 2003-2004 e della scuola secondaria di primo grado dall'anno scolastico 2004-2005. L'anticipo dell'età scolare, già introdotto in via sperimentale in 251 scuole dall'anno scolastico 2002-2003 con il decreto ministeriale n. 100 del 2002, è del resto pienamente operativo dall'anno scolastico 2003-2004 ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge n. 53, che è norma immediatamente precettiva. Risulta dunque indispensabile portare quanto prima a compimento l'intero disegno riformatore affinché i bambini che si avvalgono della possibilità di ammissione anticipata alla scuola siano inseriti in un contesto coerente, secondo le linee generali della riforma. I tempi di elaborazione del presente decreto legislativo, egli prosegue, non ne hanno tuttavia consentito la presentazione alle Camere e la conseguente adozione definitiva in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico 2003-2004. Con decreto del Ministro del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca 22 luglio 2003, n. 61, sono state quindi anticipate le principali innovazioni recate dalla riforma affinché esse potessero avere applicazione immediata (introduzione generalizzata dell'alfabetizzazione informatica e dell'insegnamento della lingua inglese nei primi due anni della scuola primaria). Egli osserva indi che il decreto legislativo ora all'esame del Parlamento si pone pertanto in linea di continuità, atteso che la sua entrata in vigore in corso d'anno renderà formale ed efficace la riforma sotto ogni aspetto, pur non introducendo immediatamente l'intera nuova struttura ordinamentale.

Soffermandosi poi sui cardini della riforma, egli sottolinea la valorizzazione dell'autonomia scolastica, la personalizzazione dei percorsi scolastici e il coinvolgimento delle famiglie. Fra le altre innovazioni di rilievo, egli ricorda l'individuazione di un docente in possesso di specifica formazione che svolga funzioni di orientamento, tutorato, coordinamento, nonché cura delle relazioni con le famiglie e l'affermazione del valore storico-narrativo della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, già a partire dalla scuola dell'infanzia.

Egli osserva altresì che lo schema di decreto non configura oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato atteso che le sole disposizioni che comportano oneri aggiuntivi sono quelle già contenute nella legge delega, immediatamente precettive, e quindi con copertura a carico della legge stessa.

Per quanto riguarda l'anticipo dell'età di ingresso alla scuola dell'infanzia, egli rileva, la relazione tecnica allegata allo schema di decreto precisa che esso è subordinato alla disponibilità dei posti, alla recettività delle strutture e alla funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, con riferimento al «patto di stabilità». Nessun maggior onere viene quindi stimato, anche in considerazione del fatto che si tratta di segmento formativo non obbligatorio, in quanto non rientrante nel diritto-dovere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 53.

Quanto alla generalizzazione della scuola dell'infanzia stessa, egli sottolinea che l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo precisa che ad essa si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a norma dell'articolo 7, comma 6, della legge n. 53.

Con riferimento poi all'anticipo dell'età scolare, prosegue, la relazione tecnica fa rinvio alla specifica copertura già individuata dalla legge delega.

Passando a considerare la nuova organizzazione didattica prevista sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado, egli rileva che, come previsto dalla relazione tecnica, il modello didattico prefigurato non comporta alcuna espansione oraria rispetto all'attuale «tempo scuola» e non determina pertanto maggiori oneri.

Egli sottolinea inoltre che, con specifiche risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero e con una quota parte delle risorse previste per il 2003 nel Fondo per l'offerta formativa, sono state avviate attività di formazione del personale docente operante nel primo ciclo dell'istruzione, con particolare riferimento alle attività di supporto, tutorato e

coordinamento, valutazione degli apprendimenti, insegnamento della lingua inglese, alfabetizzazione informatica.

Passando all'analisi dell'articolato, egli osserva che l'articolo 1 conferma, senza variazioni, le finalità educative della scuola dell'infanzia come definite dalla legge n. 53, mentre, a sua volta, l'articolo 2, conferma la possibilità di ammissioni anticipate.

Quanto all'articolo 3, esso stabilisce l'orario annuale delle attività educative della scuola dell'infanzia, il quale può variare da un minimo di 875 ore ad un massimo di 1700 ore, comprensive della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica, secondo progetti educativi autonomi e tenuto conto delle richieste delle famiglie. L'orario è definito su base annuale per consentire alle singole istituzioni scolastiche autonome l'articolazione e la scansione in corso d'anno che ritengono più opportune. Tale orario, calcolato su base settimanale, corrisponde ad una media che oscilla tra le 25 e le 50 ore. Considerato che attualmente l'orario delle attività, determinato su base giornaliera, corrisponde per il solo turno antimeridiano a 25 ore e per l'intera giornata a 40 ore, egli ritiene che l'offerta formativa esistente sia pienamente garantita. Ad essa si aggiunge peraltro, nell'ottica di valorizzare l'autonomia scolastica e di coinvolgere le famiglie, la possibilità per le scuole di definire un proprio modello o più modelli orari all'interno dei limiti minimi e massimi fissati, assegnando alle famiglie un ruolo significativo nella determinazione dei modelli orari.

Lo stesso articolo 3 reca inoltre, a suo avviso, altre due norme di grande rilievo: la personalizzazione delle attività educative e il raccordo con il complesso dei servizi all'infanzia e la scuola primaria; la documentazione del processo educativo dei bambini con la collaborazione delle famiglie, introducendo già nella scuola dell'infanzia il concetto di *portfolio*.

L'articolo 4, prosegue, dispone poi l'articolazione del primo ciclo di istruzione in scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, stabilendo che esso abbia la durata complessiva di 8 anni e costituisca il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione. Sottolinea quindi l'unitarietà del ciclo, che si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce il titolo di accesso al sistema dei licei e all'istruzione e formazione professionale. È invece abolito l'esame di licenza elementare, sostituito da una «valutazione» disciplinata nel dettaglio dal successivo articolo 8.

Passando agli articoli da 5 ad 8, essi riguardano in particolare la scuola primaria.

L'articolo 5 ne ribadisce le finalità, così come individuate nella legge di delega.

L'articolo 6 ribadisce il principio, già affermato dalla legge di delega, che al primo anno della scuola primaria sono iscritti i bambini che compiono 6 anni entro il 31 agosto dell'anno di riferimento, risolvendo così le incertezze interpretative conseguenti alla formulazione assai più generica del testo unico delle leggi sulla scuola. L'articolo conferma altresì la possibilità di iscrivere al primo anno della scuola primaria i bambini che

compiono 6 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Si tratta, egli osserva, di decisione evidentemente rimessa alla esclusiva scelta delle famiglie, in coerenza con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle famiglie nel percorso formativo dei propri figli.

L'articolo 7 fissa in 891 ore l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica.

Come già osservato con riferimento alla scuola dell'infanzia, il Presidente relatore sottolinea che la determinazione dell'orario su base annuale è volta a consentire una differente articolazione in corso d'anno, secondo le prerogative dell'autonomia scolastica.

Tale monte orario annuale, calcolato su base settimanale, corrisponde ad un orario di 27 ore e rappresenta l'orario obbligatorio per tutti gli alunni.

Il comma 2 dell'articolo 7 prevede tuttavia che le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzino altresì, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività ed insegnamenti per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi. Calcolato su base settimanale, tale monte orario facoltativo corrisponde a tre ore settimanali, rispetto alle quali, egli osserva, le famiglie degli alunni hanno un ruolo decisivo, essendo riconosciute come soggetti che cooperano concretamente alla definizione del percorso formativo dei propri figli. La frequenza di tali attività ed insegnamenti è facoltativa per gli studenti. La loro offerta è tuttavia obbligatoria per le scuole, che debbono quindi presentare una gamma differenziata e qualificata di attività, eventualmente anche in rete.

Al riguardo, il Presidente relatore ritiene peraltro indispensabile specificare con assoluta chiarezza che si tratta di attività ed insegnamenti la cui frequenza è gratuita per le famiglie.

Egli rileva inoltre che il monte orario obbligatorio e quello facoltativo non comprendono il tempo eventualmente dedicato alla mensa, che oscilla fra le cinque e le dieci ore e che comunque rientra fra le attività obbligatorie della funzione docente. Nella sua massima espansione, il tempo scuola raggiunge dunque le quaranta ore settimanali e si caratterizza come tempo pieno per gli alunni.

Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche tanto obbligatorie quanto facoltative, egli sottolinea che è costituito l'organico di istituto. Per le attività e gli insegnamenti facoltativi è tuttavia prevista la possibilità di stipulare contratti d'opera con esperti in possesso di titoli predefiniti.

Il comma 5 dell'articolo 7 stabilisce inoltre che l'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia delle singole scuole, ferma restando la personalizzazione dei piani di studio affidata ai docenti. Esso stabilisce inoltre che un docente in possesso di specifica formazione, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolga funzioni di orientamento, tutorato e coordinamento, fatta salva la contitolarità didat-

tica dei docenti della classe, che li impegna tutti su un piano di pari dignità.

Il comma 7 conferma che l'assegnazione dei docenti alle classi spetta al dirigente scolastico, come già avviene secondo la vigente normativa.

Il comma 8 conferma l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella definizione delle modalità di svolgimento dell'orario annuale.

Soffermandosi indi sull'articolo 8, egli ribadisce che esso detta norme in materia di valutazione nella scuola primaria, prevedendo una valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, affidata ai docenti della classe, nonché la certificazione delle competenze da essi acquisite. In considerazione dell'articolazione della scuola primaria, è altresì prevista una valutazione che segue la scansione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo. Tenendo conto degli ordini del giorno accolti dal Parlamento in sede di approvazione della legge delega, il comma 2 prevede tuttavia che i docenti possano non ammettere gli alunni alla classe successiva anche all'interno del periodo biennale, ma solo con decisione assunta all'unanimità, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Il comma 3 assicura la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico, con ciò dando attuazione ad una norma inserita nella legge delega proprio su iniziativa parlamentare.

In coerenza con l'anticipo dell'età scolare, il comma 4 vieta poi per il futuro i «salti» delle classi, stabilendo che per accedere alle classi successive alla prima occorre avere la stessa età degli alunni che la frequentano in via ordinaria.

Soffermandosi inoltre sugli articoli (da 9 a 11) che disciplinano la scuola secondaria di primo grado, egli rileva anzitutto che l'articolo 9 conferma, come già per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, le finalità e gli obiettivi individuati dalla legge di delega.

L'articolo 10 fissa in 891 ore l'orario annuale delle lezioni, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica. Esso, che rappresenta l'orario obbligatorio, è analogo a quello fissato per la scuola primaria e corrisponde quindi, su base settimanale, a 27 ore settimanali. Come già rilevato con riferimento alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, egli rileva che la determinazione dell'orario su base annuale è volta a consentire una differente articolazione in corso d'anno, secondo le prerogative dell'autonomia scolastica.

Il comma 2 stabilisce che le scuole, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzino altresì, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività ed insegnamenti per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi. Calcolato su base settimanale, tale monte orario facoltativo corrisponde a sei ore settimanali, per le quali le famiglie hanno una facoltà di decisione, che giudica significativa, confermandosi quale soggetto determinante nella scelta del percorso formativo dei propri figli. Anche in questo caso, le attività e

gli insegnamenti, facoltativi per gli studenti, sono obbligatori per le scuole. Anche in questo caso, prosegue, valgono le considerazioni espresse sulla scuola primaria in ordine al tempo dedicato alla mensa e alla sostanziale equivalenza del tempo scuola nella sua massima estensione così assicurato rispetto all'attuale tempo pieno. Egli ribadisce tuttavia l'esigenza di chiarire che la frequenza delle attività facoltative è gratuita.

L'articolo reca infine norme, analoghe a quelle già illustrate con riferimento alla scuola primaria, su organico di istituto, contratti d'opera con esperti per le attività facoltative e docente con funzioni di orientamento, tutorato e coordinamento.

L'articolo 11, concernente la valutazione, gli scrutini e l'esame di Stato, introduce un'innovazione, che giudica significativa, rappresentata da un limite minimo di frequenza (pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato) per rendere valido l'anno scolastico, in linea con l'obiettivo di restituire dignità al processo educativo, rendere più obiettivi i criteri di valutazione e porre un freno alla dispersione scolastica. Il limite temporale è peraltro evidentemente diverso a seconda delle scelte degli alunni con riferimento al curriculum facoltativo e opzionale.

L'articolo 11 dispone altresì una valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli allievi, nonché la certificazione delle competenze acquisite, a cura dei docenti di classe, confermando la disciplina vigente. La novità, osserva il Presidente relatore, consiste invece nel fatto che gli esiti di tale valutazione periodica debbono essere utilizzati dalle scuole per predisporre gli interventi educativi e didattici necessari al recupero degli apprendimenti.

In considerazione dell'articolazione della scuola secondaria di primo grado, è inoltre prevista una valutazione degli alunni al termine del biennio, ai fini del passaggio all'ultimo anno del ciclo. I docenti possono peraltro non ammettere gli alunni alla seconda classe del biennio ma solo in casi motivati.

Il comma 4 conferma che il primo ciclo dell'istruzione si conclude con l'esame di Stato, che è titolo per l'ammissione al secondo ciclo. Come peraltro previsto per la scuola primaria, egli sottolinea che non sono consentiti anticipi oltre a quelli previsti dalla legge. Vengono altresì aggiornate le disposizioni per l'accesso degli alunni agli esami di Stato, in considerazione dell'abolizione dell'esame di licenza elementare.

Anche per la scuola secondaria di primo grado sono infine dettate norme per la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

Passando alle norme finali e transitorie (articoli da 12 a 16), egli dà conto, con riferimento alla scuola dell'infanzia, dell'articolo 12, il quale dispone che nell'anno scolastico 2003-2004 possano essere iscritti, in forma di sperimentazione, i bambini che compiono i tre anni entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni. Con le stesse condizioni e modalità, negli anni scolastici 2004-2005 e 2005-2006 può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione

fino al limite temporale del 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, secondo le indicazioni che saranno dettate con decreto ministeriale.

L'articolo assicura altresì la generalizzazione della scuola dell'infanzia, nell'ambito dei finanziamenti disposti annualmente dalle leggi finanziarie.

Onde assicurare il sostanziale passaggio al nuovo ordinamento, egli rileva che gli Orientamenti del 1991 sono inoltre sostituiti dalle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola dell'infanzia, già adottate nelle 251 sperimentazioni avviate nell'anno scolastico 2002-2003 e ora chiamate a far parte integrante dello schema di decreto, quale base regolamentare transitoria in attesa delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, che rimette alle scuole autonome, sulla base delle indicazioni definite dal Ministro, la formulazione del piano dell'offerta formativa (POF) al fine di progettare piani di studio personalizzati per ciascuno studente. Nell'attesa di tale definizione, i POF dovranno quindi attenersi alle Indicazioni nazionali relative a ciascun tipo di scuola.

L'articolo 13 riguarda la scuola primaria e stabilisce che nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti i bambini che compiono sei anni entro il 28 febbraio 2004. Anche in questo caso, per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni fino al limite temporale del 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Tale gradualità è dovuta, egli prosegue, fra l'altro, alla necessità di conoscere in termini più approfonditi gli effetti della riforma anche sotto l'aspetto psicopedagogico.

L'articolo 13 dispone altresì che l'attuazione dei nuovi ordinamenti per la scuola primaria avviene, per la prima e la seconda classe, dall'anno scolastico 2003-2004 e per le successive classi dall'anno scolastico 2004-2005.

Esso stabilisce infine, anche in questo caso, che le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola primaria sostituiscano i Programmi per la scuola elementare, facciano parte integrante del decreto e siano la base regolamentare transitoria in attesa delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. Con le stesse modalità è adottato il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente.

Quanto alla scuola secondaria di primo grado, l'articolo 14 dispone che la prima classe del biennio sia avviata a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005; la seconda classe sarà avviata dall'anno scolastico 2005-2006 e la terza classe, di completamento del ciclo, dall'anno scolastico 2006-2007. Analogamente agli altri segmenti formativi, egli osserva che sono adottate le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di primo grado e il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente.

L'articolo 15 reca la copertura finanziaria, secondo le indicazioni della legge delega, mentre l'articolo 16 dispone infine l'abrogazione delle

norme incompatibili con il nuovo ordinamento, facendo peraltro salvi tutti gli interventi relativi ai disabili.

Sull'ordine dei lavori interviene quindi la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale stigmatizza l'avvio dell'esame del provvedimento in titolo in assenza del previsto parere della Conferenza unificata, tanto più che è assai realistico che in quella sede siano avanzate numerose richieste di modifiche. L'esame di un atto destinato ad essere modificato appare pertanto del tutto inutile, a meno che il Governo e la sua maggioranza non abbiano già convenuto di non tenere nel minimo conto che il parere che la Conferenza si accinge ad esprimere, il che sarebbe per altro verso assai grave.

Esprime pertanto il proprio stupore per la procedura seguita, rammentando che in occasione dell'esame parlamentare della legge delega si intese espressamente rinviare il confronto sui contenuti proprio all'atto della discussione dei decreti legislativi di attuazione.

Replica il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) il quale dà comunicazione della lettera del Presidente del Senato con la quale, dando seguito ad una richiesta di urgenza avanzata dal ministro Giovanardi, il provvedimento in titolo è stato assegnato alla Commissione anche in attesa del parere della Conferenza unificata. Il termine che la Commissione ha a disposizione per l'espressione del parere, pari a 60 giorni dalla data di assegnazione, verrà quindi a scadere il 23 gennaio 2004. L'assegnazione in assenza del parere della Conferenza unificata presuppone peraltro che la Commissione non si pronunci definitivamente prima che il Governo abbia provveduto a trasmettere la prescritta documentazione. In considerazione dell'esigenza di assicurare congrui spazi al dibattito in Commissione, egli ha dunque ritenuto opportuno avviare senza indugio l'esame del provvedimento, anche al fine di evitare che il termine decorra inutilmente e il Governo proceda comunque all'emanazione del decreto legislativo, senza la scorta del parere parlamentare, del resto obbligatorio ma non vincolante.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) conviene che sia nell'interesse di tutti giungere all'espressione del parere parlamentare. Auspica tuttavia che almeno il dibattito sul provvedimento abbia luogo una volta acquisito il parere della Conferenza unificata. Invita altresì il Presidente ad audire in tempi brevi i soggetti interessati alla riforma.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) conferma la disponibilità, del resto manifestata in occasione di ogni dibattito, ad audire tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta.

Il senatore BRIGNONE chiede se il dibattito sull'atto in titolo investa anche gli allegati, che più da vicino toccano la vita della scuola.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) ricorda che le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati rappresentano una base regolamentare transitoria in vista della piena attuazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 e sono peraltro in parte già vigenti a seguito delle sperimentazioni avviate nel corso dell'anno scolastico 2002-2003.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, di trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico"» (n. 298)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore COMPAGNA (*UDC*), il quale sottolinea anzitutto che l'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA), ente pubblico costituito nel 1925, è già stato trasformato in Fondazione, con acquisizione della personalità giuridica di diritto privato, con decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20.

L'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, ha tuttavia delegato il Governo al riassetto, fra l'altro, delle disposizioni legislative in materia di teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo, prevedendo altresì la revisione dell'assetto organizzativo degli organismi ed enti di settore.

Avvalendosi di tale norma, prosegue il relatore, il Governo ha ritenuto di predisporre modifiche al decreto legislativo n. 20 del 1998, al fine di assicurare un più efficace svolgimento dell'attività della Fondazione ed un migliore perseguimento delle sue finalità istituzionali.

Egli ricorda poi che già in occasione del dibattito parlamentare sullo schema di decreto poi divenuto il n. 20, fu – fra l'altro – rilevata l'esigenza di un equilibrio fra le sedi di Roma e Siracusa, anche se il decreto legislativo n. 20 finì per stabilire solo la sede legale dell'Istituto a Roma, senza nulla dire sulla sede amministrativa ed operativa. Il decreto in esame, all'articolo 1, modifica quindi il decreto n. 20 stabilendo che la Fondazione abbia sede legale a Roma e sede amministrativa e operativa a Siracusa.

Il decreto ridefinisce poi la mappa degli organi collegiali, sopprimendo in particolare il comitato scientifico, che – ricorda il relatore – si è rivelato in concreto, sotto il profilo sia dei requisiti richiesti ai suoi componenti che delle funzioni attribuite, una sorta di «doppione» del consiglio di amministrazione. Conseguentemente, rileva, l'articolo 2 modifica la procedura di adozione dello statuto, eliminando il parere del comitato scientifico, senza tuttavia tener conto dell'esigenza di un coordinamento al comma 2, laddove rimane immutata la dizione «entro il termine di 150 giorni dalla data di costituzione degli organi di cui al comma 1»,

mentre al comma 1 viene ormai citato solo il consiglio di amministrazione e non più anche il comitato scientifico.

L'articolo 3 amplia significativamente le finalità dell'Istituto, includendo la produzione e rappresentazione «in proprio» dei testi drammatici classici greci e latini, la pubblicazione dei testi, la cura della biblioteca dell'Istituto, la costituzione di un museo dell'Istituto con sede in Siracusa, l'organizzazione di convegni sui temi della classicità greca e latina, il mantenimento e lo sviluppo della scuola di teatro «Giusto Monaco» a Siracusa, il coinvolgimento delle scuole per la realizzazione di spettacoli di teatro classico.

Al comma 3 di detto articolo, resta imm modificata la norma secondo cui l'Istituto può, previa autorizzazione del Ministero, partecipare a società di capitali o promuoverne la costituzione in conformità agli scopi istituzionali, prevedendo tuttavia che dette società non possano svolgere compiti attribuiti al sovrintendente di cui al successivo articolo 6. Ciò, ad avviso del relatore, al fine di mantenere una netta divisione dei compiti e dei ruoli fra i vari soggetti operanti nella Fondazione ed evitare gli inconvenienti che, sotto questo aspetto, si sono verificati negli ultimi anni. Al fine di una migliore tecnica legislativa, rispettosa delle indicazioni approvate dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti delle due Camere, il relatore suggerisce tuttavia una diversa formulazione di tale disposizione.

L'articolo 4 individua gli organi di Istituto: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti, mentre scompare il comitato scientifico.

Con riferimento al consiglio di amministrazione (articolo 5), egli dà conto delle principali novità introdotte dall'atto in titolo. Anzitutto la nuova norma dispone infatti che esso sia presieduto dal sindaco di Siracusa, anziché dal membro indicato dal Ministro. Inoltre il presidente, che mantiene la rappresentanza legale dell'Istituto, viene affiancato da un consigliere designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, con funzioni di «consigliere delegato». A quest'ultima figura vengono attribuite le funzioni di maggiore rilievo, in precedenza affidate al presidente: promozione dell'attività dell'Istituto; cura dell'attività gestionale e dell'organizzazione degli uffici; predisposizione del bilancio di esercizio da sottoporre alla delibera del consiglio di amministrazione; adozione, nei casi di necessità ed urgenza, degli atti di competenza del consiglio, ai fini della ratifica di quest'ultimo entro i 30 giorni successivi.

Del consiglio di amministrazione fanno poi parte altri due consiglieri, rispettivamente designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un consigliere designato dalla regione siciliana e un consigliere designato dalla provincia regionale di Siracusa (che sostituisce il consigliere designato dal comune di Siracusa, atteso che il sindaco ne è presidente, colmando così una lacuna della disciplina vigente). Scompare invece il consigliere designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali. Al riguardo il relatore giudica peraltro opportuno che la scelta dei componenti sia effettuata fra personalità di elevato profilo culturale, con particolare ri-

guardo non solo al campo degli studi sul teatro antico, ma anche a quello della letteratura classica greca e latina.

La norma, prosegue l'oratore, prevede altresì una rappresentanza di partecipanti privati, qualora questi raggiungano una partecipazione al patrimonio dell'Istituto non inferiore al 15 per cento, nonché un potere sostitutivo di designazione da parte del Ministro in caso di mancato raggiungimento della partecipazione privata, al fine di rendere sempre dispari la composizione del consiglio ed agevolare quindi il processo di adozione delle decisioni.

Quanto ai compiti del consiglio di amministrazione, anch'essi risultano modificati, prevalentemente in conseguenza della soppressione del comitato scientifico. Egli rileva peraltro che sia la lettera b) che la lettera e) del comma 4 riguardano l'attività programmatica e richiedono pertanto un coordinamento. Al consiglio di amministrazione è poi rimessa la formulazione della proposta al Ministro per la nomina del sovrintendente, mentre scompare la competenza ad assegnare gli stanziamenti per le attività istituzionali. È infine previsto che alle sedute del consiglio di amministrazione partecipi, senza diritto di voto, un rappresentante dell'associazione «Amici dell'INDA», che storicamente – egli ricorda – ha sempre avuto un ruolo di grande rilievo, sotto il profilo culturale e scientifico, nella vita dell'Istituto.

L'articolo 6 prevede infine la nuova figura del sovrintendente, con compiti di carattere operativo-gestionale e nominato con decreto del Ministro, sulla base di una rosa di tre nominativi proposti dal consiglio di amministrazione, alle sedute del quale egli partecipa, senza diritto di voto. Ad esso il relatore ricorda che sono affidati i compiti di proposizione degli indirizzi artistico-culturali e dei programmi, da sottoporre alla delibera del consiglio di amministrazione, nonché di direzione e coordinamento dell'attività dell'Istituto, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio.

Egli si sofferma inoltre sui restanti articoli 7 (Personale), 8 (Disponibilità finanziarie e gestione), 9 (Vigilanza e amministrazione straordinaria), 10 (Patrimonio) e 11 (Norme transitorie) che riproducono sostanzialmente la disciplina recata dal decreto legislativo n. 20 con alcune modifiche di coordinamento e di carattere formale.

Pur rilevando che il titolo del provvedimento («Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20») appare riduttivo rispetto al testo, che configura una piena riscrittura dell'atto, egli propone comunque l'espressione di un parere favorevole, con le osservazioni susposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1019-1020-1175-B) *Interventi per l'espansione dell'Università di Messina, dell'Università di Cassino e in favore dell'Università pontina, nonché per l'espansione e il potenziamento di sedi e poli decentrati di altri atenei*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Nania; Tofani; Pedrizzi e Forte e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1, pubblicato in allegato al resoconto di ieri, interviene il senatore TESSITORE (*DS-U*), il quale coglie l'occasione per manifestare il proprio disappunto nei confronti dell'indifferenza che il relatore e il rappresentante del Governo hanno manifestato nei confronti delle argomentazioni addotte a sostegno dell'emendamento, sì da esprimere su di esso un immotivato parere contrario.

L'emendamento intende invece contrastare la natura altrimenti vergognosa del disegno di legge in titolo, che contraddice l'impostazione sistematica pur in altre sedi invocata.

Dopo aver ricordato di aver in più occasioni richiesto che le sedi universitarie fossero indotte a presentare un modello universitario prima di avanzare domanda di finanziamento, egli osserva che l'emendamento è pienamente in linea con l'autonomia degli atenei che, una volta acquisiti i fondi per l'edilizia, potrebbero compiere in piena autonomia le proprie scelte.

Dichiara quindi il suo voto pienamente favorevole all'emendamento.

Anche la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento, volto a trasformare un provvedimento presentato in Senato con caratteristiche localistiche al di fuori di qualunque programmazione universitaria e modificato dalla Camera dei deputati in senso addirittura peggiorativo. Tralasciando i più ampi obiettivi di miglioramento del sistema di *governance* del sistema universitario, nonché di competitività a livello europeo, il disegno di legge rappresenta infatti un modesto tentativo di recuperare risorse secondo logiche clientelari, che appaiono particolarmente odiose in una situazione di scarsità di risorse.

Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento 1.1, che ricondurrebbe l'intervento in un'ottica più condivisibile.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, l'emendamento 1.1 (sostitutivo degli articoli 1, 2, 3 e 4) è posto ai voti e respinto.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie quindi gli articoli 1, 2 e 3, come modificati dalla Camera dei deputati, nonché 4, introdotto dalla Camera dei deputati.

All'articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati, non erano invece stati presentati emendamenti.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Gaburro a riferire favorevolmente all'Assemblea sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche» (n. 296)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente ASCIUTTI (*FI*), il quale osserva anzitutto che lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in base alla delega contemplata dall'articolo 10 della legge n.137 del 2002, è diretto a riordinare le disposizioni in materia di cinematografia, riconducendo l'intera disciplina (attualmente recata, oltre che dalla legge n. 1213 del 1965, anche da una pluralità di ulteriori fonti normative), ad un sistema unitario e coerente e rinviando la definizione dei profili più squisitamente tecnici alla fonte regolamentare.

All'articolo 1, che conferma le disposizioni di principio già recate dalla legge n. 1213 del 1965, prosegue il Presidente relatore, viene ribadito il rilievo costituzionale dell'attività cinematografica, che è definita come fondamentale strumento di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale e di rilevante interesse economico ed industriale. La Repubblica favorisce altresì lo sviluppo dell'industria cinematografica ed in particolare della produzione di interesse culturale, oltre che della diffusione e conservazione del patrimonio filmico.

Per il perseguimento di tali obiettivi, osserva, sono ribadite le attribuzioni in gran parte già recate dall'articolo 2 della citata legge n. 1213 del 1965, con alcune minori differenze, fra le quali, a suo giudizio correttamente, l'acquisizione dell'intesa con il Ministro degli affari esteri per alcune iniziative di rilievo internazionale.

Fra le finalità del provvedimento egli ritiene tuttavia opportuno inserire anche un esplicito riferimento alla tutela della proprietà intellettuale ed in particolare alla necessità di impedire lo sfruttamento illegale delle opere cinematografiche.

Il Presidente relatore si sofferma indi sugli articoli 2 e 3, recanti le principali definizioni terminologiche che, rispetto all'attuale legislazione, risultano ordinate secondo un differente criterio logico, a partire dai generi filmici. Tra le principali novità egli segnala la definizione di film di interesse culturale, che include non solo i film che presentano significative qualità culturali o artistiche, ma anche quelli con eccezionali qualità spettacolari.

Relativamente all'introduzione dell'espressione «sala di comunità religiose», che sostituisce quella di «sala delle comunità ecclesiali» egli critica la genericità di tale riferimento, suggerendo piuttosto di fare esplicito riferimento alle sale ecclesiali, che costituiscono l'unico esempio di sala religiosa.

All'articolo 3 si prevede poi l'equiparazione delle imprese appartenenti all'Unione europea a quelle italiane, a condizione di reciprocità, sempre che svolgano prevalente attività in Italia.

Il Presidente relatore dà altresì conto della disposizione che impone alle imprese cinematografiche l'iscrizione in appositi elenchi informatici, istituiti presso il Ministero, come requisito per l'ammissibilità ai benefici di legge. In base a determinati parametri tecnici (qualità dei film realizzati; stabilità dell'attività, anche in riferimento alla restituzione dei finanziamenti ottenuti; capacità commerciale), le imprese sono infatti inserite in due categorie distinte, alle quali corrisponde un differente ammontare di finanziamenti erogabili.

Fra gli elementi innovativi dello schema in esame egli si sofferma sull'istituzione, recata dall'articolo 4, della Consulta territoriale per le attività cinematografiche, presieduta dal direttore generale competente e composta, oltre che dal presidente del Centro sperimentale di cinematografia, dal presidente di Cinecittà Holding s.p.a., da due membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore, anche da due rappresentanti delle regioni (designati dalla Conferenza Stato-regioni), nonché da altrettanti in rappresentanza degli enti locali (designati dalla Conferenza Stato-città). Fra le principali attribuzioni della Consulta, oltre a quella consultiva, vi è l'elaborazione di un piano triennale (successivamente sottoposto all'approvazione del Ministro) diretto ad individuare le aree geografiche di intervento e gli obiettivi per l'erogazione dei benefici previsti dal provvedimento.

In proposito, considerato il rilievo che assumerà tale organo, quale stanza di compensazione degli interessi dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dei settori produttivi, egli ne auspica una maggiore rappresentatività nei confronti di tutte le parti interessate, anche attraverso l'incremento del numero dei suoi componenti.

Quanto all'ottenimento della nazionalità italiana del film prodotto, richiesta per accedere ai contributi previsti dalla legge, l'articolo 5, oltre ai requisiti già dettati dalla normativa vigente, stabilisce che almeno il 30 per cento della spesa complessiva del film deve essere effettuata in Italia ed equipara i cittadini dell'Unione europea ai cittadini italiani. Per i requisiti concernenti la ripresa sonora diretta in lingua italiana, nonché l'utilizzo della *troupe* italiana, sono tuttavia contemplate specifiche deroghe, motivate da ragioni artistiche, da parte del Ministero.

Anche in materia di coproduzioni, lo schema (all'articolo 6) conferma nella sostanza la disciplina dettata dalla legge n. 1213 del 1965, prevedendo che i film realizzati in coproduzione con imprese estere possano essere riconosciuti come nazionali, in presenza di accordi internazionali di reciprocità (salvo eventuali deroghe da parte del Ministero).

Fra le novità, egli segnala indi la mancata estensione alle imprese appartenenti all'Unione europea del requisito della quota minima di partecipazione a coproduzioni che non deve essere inferiore al 20 per cento del costo del film.

Con riferimento all'articolo 7, che detta la disciplina per la richiesta del riconoscimento dell'interesse culturale, prescrivendo requisiti ancor più stringenti rispetto a quelli richiesti per l'ottenimento della nazionalità italiana, egli suggerisce l'introduzione di un regime differenziato per il riconoscimento dell'interesse culturale dei cortometraggi, attesa la loro peculiarità artistica.

Quanto al procedimento di finanziamento dei film di interesse culturale esso viene semplificato con l'eliminazione della doppia valutazione da parte della Commissione consultiva per il cinema e la Commissione per il credito cinematografico. La valutazione viene ora demandata alla Commissione per la cinematografia istituita con l'articolo 8, che provvede al riconoscimento dell'interesse culturale e alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile.

La Commissione è suddivisa in quattro sezioni (per la valutazione dei lungometraggi; per la valutazione delle opere prime e dei cortometraggi; per la promozione della cultura cinematografica e per gli incentivi speciali alla distribuzione all'estero; per l'individuazione dei film *d'essai* e per l'accertamento dei requisiti per la concessione dei benefici di legge); quanto alla sua composizione, essa è demandata ad un successivo decreto ministeriale, che dovrà comunque prevedere come presidente il direttore generale competente e, con riferimento alla terza sezione, la presenza sia di un rappresentante delle regioni, – limitatamente alle sedute relative, nonché alla promozione all'estero – di un rappresentante del Ministero degli affari esteri. In considerazione della rilevanza degli interessi locali coinvolti, egli suggerisce tuttavia di includere fra i componenti di tale sezione anche i rappresentanti delle province e dei comuni, che peraltro potrebbero essere designati dalla Conferenza unificata.

L'articolo 9 innova rispetto alla previsione, di cui all'articolo 25, comma 2, della legge n. 1213 del 1965, di non ammissione ai benefici di legge per i film che abbiano finalità pubblicitarie, consentendo che all'interno dei film siano realizzate inquadrature di marchi e prodotti, purché coerenti con il contesto narrativo e in presenza di idonea comunicazione nei confronti degli spettatori. In proposito egli osserva che tale previsione risponde alla necessità di assicurare nuove risorse aggiuntive, in considerazione della prevista riduzione del finanziamento statale. Fra le novità, egli segnala inoltre l'estensione del sostegno alle produzioni realizzate con la parziale partecipazione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ai costi complessivi del film.

Soffermandosi poi sugli incentivi alle produzioni, disciplinati dall'articolo 10, egli rileva che anche in questo caso sono confermate le disposizioni attualmente in vigore salva anzitutto la riduzione dell'intervallo temporale per il calcolo del contributo. L'altro elemento di novità, egli prosegue, è costituito dalla previsione che il contributo sia prioritariamente

diretto all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film mentre, per la parte restante, esso entra nel patrimonio dell'impresa, anche al fine del reinvestimento in ulteriori produzioni.

La liquidazione dei contributi è inoltre effettuata sulla base delle rilevazioni degli incassi effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) che, a titolo di corrispettivo, ha diritto ad una percentuale del contributo (articolo 11).

Il Presidente relatore dà indi conto del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, istituito dall'articolo 12 presso il Ministero in luogo dei molteplici Fondi attualmente esistenti, in un'ottica di razionalizzazione del sistema di finanziamento dell'attività cinematografica.

La definizione delle modalità tecniche di gestione del Fondo, di erogazione dei finanziamenti, nonché le modalità tecniche di monitoraggio sono altresì demandate ad un decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si prevede inoltre che, al termine di un periodo transitorio (di dodici mesi), il Fondo sarà gestito da Cinecittà Holding S.p.A.. Al riguardo, egli ritiene tuttavia auspicabile una definitiva attribuzione della gestione del Fondo al Ministero, ritenendo non adeguatamente motivata la scelta di affidare tale gestione a Cinecittà Holding S.p.A..

Passando all'articolo 13 egli rileva che esso riduce la quota massima di costo di produzione del film finanziabile, subordinando l'erogazione del mutuo all'effettivo reperimento delle risorse necessarie alla copertura delle restanti spese. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale è dunque concesso un mutuo di durata triennale in misura non superiore al 50 per cento e, nel caso di opere prime, dell'80 per cento del costo del film. Al riguardo, egli giudica tuttavia non adeguatamente motivati i maggiori benefici previsti per le opere prime, suggerendo pertanto la loro estensione anche alle opere seconde.

La mancata restituzione del mutuo concesso determina inoltre non solo l'acquisizione da parte dello Stato dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera (in proporzione alle somme non restituite), ma anche l'impossibilità per la stessa impresa di richiedere ulteriori finanziamenti per i successivi tre anni. Con tali disposizioni s'intende rivalutare il ruolo imprenditoriale del produttore, evitando interventi di tipo meramente assistenzialista.

Allo scopo di favorire gli autori esordienti, si prefigurano (all'articolo 13, comma 7) finanziamenti alle imprese di produzione che investano nello sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale, realizzate dagli stessi autori esordienti.

Inoltre, i lungometraggi per i quali non sia stato riconosciuto l'interesse culturale, possono ottenere un mutuo di durata triennale in misura non superiore al 70 per cento del costo del film, a seguito della valutazione della Commissione per la cinematografia.

Soffermandosi indi sul finanziamento all'attività di distribuzione, egli osserva che la nuova disciplina, recata dall'articolo 14, condiziona l'ero-

gazione dei contributi, secondo un meccanismo automatico, ai risultati raggiunti dalla stessa impresa, nell'anno precedente, nella distribuzione di pellicole di interesse culturale. Si prevede altresì che il finanziamento così ottenuto sia impiegato per ulteriori investimenti nella distribuzione di film di interesse culturale. La medesima disciplina si applica anche all'attività di distribuzione all'estero.

L'articolo 15 detta, a sua volta, norme sul sostegno all'esercizio cinematografico attraverso contributi in conto interesse (sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria stipulati per la realizzazione di determinati investimenti elencati) e, di regola alternativamente, in conto capitale.

Quanto al sostegno alle attività delle industrie tecniche (articolo 16), restano sostanzialmente ferme le disposizioni vigenti in materia.

Passando alla disciplina del conferimento di attestati e premi di qualità (articolo 17), egli non condivide l'obbligo di reinvestimento per la quota destinata alle imprese di produzione, atteso che tale obbligo contraddice la finalità della norma diretta a premiare la particolare qualità del lavoro svolto.

Le associazioni nazionali e i circoli di cultura cinematografica sono successivamente disciplinati dall'articolo 18, che conferma l'attuale disciplina. Limitatamente alle associazioni nazionali, si prevede tuttavia, nell'ambito della procedura di riconoscimento, che la loro operatività sia riconosciuta da almeno cinque regioni, sempre che la loro attività sia iniziata da almeno un triennio.

Quanto alla disciplina recata dall'articolo 19, relativa al Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche (già previsto dall'articolo 45 della legge n. 1213 del 1965), il Presidente relatore ne sottolinea l'incompletezza con riferimento alla concessione di contributi alle sale *d'essai* e alle sale delle comunità religiose, giudicando necessaria la previsione di un apposito decreto ministeriale per l'individuazione dei criteri di assegnazione di tali contributi.

Con riferimento agli articoli 20 e 21, concernenti rispettivamente la denuncia di inizio lavorazione dei film e gli adempimenti tecnici, salve minori modifiche, essi confermano la normativa vigente.

In tema di apertura delle sale cinematografiche in attuazione del nuovo titolo V della Costituzione, la definizione della disciplina è demandata (dall'articolo 22) alle regioni, sulla base di determinati criteri generali. In proposito egli suggerisce di prendere in considerazione un differente ambito territoriale, ad esempio la provincia, atteso che quello comunale, attualmente previsto, appare eccessivamente ristretto ai fini del calcolo dei rapporti tra la popolazione ed il numero delle sale esistenti.

L'articolo 23 inoltre estende l'obbligo di iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia, ai fini dell'ammissione ai benefici di legge, anche ai film realizzati in coproduzione.

L'articolo 24, a sua volta subordina l'ammissione ai contributi al deposito di una copia conforme al negativo del film, ovvero del negativo stesso per i film riconosciuti di interesse culturale, attribuendo altresì

alla Cineteca nazionale e alla direzione generale competente la facoltà di avvalersi delle copie trascorsi tre anni dall'avvenuto deposito.

Quanto agli articoli 25 e 26, relativi, rispettivamente, alle agevolazioni fiscali e finanziarie in favore delle attività cinematografiche e alle operazioni di concentrazione nel settore cinematografico, essi confermano le norme attualmente vigenti.

Relativamente all'articolo 27, oltre a fissare al 1° gennaio 2004 la data di entrata in vigore del decreto legislativo, esso stabilisce che le domande presentate per l'ammissione ai benefici previsti dalla normativa abrogata dallo stesso provvedimento decadano se sulle stesse non sia stato adottato il relativo provvedimento. Si prevede altresì che i decreti ministeriali attuativi siano adottati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Ad integrazione delle disposizioni transitorie, il Presidente relatore invita peraltro il Governo a considerare la possibilità di inserire norme dirette a regolare più dettagliatamente le istanze di finanziamento *in itinere* in considerazione delle diverse forme di sostegno e della particolare complessità delle aspettative economiche sottostanti.

L'articolo 28 infine elenca le disposizioni legislative che risultano abrogate a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento.

Raccomanda conclusivamente l'espressione di un parere favorevole con osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, di trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema"» (n. 297)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore FAVARO (*FI*), il quale sottolinea anzitutto che il Centro sperimentale per la cinematografia, ente pubblico istituito con la legge 24 marzo 1942, n. 419, è stato trasformato in fondazione, con la nuova denominazione di «Scuola nazionale di cinema», dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta «Bassanini 1»).

Già allora, egli ricorda, si scelse la natura della Fondazione in quanto ritenuta più idonea ad espletare i compiti assegnati all'Ente, di cui veniva sottolineato il carattere formativo e professionale.

Osserva tuttavia che la legge 6 luglio 2002, n. 137, all'articolo 10, comma 1, lettera b), ha delegato il Governo a procedere ad un riassetto delle disposizioni in materia di cinematografia, prevedendo fra l'altro l'adeguamento organizzativo degli organismi e degli enti di settore. Avvalendosi di tale delega, il Governo non ha solo proceduto alla elaborazione del decreto legislativo in materia di attività cinematografiche, ma ha anche ri-

tenuto opportuno mettere mano al summenzionato decreto legislativo n. 426 del 1997, apportando qualche significativa modifica all'assetto della Scuola nazionale di cinema.

Anzitutto, al fine di rispettare una tradizione anche di livello internazionale, il relatore osserva che l'Esecutivo ha ritenuto di restituire all'Ente l'originaria denominazione di «Centro sperimentale di cinematografia», come del resto era stato suggerito anche nel corso del dibattito parlamentare sullo schema di decreto poi divenuto il n. 426 del 1997, che assume dunque la nuova denominazione di «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia». Egli rileva che ad esso vengono affidati precisi compiti di alta formazione artistica e ricerca, nonché di raccolta e conservazione del patrimonio culturale cinematografico. A tal fine la Fondazione mantiene l'articolazione in due distinti settori, che assumono tuttavia la specifica denominazione di «Scuola nazionale di cinema» e «Cineteca nazionale», cui sono preposti due direttori, rispettivamente denominati Preside e Conservatore. Si prefigura altresì la eventuale costituzione di un ulteriore settore per l'innovazione tecnologica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, destinato alla sperimentazione tecnologica, produttiva e distributiva delle attività cinematografiche ed audiovisive.

Egli sottolinea altresì che lo schema in esame ridefinisce la mappa degli organi collegiali, in un'ottica di più agile ed efficace funzionamento degli stessi, rilevando in particolare che risulta assai ridotto il ruolo del comitato scientifico, al quale sono attribuiti compiti esclusivamente propositivi e consultivi. La sua composizione è peraltro modificata: da un lato non è più prevista la partecipazione dei coordinatori dei settori di attività; dall'altro, il numero di esperti sale da tre a cinque con un opportuno allargamento della qualificazione, oltre che al settore cinematografico, a quello delle comunicazioni.

Egli rileva inoltre che il decreto in esame prevede un'apertura della Fondazione anche ad altri soggetti finanziatori che forniscano un significativo sostegno alle attività istituzionali della stessa, disponendo che – per l'anno cui si riferisce il contributo – facciano parte del consiglio di amministrazione due ulteriori rappresentanti di soggetti pubblici o privati che partecipino alle attività della fondazione con almeno un milione di euro.

Passando al dettaglio dell'articolato, egli si sofferma anzitutto sull'articolo 1, che reca la nuova denominazione dell'Ente.

Egli dà poi conto dell'articolo 2, comma 2, che reca una diversa procedura per l'adozione dello statuto, con la scomparsa del parere del comitato scientifico, nonché del concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nel decreto n. 426 indicato ancora secondo la vecchia denominazione di Ministro della pubblica istruzione e Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) con riferimento al decreto governativo di approvazione finale dello statuto.

Nell'osservare che il decreto non contempla poi modifiche al comma 3 dell'articolo 2, egli ritiene opportuno tuttavia un adeguamento della dizione di «Autorità di Governo competente in materia di spettacolo» che

dovrebbe essere sostituita, come peraltro è previsto per tutte le altre parti del testo in cui essa ricorre, con l'altra «Ministro per i beni e le attività culturali». Egli giudica altresì indispensabile modificare la dizione «entro il termine di 150 giorni dalla data di costituzione degli organi di cui al comma 2» atteso che al comma 2 è scomparso il riferimento al comitato scientifico ed è rimasto solo quello al consiglio di amministrazione.

Il relatore si sofferma indi sull'articolo 3, che attribuisce alla Fondazione un più evidente ruolo di alta formazione e ricerca a livello di eccellenza nel campo della cinematografia, che egli giudica opportuno ribadire anche alla lettera a) del comma 1. Manifesta tuttavia alcune perplessità in ordine all'attribuzione alla Fondazione del compito, fra gli altri, di «valorizzazione» del patrimonio culturale e cinematografico, in considerazione del nuovo riparto di competenze fra Stato e regioni disposto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 3 prefigura inoltre un ruolo della Fondazione nel campo della sperimentazione di nuovi criteri, metodi e tecnologie, nonché di linguaggi innovativi, che, prosegue l'oratore, potrà in futuro trovare compimento con la costituzione di un ulteriore settore per l'innovazione tecnologica come ipotizzato al successivo articolo 4, comma 4.

Passando all'articolo 4, egli ribadisce che esso rimodula l'articolazione della Fondazione in due distinti settori denominandoli «Scuola nazionale di cinema» e «Cineteca nazionale», sottolineando che entrambi tali settori sono soggetti ai poteri di indirizzo e controllo degli organi della Fondazione. In tal senso, nel rilevare che le successive disposizioni recate dai commi 2 e 3 in ordine al ruolo autonomo della Scuola e della Cineteca appaiono configurare un regime presumibilmente incoerente, giudica preferibile modificare i predetti commi 2 e 3 disponendo che sia la Fondazione a svolgere le funzioni rispettivamente indicate, per il tramite della Scuola nazionale di cinema e della Cineteca nazionale. Particolare attenzione ritiene altresì che debba essere posta alla valutazione della valenza del titolo conferito all'esito dei corsi organizzati dalla Scuola.

Con particolare riferimento alle attività della Cineteca nazionale, giudica senz'altro opportuna la distinzione operata fra l'azione di coordinamento delle cineteche che ricevono sostegni e contributi pubblici e l'azione di raccordo con le altre.

Quanto agli organi della Fondazione (presidente, consiglio di amministrazione, comitato scientifico, direttore generale, collegio dei revisori dei conti), disciplinati dall'articolo 5, egli osserva che la loro durata è fissata in quattro anni. Il comma 3 aumenta peraltro da uno a due il numero delle volte in cui ciascun componente (e il direttore generale) può essere confermato.

Dà indi conto dell'articolo 6 che disciplina il consiglio di amministrazione, sottolineando che i componenti di designazione governativa restano fissati nel numero di quattro. Tuttavia, mentre secondo il decreto n. 426 essi erano indicati rispettivamente dal Ministro per i beni culturali e ambientali, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro del tesoro, secondo

la nuova norma essi sarebbero designati in numero di tre dal Ministro per i beni e le attività culturali ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. Egli rileva dunque che scompare la rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in un'ottica di rafforzamento dei Beni culturali già rilevata con riferimento alle procedure di adozione dello statuto. Il presidente resta nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali.

Fra i compiti del consiglio di amministrazione, vengono inseriti la nomina (su proposta del presidente) del direttore generale, del Preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca nazionale e, sentito il Preside, dei docenti della Scuola nazionale di cinema.

L'articolo reca altresì, sia pure in via incidentale, un'indicazione sui compiti del direttore generale, al quale è affidata l'attività di gestione amministrativa, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio di amministrazione e delle direttive del presidente. Al riguardo, egli segnala che, in occasione dell'esame parlamentare dello schema di decreto poi divenuto il n. 426, si era evidenziata proprio l'assenza di una specifica definizione dei compiti di tale figura.

L'articolo 7 introduce poi un articolo 6-*bis*, che disciplina la figura del presidente, cui vengono attribuiti compiti ulteriori rispetto a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 6 del decreto n. 426 (che risulta conseguentemente soppresso). Fra questi, egli ricorda il compito di convocare e presiedere il consiglio di amministrazione, vigilare sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi e sul rispetto delle competenze dei vari organi, di predisporre e proporre al consiglio di amministrazione gli atti relativi alle linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, di proporre al consiglio di amministrazione le nomine del direttore generale, del Preside e dei docenti della Scuola e del Conservatore della Cineteca, di curare le relazioni con enti e istituzioni pubbliche e private.

Il relatore si sofferma altresì sull'articolo 8, che regola il comitato scientifico, e sui restanti articoli 9, 10 e 11, che recano modifiche di coordinamento e di carattere formale agli articoli 8, 9 e 10 del decreto n. 426, relativi rispettivamente al personale, alle disponibilità finanziarie e di gestione e alla vigilanza e amministrazione straordinaria.

Egli osserva infine che nessuna modifica è apportata agli articoli 11 e 12 del decreto n. 426, recanti rispettivamente norme sul patrimonio e disposizioni finali.

In considerazione dell'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega, egli suggerisce conclusivamente l'espressione di un parere favorevole sull'atto in esame, con le osservazioni suesposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione di misure di razionalizzazione dell'Ente per le Ville Vesuviane (n. 293)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore COMPAGNA (*UDC*), il quale ricorda preliminarmente che la legge n. 59 del 1997 (cosiddetta Bassanini 1), all'articolo 11, comma 1, lettera b), ha delegato il Governo a riordinare, fra gli altri, gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza.

In attuazione di detta delega, il Governo ha successivamente adottato il decreto legislativo n. 419 del 1999, che reca, nella tabella A allegata, un elenco di enti (che include anche l'Ente per le ville vesuviane) per i quali si prefigurava, in esito ad una istruttoria dei Ministeri competenti e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, una delle seguenti misure di razionalizzazione: privatizzazione, trasformazione in strutture scientifiche universitarie, ovvero fusione di enti appartenenti allo stesso settore di attività.

Relativamente agli enti rientranti nella competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché in quella del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, la Commissione è stata chiamata ad esprimere il proprio parere (sempre favorevole) sin dalla scorsa legislatura (in occasione della trasformazione della Giunta centrale per gli studi storici, gli Istituti storici ad essa collegati e le Deputazioni di storia patria).

In questa legislatura, la Commissione si è espressa favorevolmente in merito alla trasformazione di altri quattordici enti, in ordine ai quali il Ministero per i beni e le attività culturali – in esito all'istruttoria condotta con gli enti – aveva proposto la trasformazione in enti di diritto privato, senza scopo di lucro, con la sola eccezione iniziale dell'Istituto italiano per la storia della musica. Per quest'ultimo infatti si optò in un primo momento, su indicazione dello stesso Ente, per la fusione in un organismo che, all'interno dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, godesse della necessaria autonomia.

Successivamente, tuttavia, dopo aver riscontrato che tale scelta avrebbe comportato difficoltà di attuazione, trattandosi di Istituti aventi natura giuridica diversa, su richiesta dello stesso Presidente dell'Istituto italiano per la storia della musica, la Commissione si espresse, anche in questo caso favorevolmente, sulla richiesta di privatizzazione dell'Ente.

Egli ricorda infine i pareri favorevoli espressi dalla Commissione sulle proposte, avanzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia di privatizzazione del Centro studi alto medioevo di Spoleto, sia di trasformazione dell'Erbario tropicale in struttura universitaria dell'Università di Firenze.

Rispetto all'elenco recato dalla tabella allegata al decreto legislativo n. 490 del 1999, gli enti non ancora riordinati, per i quali è previsto il parere della Commissione, oltre all'Ente per le ville vesuviane, sono: la fon-

dazione «Il Vittoriale degli italiani» e l'«Istituto italiano di studi germanici».

Passando indi al provvedimento ora all'esame parlamentare, concernente l'Ente per le ville vesuviane, il relatore osserva che esso è un consorzio di diritto pubblico fra Stato, regione Campania, provincia di Napoli ed altri enti locali, istituito con legge n. 578 del 1971, con la finalità di provvedere alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico dell'area vesuviana.

Per esso il Ministro, in esito alla procedura istruttoria, propone la trasformazione in fondazione di diritto privato, argomentando che tale forma giuridica meglio risponde alle sue finalità istituzionali. Infatti, la privatizzazione, rendendo possibile anche la partecipazione di soggetti privati, secondo la relazione ministeriale trasmessa, dovrebbe favorire l'elaborazione di un piano infrastrutturale per lo sviluppo del territorio vesuviano, che includa la creazione di strutture di ricezione turistica.

Trattandosi di procedura concordata fra il Ministero e l'Ente interessato, egli auspica che la Commissione, anche in questa circostanza, esprima un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

272^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GRILLO

Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2175-B) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

La Commissione prosegue la votazione degli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 10 del disegno di legge.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*), in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.101, ritiene doveroso estendere il divieto di partecipazione dei minori di quattordici anni alle telepromozioni e prevedere altresì che l'osservanza delle disposizioni del codice di autoregolamentazione sia sancita da una disposizione di legge.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*), in dichiarazione di voto favorevole, sottolinea che l'emendamento proposto mira a correggere il vizio della norma che, dopo la modifica della Camera dei deputati, risulta troppo imprecisa e finisce per creare una disparità di trattamento tra TV privata e pubblica.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) esprime il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Il senatore FALOMI (*DS-U*), in dissenso dal Gruppo, dichiara la propria astensione dal voto.

Posto ai voti, l'emendamento 10.101 è respinto.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara, di seguito, di ritirare l'emendamento 10.102, poiché ritiene eccessivo il potere di regolamentazione che sarebbe conferito al Ministro delle comunicazioni, il quale non ha dimostrato sufficiente attenzione al tema della tutela dei minori. Esprime poi il proprio voto favorevole sull'emendamento 10.103, osservando che il divieto di utilizzo a titolo oneroso dei minori intende frenare la sovraesposizione mediatica dei bambini.

Il senatore FALOMI (*DS-U*), in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.103, fa presente che l'emendamento vuole dare forza di legge a disposizioni già contenute nel codice di autoregolamentazione.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*), constatato il disinteresse della maggioranza verso il tema dei minori, dichiara di astenersi dal voto sull'emendamento pur apprezzando lo spirito con cui lo stesso è stato pensato.

Il senatore VERALDI (*Mar-DL-U*), in dissenso dal Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole, auspicando che presto si giunga ad un sistema per l'applicazione immediata di sanzioni nel caso in cui si contravvenga al divieto di utilizzo dei minori in attività pubblicitarie.

Posto ai voti, l'emendamento 10.103 è respinto.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) esprime il proprio voto favorevole sull'emendamento 10.104 che mira a ripristinare il testo originario dell'articolo 10.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) esprime invece il voto contrario sullo stesso emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 10.104 è quindi respinto.

I senatori FALOMI (*DS-U*) e VERALDI (*Mar-DL-U*) chiedono di aggiornare i lavori della Commissione, in previsione dell'inizio dei lavori dell'Aula previsto per le ore 9,30.

Il PRESIDENTE, considerata la ristrettezza del tempo a disposizione per la trattazione del provvedimento prima del passaggio in Assemblea ed il ritmo assunto dai lavori della Commissione nella votazione degli emendamenti, invita a continuare i lavori fino alla prima votazione dell'Assemblea.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) fa presente che la prima votazione consiste in una pregiudiziale di costituzionalità sul decreto-legge n. 315 del 2003.

Si apre un breve dibattito sull'ordine dei lavori della Commissione nel quale intervengono i senatori MENARDI (*AN*) e PELLEGRINO (*UDC*) che chiedono di avere indicazioni precise dai Gruppi di opposizione circa la loro volontà reale di approvare il provvedimento perché altrimenti una prosecuzione dei lavori appare inutile e il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) che riterrebbe utile proseguire nei lavori.

Data l'impossibilità di raggiungere una posizione concordata tra i Gruppi di maggioranza e di opposizione il presidente GRILLO rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana già prevista per oggi alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

273^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

indi del Vice presidente

PEDRAZZINI

Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e il sottosegretario per lo stesso dicastero Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2175-B) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Prima di proseguire nella votazione degli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 10 del disegno di legge in titolo, il senatore FALOMI (*DS-U*) sottolinea la necessità di disporre dei necessari margini di tempo per un adeguato approfondimento della materia in esame. Stigmatizza quindi la forzatura con la quale sono stati imposti alla Commissione ritmi di lavoro anomali. Se invece di forzare i tempi la Commissione avesse potuto procedere normalmente nell'*iter* della discussione del provvedimento, entro la fine della settimana in corso gli emendamenti sarebbero stati tutti esaminati, così da giungere alla discussione in Assemblea per la settimana successiva.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) interviene per ribadire la propria contrarietà alla tempistica imposta alla Commissione dalla Conferenza dei Capi-gruppo che impedisce il necessario approfondimento delle modifiche al disegno di legge Gasparri introdotte dalla Camera dei deputati.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) tiene a precisare la disponibilità del Gruppo dei DS a procedere alla votazione degli emendamenti relativi alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati agli articoli 10 e 24 del disegno di legge Gasparri, al fine di dimostrare la volontà costruttiva della propria parte politica.

Il presidente GRILLO dichiara di condividere l'intento costruttivo manifestato dal senatore Paolo Brutti. In considerazione della necessità di proseguire l'esame del provvedimento in coerenza con quanto stabilito in sede di Conferenza dei Capi-gruppo propone di sospendere temporaneamente i lavori della Commissione sul disegno di legge in titolo, onde proseguirli una volta che verrà a conoscenza delle determinazioni assunte dalla predetta Conferenza.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Ravenna (n. 84)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, presidente GRILLO, dopo averne illustrato il *curriculum*, propone l'espressione di un parere favorevole alla nomina del dottor Giuseppe Parrello a presidente dell'Autorità portuale di Ravenna.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina.

Partecipano alla votazione i senatori AGOGLIATI (FI), Paolo BRUTTI (DS-U), CHIRILLI (FI), CICOLANI (FI), DONATI (Verdi-U), FALOMI (DS-U), FORTE (UDC), GRILLO (FI), GUASTI (FI), MEDURI (AN), MENARDI (AN), MONTINO (DS-U), PASINATO (FI), PEDRAZZINI (LP), PESSINA (FI), TUNIS (UDC), VERALDI (Mar-DL-U), ZANDA (Mar-DL-U).

All'esito della votazione, il voto favorevole alla proposta di nomina del dottor Parrello risulta approvato con diciassette voti favorevoli e un'astensione.

Il presidente GRILLO, anche in considerazione della riunione delle Commissioni 8^a e 13^a convocate congiuntamente per l'esame in sede referente del disegno di legge recante la conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003 n. 315, propone di sospendere la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 19.

Il presidente GRILLO, in relazione alle decisioni adottate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari riguardanti la discussione da parte dell'Assemblea del disegno di legge in titolo, propone di riprendere il seguito dell'esame del provvedimento in altra seduta, e di convocare l'Ufficio di Presidenza.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il Presidente avverte che alla fine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la ulteriore programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 19.05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2175-B**Art. 10.****10.101**

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot», conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti: «La partecipazione di minori di quattordici anni in spot, messaggi pubblicitari, telepromozioni deve rispettare le indicazioni previste dal Codice di autoregolamentazione tv e minori e comunque deve osservare lo spirito e la lettera di quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge».

10.102

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot», conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti: «L'impiego dei minori di quattordici anni in programmi radiotelevisivi, ovvero negli spot pubblicitari, messaggi promozionali o telepromozioni, nonché tutta la materia riguardante la pubblicità rivolta anche a tutto il mondo giovanile dovrà costituire oggetto di apposita regolamentazione che per le relative competenze e responsabilità sarà definito con apposito decreto ministeriale».

10.103

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot», conseguentemente dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti di qualsiasi forma di messaggio pubblicitario, dei trailer e

dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi, prevedendo altresì il divieto di utilizzo a titolo oneroso dei minori per detti tipi di messaggi pubblicitari».

10.104

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

191^a Seduta*Presidenza del Presidente*
RONCONI*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE***(1794) RONCONI ed altri.** – *Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari***(638) BALBONI e BONATESTA.** – *Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE relatore ricorda che nella seduta del 6 febbraio scorso ha svolto la relazione sui disegni di legge nn. 1794 e 638 in materia di consorzi agrari e che nella seduta del 25 febbraio scorso è iniziata la discussione generale in cui sono intervenuti i senatori Piccioni, De Petris e Murineddu.

Il senatore RUVOLO (*UDC*) ritiene che l'attuale situazione dei Consorzi agrari provinciali (*CAP*) presenti ancora dei notevoli fattori di crisi, determinati in primo luogo dal mancato raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario da parte della maggioranza delle organizzazioni consortili. Al riguardo, ricorda che la legge 28 ottobre 1999, n. 410, che si prefiggeva di riportare i Consorzi agrari provinciali ad una situazione di gestione ordinaria, ha mostrato alcune fragilità, non riuscendo a pieno nel suo intervento.

Un primo passo per colmare tali lacune – osserva l'oratore – è contenuto nel disegno di legge n. 638, che innalza a sessanta mesi il limite massimo all'esercizio provvisorio per i Consorzi in liquidazione coatta amministrativa, consentendo in tal modo alle organizzazioni consortili di

recuperare la liquidità dei titoli di Stato con scadenza 2005 (si tratta del credito vantato dai CAP e rimborsato in titoli di Stato); tale proroga è inoltre necessaria per i consorzi agrari provinciali del Centro-Sud, che non riescono a concludere il concordato e a trovare un acquirente.

Osserva, tuttavia, che in un contesto di ristrutturazione più ampio dei consorzi agrari provinciali, il disegno di legge n. 1794 integra il quadro normativo attuale, colmando le lacune della legge n. 410 del 1999, in quanto riattribuisce ai CAP la funzione di filiera dei servizi per l'agricoltura nazionale. In particolare, il disegno di legge pone le basi per la realizzazione di una struttura omogenea e coordinata, pur nel rispetto delle forme di autonomia all'interno dei singoli consorzi; a ciò si aggiunge l'estensione delle competenze in capo ai consorzi agrari, ai quali sono affidati compiti di interesse pubblico e di strettissima attualità, come la coltivazione biologica e la sicurezza alimentare.

Precisa che le modalità di coordinamento prevedono la costituzione di una cooperativa consortile di secondo grado, a responsabilità limitata (ASCAP), alla quale viene affidato appunto il coordinamento delle attività pubblicistiche ed i servizi di carattere generale nell'interesse dei consorzi aderenti, ribadendo che l'obiettivo principale consiste nel riportare i consorzi in crisi ad una gestione finanziaria sana.

In particolare, sottolinea che il disegno di legge citato dà un maggiore risalto al programma di risanamento aziendale, che prevede la sistemazione della situazione debitoria al fine di valutare con precisione e nel merito la richiesta di proroga all'esercizio provvisorio, in vista di un ritorno ad una situazione *in bonis* di ogni singolo consorzio: viene in tal modo assicurato che i Consorzi non permangano in una situazione finanziaria precaria per lungo periodo e che il programma di risanamento illustri dettagliatamente le modalità e i tempi per riportare la struttura consortile ad una condizione di equilibrio finanziario e ad una gestione ordinaria.

Uguale importanza viene data al programma contenente la proposta di concordato, in modo da ottenere un documento più dettagliato delle operazioni di risanamento; viene inoltre ampliato il campo di applicazione delle cessioni o affitti di azienda previa domanda di autorizzazione.

Ricorda poi come la figura del Commissario liquidatore sia stata rafforzata attraverso la possibilità di predisporre ed attuare un piano di riorganizzazione aziendale e di proporre egli stesso un concordato, previo parere del Comitato di sorveglianza, osservando inoltre che tale ampliamento ha la finalità di attribuire ad un unico soggetto, il cui operato è sottoposto a controllo, un'autonomia gestionale per il ripristino di una situazione *in bonis*. Al Commissario liquidatore viene pertanto attribuito anche il compito di curare l'esecuzione del concordato e di rimanere in carica per un anno in qualità di legale rappresentante del consorzio agrario, al fine di ricostituirne la base associativa, farne approvare lo statuto e ripristinarne gli organi sociali.

Ritiene pertanto che il disegno di legge n. 1794 segua una logica di ristrutturazione completa e non frammentaria, mirando a realizzare un progetto unico e omogeneo. Sottolinea, infine, come l'articolo 7, nell'inte-

grare quanto già previsto dalla legge n. 410 del 1999, tenda a riaffermare il principio guida del ripristino, nei limiti di una sana gestione finanziaria, dell'esercizio dei consorzi agrari provinciali. Il quadro normativo che si va delineando in materia potrebbe pertanto costituire un buon punto di partenza per un risanamento trasparente e corretto, che porti alla ristrutturazione di soggetti autonomi coordinati fra loro, evitando una frammentazione che potrebbe pregiudicare le potenzialità dei consorzi a svolgere il ruolo di rete di cooperazione al servizio del settore agricolo.

Nessun altro chiedendo di parlare il presidente RONCONI dichiara chiusa la discussione generale.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno, alla luce del dibattito, procedere ad ulteriori approfondimenti attraverso la costituzione, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento, di un Comitato ristretto (composto dal Presidente relatore e da un senatore per Gruppo), al fine di redigere un testo unificato dei disegni di legge all'esame della Commissione, procedendo anche ad audizioni informali.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE relatore invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a segnalare all'Ufficio di Presidenza i nominativi dei componenti del Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

204^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli e Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (n. 85)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE dà conto del *curriculum* dell'ingegner Marco Stadellini, che il Governo candida alla Presidenza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, e propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*), riferendosi all'insieme delle proposte di nomina iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna, ricorda di essere firmatario di un atto di sindacato ispettivo rivolto al Ministro del lavoro, e mai trattato, nel quale si sollecitava la fine del periodo di commissariamento degli enti previdenziali, protrattosi indubbiamente per un periodo di tempo eccessivo. Contro tale anomalia, peraltro, si è pronunciato di recente anche il Consiglio di Stato, e pertanto l'avvio della ricostituzione degli organi direttivi degli enti previdenziali – condizione necessaria per assicurare l'efficienza degli stessi – costituisce senz'altro una positiva novità. È auspicabile quindi che si proceda quanto prima anche alla nomina dei Consigli di amministrazione e, successivamente, a quella dei direttori generali.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, si passa alla votazione, alla

quale prendono parte i senatori: BARELLI (FI), BATTAFARANO (DS-U), DE RIGO (FI) (in sostituzione del senatore CAMBER), FABBRI (FI), FERRARA (FI), GRUOSSO (DS-U), MONTAGNINO (Mar-DL-U), MORRA (FI), PILONI (DS-U), RAGNO (AN), RIPAMONTI (Verdi-U), SAMBIN (FI), TOFANI (AN), TREMATERRA (UDC), VANZO (LP), ZANOLETTI (UDC).

La proposta di parere favorevole formulata dal Presidente risulta approvata con dieci voti favorevoli, un voto contrario, quattro voti di astensione ed una scheda bianca.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (n. 86)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE dà conto del *curriculum* del professor Vincenzo Mungari, che il Governo candida alla Presidenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta.

Poiché non vi sono richieste di intervenire, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, si passa alla votazione, alla quale prendono parte i senatori: BARELLI (FI), BATTAFARANO (DS-U), DE RIGO (FI) (in sostituzione del senatore CAMBER), FABBRI (FI), FERRARA (FI), GRUOSSO (DS-U), MONTAGNINO (Mar-DL-U), MORRA (FI), PILONI (DS-U), RAGNO (AN), RIPAMONTI (Verdi-U), SAMBIN (FI), TOFANI (AN), TREMATERRA (UDC), VANZO (LP), ZANOLETTI (UDC).

La proposta di parere favorevole formulata dal Presidente risulta approvata con dieci voti favorevoli, quattro voti contrari, un voto di astensione ed una scheda bianca.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (n. 87)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esame: parere favorevole)

Il PRESIDENTE dà conto del *curriculum* dell'avvocato Gian Paolo Sassi, che il Governo candida alla Presidenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta.

Poiché non vi sono richieste di intervenire, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, si passa alla votazione, alla quale prendono parte i senatori: BARELLI (FI), BATTAFARANO (DS-U), DE RIGO (FI) (in sostituzione del senatore CAMBER),

FABBRI (FI), FERRARA (FI), GRUOSSO (DS-U), MONTAGNINO (Mar-DL-U), MORRA (FI), PILONI (DS-U), RAGNO (AN), RIPAMONTI (Verdi-U), SAMBIN (FI), TOFANI (AN), TREMATERRA (UDC), VANZO (LP), ZANOLETTI (UDC).

La proposta di parere favorevole formulata dal Presidente risulta approvata con dieci voti favorevoli, quattro voti di astensione, e due schede bianche.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) (n. 88)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE dà conto del *curriculum* dell'avvocato Antonio Parlato, che il Governo candida alla Presidenza dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo, e propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta.

Poiché non vi sono richieste di intervenire, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, si passa alla votazione, alla quale prendono parte i senatori: BARELLI (FI), BATTAFARANO (DS-U), DE RIGO (FI) (in sostituzione del senatore CAMBER), FABBRI (FI), FERRARA (FI), GRUOSSO (DS-U), MONTAGNINO (Mar-DL-U), MORRA (FI), PILONI (DS-U), RAGNO (AN), RIPAMONTI (Verdi-U), SAMBIN (FI), TOFANI (AN), TREMATERRA (UDC), VANZO (LP), ZANOLETTI (UDC).

La proposta di parere favorevole formulata dal Presidente risulta approvata con dieci voti favorevoli, cinque voti di astensione ed una scheda bianca.

IN SEDE REFERENTE

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(421) MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione

(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo

– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici, riunitosi prima dell'inizio della seduta per discutere della programmazione dei lavori, ha deliberato di procedere in via prioritaria alla trattazione del disegno di legge n. 2058, accogliendo l'invito rivolto in tal senso alla Commissione dal Ministro del lavoro nella seduta di ieri.

Propone quindi di fissare per mercoledì 10 dicembre alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti e dei sub-emendamenti all'emendamento 1.0.1 del Governo.

Poiché non si fanno obiezioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, nonche'di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(514) MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali

(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali

(2008) DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori

– e **petizione n. 449** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 settembre scorso.

Il sottosegretario SACCONI illustra il sub-emendamento 2.0.1/23, che, conseguentemente alle previsioni del disegno di legge finanziaria per il 2004, già approvato dal Senato, sposta dal 1° agosto 2003 al 1° maggio 2004 la decorrenza delle disposizioni relative all'incremento dell'indennità di disoccupazione, e adegua conseguentemente la norma di copertura finanziaria.

Esprime quindi l'auspicio che i tempi dell'esame del disegno di legge in titolo possano essere adeguatamente coordinati con quelli della trattazione del disegno di legge delega per la riforma del sistema previdenziale al quale, come ha testé ricordato il Presidente, l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha deliberato di attribuire una corsia preferenziale, in accoglimento dell'invito rivolto ieri dal ministro Maroni.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) prende atto della proposta di spostare in avanti la data da cui decorrerà l'aumento dell'indennità di di-

soccupazione. A suo avviso, a tale misura, da tempo annunciata dal Governo e da ancora più tempo oggetto di una diffusa aspettativa sociale, potrebbe essere data immediata attuazione qualora il Governo facesse ricorso alla decretazione d'urgenza, già utilizzata per altri casi, di minore rilievo.

Il sottosegretario SACCONI, nel ricordare che il Governo è convinto della necessità di incrementare in misura adeguata il trattamento di disoccupazione, osserva che difficilmente si potrebbero riconoscere i presupposti costituzionali di necessità ed urgenza ad un decreto-legge su tale materia. Il Governo infatti non ritiene che tale intervento sia più urgente rispetto agli altri contenuti nel disegno di legge in titolo, relativamente al riordino degli incentivi per l'occupazione e degli ammortizzatori sociali: non vi sono quindi motivi sufficienti per abbandonare la strada della legge ordinaria. Peraltro, qualora il sofferto *iter* parlamentare del provvedimento dovesse subire un'accelerazione, non dovrebbe essere difficile reperire le risorse necessarie ad assicurare la copertura di una leggera anticipazione della decorrenza indicata nell'emendamento 2.0.1/23.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 848-BIS**2.0.1/23**

IL GOVERNO

All'emendamento 2.0.1, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Dal 1° agosto 2003», con le seguenti: « Dal 1° maggio 2004».

Conseguentemente, al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole: «è prevista la spesa di 287,35 milioni di euro per l'anno 2003, di 782 milioni di euro per l'anno 2004», con le seguenti: «è prevista la spesa di 529 milioni di euro per l'anno 2004»;

al secondo periodo, sostituire le parole da: «allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali», con le seguenti: «allo scopo utilizzando per 529 milioni di euro per l'anno 2004 e per 770 milioni di euro per l'anno 2005 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per 15 milioni di euro per l'anno 2005 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

266^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

MULAS

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Ad avviso del senatore GIOVANELLI (*DS-U*) dalle parole del Presidente dell'VIII Commissione della Camera dei deputati – che ha associato l'*iter* del disegno di legge in esame ad una lunga telenovela durata due anni – trapela un senso di delusione rispetto ad un provvedimento che il Governo e la maggioranza avevano interpretato come decisivo nell'opera di semplificazione e razionalizzazione della legislazione in materia ambientale. Nel corso della precedente lettura da parte della Camera dei deputati sono state apportate alcune modifiche all'articolato che, se complessivamente determinano qualche miglioramento al testo in esame, non sono sufficienti, comunque, a cambiare il giudizio estremamente negativo, tanto sul piano politico quanto sul piano tecnico, del Gruppo dei democratici di sinistra.

Se da una parte, quindi, è apprezzabile che l'altro ramo del Parlamento abbia deciso di sopprimere in gran parte i riferimenti alla riforma dei servizi pubblici locali, la previsione dell'Istituto di alti studi ambientali – organismo che in pratica veniva a sovrapporsi rispetto a quelli già esi-

stenti – ed ha reintrodotta il meccanismo del doppio parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo, dall'altra, invece, gli obiettivi generali della semplificazione e del riordino della normativa ambientale saranno difficilmente realizzabili, attraverso disposizioni talmente eterogenee.

Una modifica introdotta dalla Camera dei deputati che va giudicata in maniera molto preoccupante è quella riguardante il comma 32 dell'articolo unico attraverso il quale si consente una estensione della portata applicativa di una causa estintiva di reati connessi a lavori compiuti in assenza o in difformità alle prescritte autorizzazioni. Non solo, tale disposizione conferma quella cultura del condono che ha trovato il suo apice nel recente decreto-legge n. 269 del 2003, ma appare contraddittorio che, tra i principi e i criteri generali che devono presiedere alla redazione dei testi unici in materia ambientale, si richiami la certezza delle sanzioni quando, invece, nel menzionato comma 32 si permette un'ulteriore sanatoria.

Ma al di là delle disposizioni specifiche emerge un'impostazione in base alla quale il Governo si interessa fin nel dettaglio della normativa ambientale, riducendo in tal modo gli spazi di competenza delle istituzioni parlamentari; si avverte, infatti, l'impressione che la maggioranza ritenga che i problemi ambientali dipendano soprattutto dall'esistenza di una normativa del settore, sempre più avvertita come un intralcio da rimuovere. Inoltre, la lamentata riduzione delle prerogative del Parlamento è accentuata dalla previsione di una Commissione composta da 24 esperti, aventi il compito di collaborare alla redazione dei testi unici ambientali. Il giudizio negativo su tale organismo è giustificato alla luce di una duplice considerazione: è del tutto illusorio che presunti esperti della materia siano in grado di sostituire le valutazioni e le decisioni che dovrebbero essere di pertinenza di coloro che sono rappresentanti del popolo sovrano; in secondo luogo, è sorprendente che, secondo talune indiscrezioni, sarebbero in avanzato stato di elaborazione gli schemi dei testi unici ambientali quando non sono stati ancora nominati i componenti della Commissione chiamata a collaborare per la loro redazione. Su tale questione, quindi, il rappresentante del Governo dovrebbe fornire i necessari elementi di chiarezza poiché, se davvero esistono delle bozze di tali decreti legislativi, esse dovrebbero essere poste subito all'attenzione del Parlamento.

In conclusione, confermando il giudizio negativo della propria parte politica sul disegno di legge in esame, preannuncia la presentazione di emendamenti, nel tentativo di correggere le distorsioni più evidenti, contenute nell'articolato.

Il senatore LIGUORI (*Mar-DL-U*) osserva che se è condivisibile l'esigenza di semplificare la legislazione ambientale, appare invece altamente criticabile il metodo ed il contenuto del disegno di legge in esame, anche alla luce delle ultime modifiche introdotte dalla Camera dei deputati che si rivelano contraddittorie: per un verso, infatti, è positivo aver recuperato il ruolo del Parlamento attraverso il duplice parere espresso dalle Commissioni di merito; dall'altro, però, gli effetti del comma 32 potrebbero incen-

tivare nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico nuovi abusi edilizi. Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, le zone oscure del disegno di legge sono ancora numerose e non si comprendono i veri obiettivi che si prefigge il Governo; soprattutto non risulta chiara l'idea di ambiente che esso intende difendere. Inoltre, appare preoccupante che la prevista Commissione di esperti possa in qualche modo sostituirsi al ruolo indispensabile che deve essere rivestito dagli organi parlamentari. Se l'obiettivo era quello di muoversi nella direzione di un riordino della normativa ambientale – nella quale spesso vi è una sovrapposizione di disposizioni e vincoli – bisognava, semmai, agire più concretamente al fine di ridurre le distanze tuttora esistenti tra i cittadini e le diverse amministrazioni; in tal senso, sarebbe stato preferibile una misura concreta come la creazione degli sportelli unici, assai utile per risolvere le lungaggini burocratiche.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE (*UDC*) esprime un giudizio positivo sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, in particolare quelle che ripristinano il doppio parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari ed il richiamo alla certezza delle sanzioni. Non trova altresì scandaloso aver previsto espressamente una Commissione di esperti, poiché i ministri si sono sempre avvalsi della collaborazione di consulenti; anzi, nella fattispecie, si registra un'importante operazione di trasparenza e di correttezza poiché tale organismo è contemplato direttamente nella legge.

Qualche riserva, invece, deve essere avanzata sia in ordine alla soppressione del riferimento alla sperimentazione della contabilità ambientale – sul quale preannuncia l'eventuale presentazione di un emendamento volto a reintrodurre tale aspetto – sia in ordine ai possibili effetti che potrebbero scaturire dal comma 32 anche in relazione alle recenti disposizioni recate dal decreto-legge n. 269 del 2003.

In conclusione, evidenzia che gli obiettivi, i principi ed i criteri direttivi che dovranno ispirare la redazione di testi unici ambientali sono alquanto precisi e, pertanto, molte delle preoccupazioni e delle obiezioni espresse dai senatori dell'opposizione sono da respingersi.

Il relatore SPECCHIA (*AN*) osserva incidentalmente che riguardo alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al comma 32, i senatori dell'opposizione hanno espresso valutazioni di tenore propagandistico che non hanno alcuna attinenza con il merito della questione. Infatti, non si è in presenza di una nuova sanatoria che risulta già disciplinata dalla normativa vigente. Pertanto, ritiene sorprendente l'intervento fatto nella seduta di ieri dal presidente Novi in merito alla disposizione citata concernente l'estinzione dei reati.

Il senatore ROLLANDIN (*AUT*) sottolinea che in merito alla contabilità ambientale esistono disegni di legge specifici con i quali si potrà affrontare adeguatamente tale materia, mentre il dibattito ancora in corso sull'articolo 35 della legge n. 448 del 2001, in merito alla riforma dei ser-

vizi pubblici locali, sta generando confusione, soprattutto per quanto concerne la gestione di grandi servizi, come le reti idriche. In tal senso, sarebbe auspicabile che in futuro si introducano interventi organici e complessivi sugli argomenti ricordati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente MULAS avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 14,30, avrà invece luogo alle ore 15.

La seduta termina alle ore 9,35.

267^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MULAS

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Prende la parola il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*), il quale sottolinea innanzitutto come il testo del provvedimento in titolo sia stato ulteriormente peggiorato dalla Camera dei deputati la quale, tra l'altro, ha soppresso la lettera o) del comma 8, in materia di contabilità ambientale, tema che sta particolarmente a cuore della 13^a Commissione permanente del Senato.

Assai discutibili sono poi le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al comma 32 che, se non dovesse essere nuovamente modifi-

cato, introdurrebbe una generalizzata depenalizzazione di alcuni significativi reati ambientali; difatti, il nuovo testo della disposizione in questione prevede l'estinzione dei reati di cui all'articolo 163, comma 1, del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, non soltanto in caso di difformità dei lavori compiuti rispetto all'autorizzazione rilasciata, come era previsto nel testo licenziato dal Senato, ma anche in caso di totale assenza di autorizzazione. Inoltre, è stata soppressa la lettera *a*), che condizionava l'estinzione del reato al mancato aumento delle superfici utili o dei volumi assentiti.

Forti perplessità suscitano inoltre le novità introdotte al comma 41, in materia di trasporto pubblico locale; le norme di cui a tale comma, infatti, si aggiungono a quelle, recentissime, introdotte con il testo unico sull'ordinamento degli enti locali e, soprattutto, con l'articolo 14 del decreto-legge n. 269. Con tale complesso di disposizioni si è compiuto un discutibile passo indietro, penalizzando quelle imprese pubbliche locali che hanno ben operato, ed imponendo indiscriminatamente l'ingresso dei privati nella gestione dei servizi, anche laddove non se ne ravvisa la necessità.

A parte alcuni modesti miglioramenti, il testo sottoposto all'esame della Commissione risulta quindi ben peggiore di quello licenziato dal Senato alcuni mesi fa, ed è auspicabile pertanto che sia possibile raggiungere le intese necessarie a perfezionarlo, eliminando quanto meno i punti più controversi.

Il sottosegretario VENTUCCI fa presente di aver preso nota delle osservazioni del senatore Vallone, in merito alle quali riferirà al sottosegretario Tortoli.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

9^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

Intervengono il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRECO avverte che, a seguito di contatti telefonici con il Commissario europeo Monti, è emersa l'opportunità di differire la sua audizione – che era stata proposta in occasione della seduta dello scorso 12 novembre – così da evitare che si determini sul piano temporale una inopportuna sovrapposizione con l'avvio dell'istruttoria della Commissione sul decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, nella parte in cui ha introdotto disposizioni derogatorie rispetto alle ordinarie regole di contabilità a favore delle società sportive professionistiche.

In proposito, fa presente che il commissario Monti ha comunque manifestato vivo interesse ad un confronto con la 14^a Commissione sulle problematiche degli aiuti al Mezzogiorno, dichiarandosi disponibile ad essere audito, in linea di massima, all'inizio del prossimo anno.

Prende atto la Commissione.

SULLE DECISIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI (ECOFIN) DELL'UNIONE EUROPEA

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) prospetta l'opportunità di avviare una prima riflessione sulle decisioni adottate ieri dal Consiglio affari economici e finanziari (ECOFIN) dell'Unione europea in ordine alla sospen-

sione delle sanzioni contemplate dal Patto di stabilità nei confronti dei Paesi – vale a dire la Francia e la Germania – che hanno presentato persistenti *deficit* di bilancio eccedenti il livello del 3 per cento del PIL.

Il presidente GRECO, anche in considerazione del fatto che è oggi presente il ministro Buttiglione, propone che il dibattito sulle questioni richiamate dal senatore Bedin abbia luogo già nella seduta odierna.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) ritiene opportuno che alla discussione sul merito delle decisioni assunte ieri dal Consiglio affari economici e finanziari si affianchi una valutazione circa le evidenti discrasie rilevabili fra la posizione assunta dall'Italia nell'esercizio della Presidenza di turno dell'ECOFIN e gli indirizzi generali dichiarati dal Presidente del Consiglio e dal Ministro degli esteri per il semestre di Presidenza italiana.

Il senatore GIRFATTI (*FI*) rileva come una discussione proficua sulle decisioni assunte dall'ECOFIN non possa prescindere da una ricognizione approfondita della vicenda e delle relative implicazioni, quale non può certamente essere assicurata dalle sole informazioni di stampa finora acquisite.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) rileva come a suo avviso nella presente occasione la Commissione debba soffermare la sua attenzione su due aspetti problematici delle decisioni dell'ECOFIN. Da un lato, esse rischiano di sancire la prevalenza del metodo intergovernativo su quello comunitario, in contrasto con gli indirizzi che da sempre hanno ispirato l'azione dell'Italia in ambito europeo, ed in controtendenza rispetto alla logica del Trattato costituzionale in fase avanzata di negoziazione.

Per altro verso, il fatto che le decisioni in questione abbiano ampiamente recepito le indicazioni definite dal cosiddetto direttorio franco-tedesco rappresenta un incentivo, anche per i Paesi più piccoli, a non cooperare al consolidamento di una prassi di assiduo ricorso al meccanismo del voto a maggioranza, secondo lo spirito del progetto di Trattato costituzionale.

Se intende rinunciare ad assumere una posizione coerente con gli indirizzi della sua politica europea, il Governo italiano non può esimersi di darne adeguata spiegazione al Parlamento e ai cittadini, i quali hanno a suo tempo sostenuto pesanti sacrifici per consentire il rispetto da parte dell'Italia dei parametri di bilancio definiti dal Patto di stabilità, e si troveranno esposti verosimilmente a conseguenze negative, in termini di accresciuta inflazione, con l'adozione di criteri percepiti come meno rigorosi.

Il presidente GRECO sottolinea l'esigenza di assicurare la coerenza della posizione del Governo sull'applicazione del Patto di stabilità, nelle competenti istanze decisionali europee, con le indicazioni del Parlamento,

auspicando che le decisioni assunte ieri dall'ECOFIN non si ripercuotano negativamente sull'andamento della Conferenza intergovernativa.

Il senatore BASILE (*FI*) ricorda che è stata presentata in queste ore una proposta italiana complessiva per dirimere le questioni ancora aperte sul testo del futuro Trattato costituzionale, proposta che sarà discussa dai Ministri degli esteri al «Conclave» di Napoli dei giorni 28 e 29 novembre, e poi al Consiglio europeo di Bruxelles dei giorni 12 e 13 dicembre prossimi. È augurabile che tale proposta contribuisca all'affermazione di una soluzione positiva, in una fase nella quale sono rilevabili evidentemente diversi elementi di difficoltà, da ultimo in relazione alle decisioni adottate ieri dall'ECOFIN.

Il ministro BUTTIGLIONE rileva preliminarmente come siano singolari le manifestazioni di sorpresa con le quali molti commentatori hanno accolto le decisioni assunte ieri dall'ECOFIN. In realtà, il nodo dell'interpretazione da dare al Patto di stabilità in presenza di persistenti *deficit* di bilancio eccedenti il limite del 3 per cento del PIL era da due anni all'attenzione delle istituzioni comunitarie, come delle opinioni pubbliche, visto che era largamente accreditata la previsione, poi dimostratasi fondata, che alcuni Paesi sarebbero andati incontro a una prolungata fase di difficoltà rispetto alle prescrizioni definite dal Patto.

A tale riguardo, ricorda di aver manifestato da tempo l'avviso che occorresse mettere meglio a punto i criteri di interpretazione del Patto, in modo tale da orientare le eventuali future decisioni circa l'irrogazione delle sanzioni a carico degli Stati, decisioni che – alla stregua di tale strumento – sono assunte sulla base di una valutazione che è insieme tecnica e politica. Una tale iniziativa, ove fosse stata assunta a suo tempo, avrebbe certamente contribuito ad allontanare il rischio di alimentare nei Paesi di minori dimensioni la percezione di una disparità di trattamento nei confronti di altri *partner* dell'Unione, e con essa la tentazione di non perseguire in prosieguo di tempo con il necessario impegno il rispetto dei parametri.

In tale contesto, vi furono numerosi tentativi di individuare più congrui criteri interpretativi del Patto. L'allora ragioniere generale dello Stato Monorchio propose di separare, ai fini del calcolo del *deficit* rilevante ai fini dell'applicazione del limite del 3 per cento sul PIL, le spese per investimenti da quelle correnti. Da parte sua, il ministro Buttiglione ricorda di aver proposto che, nell'ambito delle spese per investimenti, venissero almeno scomutate quelle riconducibili direttamente alle finalità dell'Unione, e segnatamente le spese per gli interventi di infrastrutturazione e quelle legate alle politiche di solidarietà territoriale e di coesione. Analoghe discussioni furono avviate in altri Paesi: in particolare, ricorda quella avanzata dal presidente della Repubblica francese Chirac nel senso di scomputare dal *deficit* la spesa nel settore della difesa.

Anche il Presidente della Commissione europea Prodi mostrò di ritenere necessaria un'interpretazione ispirata a criteri di maggiore flessibilità, dichiarando di considerare il Patto «stupido perché rigido».

Purtroppo non si è riusciti a dirimere con congruo anticipo la questione, anche perchè la Commissione europea – ma essenzialmente il Commissario europeo per gli affari economici e monetari Solbes – si è sostanzialmente sottratta al confronto.

Di fatto, l'applicazione meccanica delle sanzioni non appare una soluzione ragionevole. Se in fase espansiva dell'economia il tetto del 3 per cento ha rappresentato un efficace deterrente contro la ripresa di indirizzi di bilancio scarsamente responsabili, non si può non rilevare che l'irrogazione delle sanzioni in una fase sostanzialmente recessiva, sottraendo allo sviluppo risorse di ammontare pari allo 0,5 per cento del PIL, possa danneggiare gravemente le possibilità di successo delle politiche anticicliche. Se si tiene conto che, in ipotesi, destinatari delle sanzioni avrebbero dovuto essere due Paesi, come la Francia e la Germania, che concorrono per circa il 50 per cento alla formazione del PIL complessivo dell'Unione europea, era evidente il rischio che un atteggiamento eccessivamente rigido pregiudicasse la stessa ripresa dell'economia europea. L'ECOFIN, nell'effettuare le valutazioni politiche di sua competenza ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni, non poteva che farsi carico di tale preoccupazione.

Certamente, sarebbe stato preferibile – osserva il Ministro – che fosse la stessa Commissione europea a presentare una proposta ragionevole per affrontare la questione dell'eccesso del *deficit* della Francia e della Germania. Se ciò non è accaduto, è lecito domandarsi se siano stati compiuti tutti i passi per agevolare il coinvolgimento della Commissione; resta però ferma l'impressione di una eccessiva rigidità della linea da questa assunta.

È augurabile comunque che la Commissione europea non si attesti in una posizione di isolamento rispetto al Consiglio e al Parlamento europeo, e che, per altro verso, la soluzione prevalsa in seno all'ECOFIN non sia utilizzata da nessuno quale pretesto per rimettere in discussione nell'ambito della Conferenza intergovernativa le intese negoziali finora maturate sul Trattato costituzionale.

Per quanto riguarda, infine, il quesito del senatore Manzella circa il coordinamento delle posizioni del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia nell'ambito del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, fa presente che, con il nuovo «Consiglio competitività (Mercato interno, industria, ricerca)», si viene a determinare un assetto più equilibrato in seno alle istituzioni comunitarie per ciò che attiene al settore dell'economia. Di fatto, si è istituito un contraltare dell'ECOFIN – al quale continua a far capo la stabilità monetaria – per le attività inerenti alla promozione dello sviluppo economico, ed in tale rinnovata cornice vi sarà l'occasione per sottoporre a una opportuna istanza di coordinamento le indicazioni dei Ministri a vario titolo competenti ai fini della definizione della posizione del Governo italiano.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) ricorda di aver sollevato sin dal 1994, in un articolo su «la Repubblica», insieme con Giorgio Ruffolo, la questione delle difficoltà che avrebbero potuto insorgere nell'applicazione del Patto di stabilità. Osserva poi che i rilievi critici da lui avanzati circa la decisione assunta ieri dall'ECOFIN non si appuntano sul fatto che sia prevalsa l'istanza politica rispetto a quella tecnica, ma sulla circostanza che ciò sia avvenuto al di fuori di un quadro di regole suscettibili di applicazione, almeno tendenzialmente, in via generale, e senza il coinvolgimento della Commissione europea.

Il richiamo al primato della politica favorirà con ogni verosimiglianza il ricorso su vasta scala al voto all'unanimità.

Per altro verso, il mancato coinvolgimento della Commissione rappresenta un grave strappo nel funzionamento delle istituzioni dell'Unione.

Il presidente GRECO dichiara quindi concluso il dibattito sulle decisioni dell'ECOFIN di ieri.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite» (n. 292)

(Osservazioni e proposte alle Commissioni 2^a e 6^a riunite ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore GRECO (*FI*), rilevando preliminarmente come la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 miri a modificare la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, la quale fu adottata con la finalità di contrastare le attività di riciclaggio basate sul ricorso al sistema finanziario. In tale prospettiva, la direttiva del 1991 ha assoggettato gli enti creditizi e finanziari a una serie di obblighi di identificazione e registrazione dei clienti, nonché di collaborazione e informazione delle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio, precisando che ciò non costituisce violazione degli obblighi professionali di tali enti.

La direttiva 2001/97/CE interviene ora sulla direttiva del 1991, estendendone il campo di applicazione. Da una parte, è previsto l'ampliamento della fattispecie di reato presupposto, che viene a comprendere non solo il traffico di stupefacenti, come nella prima direttiva, ma tutti i reati gravi; dall'altra, si estendono gli obblighi previsti dalla direttiva 1991/308/CEE anche a soggetti che esercitano professioni ed attività non finanziarie (avvocati, notai, revisori contabili, agenti immobiliari, intermediari per l'acquisto di beni di valore elevato, gestori delle case d'aste e delle case da gioco e società di gestione di fondi).

L'adozione della direttiva 2001/97/CE ha costituito una delle priorità del «Piano di azione sui servizi finanziari», adottato dalla Commissione con una comunicazione dell'11 maggio 1999; la direttiva tiene conto altresì delle indicazioni e dei lavori del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), che è un organismo internazionale che si occupa precipuamente della lotta al riciclaggio e che allo scopo ha elaborato 40 raccomandazioni che tracciano il quadro generale degli interventi antiriciclaggio.

Infine, l'adozione della direttiva 2001/97/CE è stata preceduta dalla decisione del Consiglio del 17 ottobre 2000, con la quale sono state disciplinate le modalità di cooperazione fra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri. In particolare, la decisione prevede la definizione di tali agenzie e dei principi da rispettare per la domanda e lo scambio di informazioni. L'Italia ha dato seguito alla decisione del Consiglio con l'articolo 151 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), istituendo l'unità di informazione finanziaria presso l'Ufficio italiano dei cambi.

In tale contesto, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo fornisce alcune definizioni con riguardo alle nozioni interessate dal provvedimento stesso.

L'articolo 2 definisce l'ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo. Al riguardo, il comma 1 reca l'elencazione dei soggetti su cui ricadono gli obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni di cui all'articolo 3 del decreto, conformemente al nuovo articolo 2-*bis* della direttiva 1991/308/CEE. Rientrano in tale elencazione anche gli uffici cambiavalute e le imprese di trasferimento dei fondi, espressamente indicati dalla direttiva 2001/97/CE come suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio. Relativamente ai notai e agli avvocati, è prevista una limitazione dell'operatività di tali obblighi, che gravano sui soggetti citati soltanto nell'espletamento di determinate attività. L'elencazione di cui al comma 1 è più ampia di quella prevista dall'articolo 2-*bis* della direttiva del 1991, stante la possibilità per gli Stati membri di adottare disposizioni più rigorose, a norma dell'articolo 15 della direttiva 1991/308/CEE. Sono infatti comprese anche le agenzie di riscossione dei tributi e gli uffici postali, quali soggetti che, a causa della movimentazione di denaro oggetto della loro attività, sono in grado di ottemperare agli obblighi previsti dal comma 1. Il testo proposto si discosta dalla formulazione della direttiva («revisori, contabili esterni e consulenti tributari»), in quanto comprende nell'elenco solo ragionieri, revisori, commercialisti e periti iscritti agli albi, in questo modo escludendo dall'obbligo di identificazione soggetti che, pur nell'assenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo, potrebbero comunque dover gestire operazioni «a rischio».

Il comma 2 fornisce l'elencazione delle categorie soggette all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, ovvero i soggetti di cui al comma 1, gli uffici della pubblica amministrazione, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari e dei mercati. Le ultime due categorie sono sottratte all'obbligo di identificazione e conservazione delle informazioni

di cui al comma 1 in considerazione del fatto che i soggetti in esse ricompresi operano con intermediari abilitati.

Il comma 3, in conformità alla nuova versione dell'articolo 6, n. 3, della direttiva 1991/308/CEE, esclude l'obbligo di segnalazione per notai, avvocati, revisori contabili, dottori commercialisti e ragionieri per informazioni sui clienti, di cui dispongano in virtù dei compiti di difesa o di rappresentanza nel corso di un procedimento giudiziario, ivi inclusa la consulenza.

L'articolo 3 reca disposizioni di adattamento della normativa nazionale previgente in merito all'obbligo di identificazione e di conservazione delle informazioni, estendendo tale obbligo a tutti i soggetti indicati all'articolo 2, comma 1. Prevede altresì l'utilizzo della fonte regolamentare per la disciplina di attuazione, con particolare riguardo alla regolamentazione dell'identificazione «a distanza», in conformità alla nuova versione dell'articolo 3, n. 11, della direttiva 1991/308/CEE. Lo schema di decreto legislativo non modifica l'importo al di sopra del quale occorre provvedere all'identificazione del cliente, mantenendolo a 12.500 euro (la direttiva prevede una soglia di 15.000 euro). La norma nazionale non specifica se ai fini del raggiungimento dell'importo in questione debbano prendersi in considerazione anche operazioni frazionate, come invece risulta nel testo della direttiva.

L'articolo 4 prevede l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ad effettuare trasferimenti di contante o di titoli al portatore, anche quando eccedano l'importo di 12.500 euro, al riguardo operando una distinzione: l'abilitazione ricorre *ex lege* per gli intermediari vigilati e relative succursali; per gli intermediari finanziari e i cambiavalute l'abilitazione può essere prevista in via amministrativa dal Ministero dell'economia.

L'articolo 5 reca disposizioni attinenti alla collaborazione tra autorità. In particolare, si prevedono forme di collaborazione che comportano lo scambio di informazioni, in deroga all'obbligo del segreto di ufficio, tra le autorità di vigilanza e l'Ufficio italiano dei cambi (comma 1), tra l'UIC ed autorità analoghe di altri Stati membri (comma 2), tra l'UIC e le amministrazioni interessate (comma 3). Il comma 4 introduce l'obbligo a carico delle autorità che esercitano la vigilanza sui destinatari della disciplina antiriciclaggio, delle amministrazioni interessate e degli organismi locali degli ordini professionali di comunicare all'UIC l'omissione da parte dei soggetti obbligati delle segnalazioni di operazioni sospette.

L'articolo 6 reca le modifiche di raccordo da apportare alla normativa vigente e le abrogazioni delle disposizioni legislative superate. In particolare, si prevede l'introduzione dell'istituto dell'oblazione per procedimenti sanzionatori, che derivino da violazioni della normativa antiriciclaggio, il cui importo non sia superiore a 250.000 euro.

L'articolo 7 prevede le sanzioni amministrative da irrogare in caso di violazione degli obblighi introdotti dal decreto.

L'articolo 8 reca disposizioni transitorie e finali. Rientrano in tale ambito la previsione dell'obbligo per tutti soggetti di cui all'articolo 2

di instaurare procedure di controllo interno e di formazione dei dipendenti in chiave antiriciclaggio, l'individuazione delle autorità tenute all'adozione di disposizioni di attuazione, nonché l'estensione dell'applicabilità dell'oblazione ai procedimenti non definitivi al momento dell'entrata in vigore del decreto. L'articolo precisa che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Per quanto attiene all'ampliamento della definizione di reato presupposto, operata dalla direttiva, lo schema di decreto legislativo non prevede disposizioni di adattamento, in quanto le norme nazionali che disciplinano il reato di riciclaggio prevedono già una nozione ampia di reato presupposto, che comprende ogni reato non colposo.

Sulla base delle considerazioni che precedono, ritiene che la Commissione possa orientarsi nel senso di esprimere osservazioni favorevoli alle Commissioni riunite 2^a e 6^a, eventualmente richiamando l'opportunità di introdurre nel testo del decreto la previsione per la quale, ai fini del raggiungimento del *plafond* al di sopra del quale scattano gli obblighi di identificazione, vanno prese in considerazione anche le operazioni frazionate. Sul punto, come anche sulla possibilità che si determinino difficoltà operative per effetto della scelta di mantenere il limite dei 12.500 euro a fronte di un *plafond* di 15.000 euro quale è fissato dalla direttiva, si riserva di formulare specifiche proposte sulla base dei chiarimenti che il rappresentante del Governo riterrà di fornire.

La senatrice DE ZULUETA (*DS-U*) concorda sulla valutazione positiva effettuata dal Presidente in ordine allo schema di decreto legislativo, rilevando come il recepimento della normativa comunitaria sia stato realizzato nel presente caso in modo soddisfacente. Ciò va ascritto probabilmente anche all'esperienza maturata dall'Italia nel settore della legislazione di contrasto alla criminalità organizzata, che ha fatto sì che il nostro paese sia per molti versi in condizioni più avanzate rispetto agli altri *partner* comunitari per ciò che attiene alle normative anti-riciclaggio.

Concorda infine con le considerazioni del relatore circa l'opportunità di un chiarimento del Governo in ordine alla esigenza o meno di precisare nel testo che le operazioni frazionate con finalità di elusione del *plafond* di 12.500 euro sono comunque computate ai fini del raggiungimento di detto limite.

Il senatore GIRFATTI (*FI*) ricorda come nella prassi operativa degli istituti di credito sia emersa l'esistenza di rilevanti difficoltà nell'individuazione dei contrassegni che rendono «sospetta» un'operazione, facendo così scattare l'obbligo di segnalazione della stessa. Non si comprende in effetti se il relativo onere debba far comunque carico ai dipendenti delle banche, o chiami in causa competenze delle autorità di polizia. In considerazione di ciò, sarebbe opportuno cogliere la presente occasione per precisare meglio i criteri che definiscono un'operazione come sospetta.

Il presidente GRECO rileva come la questione sollevata dal senatore Girfatti meriti di essere affrontata in tempi ravvicinati dal Governo e dal Parlamento, osservando però come essa travalichi l'ambito proprio della direttiva della quale si tratta di dare attuazione.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), nel preannunciare il proprio orientamento favorevole sul provvedimento, chiede al sottosegretario Armosino se il riferimento all'Ufficio italiano cambi debba considerarsi tuttora valido, attese le modifiche intervenute nella normativa comunitaria.

Domanda inoltre se sia previsto, ai fini dell'applicazione della normativa, un apporto dell'Europol, considerato che statutariamente la lotta al riciclaggio è al centro della sua missione.

Il senatore BASILE (*FI*) auspica che la questione sollevata dal senatore Girfatti nel suo precedente intervento sia affrontata dal Governo in tempi ragionevoli.

Il sottosegretario ARMOSINO si riserva di fornire risposta ai quesiti rivoltile in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame il senatore GIRFATTI (*FI*), rilevando come il provvedimento, già esaminato dalla Giunta affari europei, in sede consultiva, con parere favorevole, torni ora dall'altro ramo del Parlamento in un testo in più parti modificato.

Il disegno di legge in esame, composto da un articolo unico, come da ultimo modificato dalla Camera il 15 ottobre 2003, tende a promuovere un intervento di razionalizzazione normativa in materia di salvaguardia dell'ambiente. Nella prima parte (commi 1-19) il disegno di legge reca una delega legislativa al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale, e contiene inoltre le disposizioni accessorie a tale delega. Nella seconda parte (commi 20-46) esso reca misure di diretta applicazione. Di seguito si segnalano le modifiche più rilevanti apportate nel corso dell'esame alla Camera.

La nuova versione del comma 5 dell'articolo unico prevede la riduzione del termine da 45 a 30 giorni per l'espressione del parere preliminare delle Commissioni sugli schemi dei decreti legislativi presentati dal Governo sulla base della delega di cui al comma 1 dell'articolo stesso. Viene poi introdotto l'obbligo per il Governo di corredare gli schemi di relazione tecnica ed è previsto che, acquisito il parere parlamentare, il Governo trasmetta alle Camere un nuovo testo, ai fini dell'espressione del

parere definitivo. Il mancato rispetto dei termini prescritti per la trasmissione degli schemi di decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.

Il comma 8 detta i principi e i criteri direttivi della delega al Governo. Viene apportata una modifica alla lettera *b*), dove, oltre al conseguimento di maggiore efficienza e tempestività nei controlli ambientali, si introduce il richiamo al principio della certezza delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente; inoltre, viene soppressa la lettera *o*), che prevedeva la sperimentazione di procedure che contemplassero l'introduzione nella contabilità pubblica dei costi ambientali.

I commi 18 e 19 sono stati modificati per garantire una copertura finanziaria per le spese relative alla segreteria tecnica che assiste la Commissione di esperti cui è affidata la redazione dei decreti legislativi.

La modifica di cui al comma 24 interviene sulla disciplina del trasferimento dei diritti edificatori, prevedendo che, qualora il vincolo edificatorio sopravvenuto costituisca, secondo le norme vigenti, titolo di indennizzo a favore del titolare del diritto di edificare, la traslazione di tale diritto su area diversa è computata ai fini della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.

Il comma 32, che novella il testo unico in materia di beni culturali ambientali prevedendo una fattispecie estintiva di reato per lavori compiuti in assenza o in difformità dall'autorizzazione prescritta, in seguito alla modifica della Camera, prevede un ampliamento della portata della previsione estintiva del reato, in quanto viene soppressa una delle condizioni inserite al Senato, ovvero l'assenza di aumento di volumetria o di superfici utili, e si richiede che il pagamento della sanzione pecuniaria debba essere effettuato solo qualora sia accertato il danno arrecato. La modifica prevede inoltre la possibilità che la sanatoria sia concessa anche in totale assenza della prescritta autorizzazione.

Il disposto dei commi da 41 a 43, che prevedeva un intervento correttivo della riforma dei servizi pubblici locali, è stato completamente rivisto dalla Camera. I commi 42 e 43 sono stati soppressi, mentre il comma 41 è stato radicalmente modificato. Secondo la nuova formulazione, si introducono disposizioni nell'ambito dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che disciplina la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per escludere l'applicabilità del detto articolo 113 al settore del trasporto pubblico locale, nonché agli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva, esercitati in aree montane, e per prevedere differenti modalità di esecuzione dei lavori a seconda della procedura adottata per il relativo affidamento (ricorso o meno a meccanismi di gara con evidenza pubblica). Si prevede che tale modifica si applica anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (che attua le direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), per l'esecuzione dei lavori connessi alla gestione. Le modifiche introdotte tengono conto della recente adozione del decreto-legge n.

269 del 2003, che ha comportato fra l'altro, per ciò che attiene al presente esame, una revisione organica della disciplina dei servizi pubblici.

Infine, sono stati soppressi i commi da 44 a 56 del testo approvato dal Senato, che istituivano un nuova struttura, l'Istituto di alti studi ambientali, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) rileva come la scelta di dare luogo, in occasione dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, alla soppressione delle disposizioni dirette ad istituire un Istituto di Alti studi ambientali, risponda con ogni probabilità alla volontà di evitare sovrapposizioni con strutture di alta formazione già operanti.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) chiede chiarimenti al relatore e al Governo circa il riferimento contenuto al comma 41 al settore dei servizi pubblici locali, che è stato oggetto di una integrale riformulazione da parte della Camera dei deputati, e che presenta profili di dubbia compatibilità con le direttive comunitarie.

Il relatore GIRFATTI (*FI*) fa presente che le disposizioni testè richiamate dal senatore Bedin tengono già conto della revisione organica della disciplina dei servizi pubblici che è stata realizzata dal decreto- legge n. 269 del 2003.

Il ministro BUTTIGLIONE fa presente che, per ciò che attiene al nodo dei servizi pubblici locali, il recepimento delle direttive comunitarie si deve considerare ancora incompleto; in proposito, ritiene che un intervento risolutivo possa essere realizzato in tempi brevissimi, attraverso l'introduzione di specifiche modifiche al disegno di legge finanziaria.

Per quanto riguarda la soppressione dei commi da 41 a 46, si tratta di una scelta rispondente all'esigenza di accorpate nella Scuola superiore della pubblica Amministrazione le attività di ricerca e di alta formazione, anche in considerazione del fatto che, in sede di riordino della Scuola stessa, è già previsto il rafforzamento del settore degli studi in materia ambientale. La scelta della soppressione dei commi in questione è stata inoltre orientata dalla considerazione che la tutela del paesaggio rientra fra le competenze del Ministero dei Beni culturali, e non del Ministero dell'Ambiente.

Il relatore GIRFATTI (*FI*), dopo aver richiamato le considerazioni già espresse sui commi da 41 a 43, ribadisce che a suo avviso il provvedimento non presenta profili problematici in termini di compatibilità comunitaria.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), nell'annunciare il suo orientamento favorevole sul provvedimento, prende atto dei chiarimenti forniti dal relatore circa il carattere aggiornato dello schema di decreto legislativo alle previsioni del recente decreto-legge n. 269 del 2003 per ciò che attiene

alla disciplina dei servizi pubblici locali, rilevando però che, alla stregua delle stesse dichiarazioni del Ministro, la normativa non è ancora pervenuta ad un assetto compiuto.

La Commissione, dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, conferisce al relatore Girfatti il mandato a redigere un parere favorevole per la 13^a Commissione permanente.

La seduta termina alle ore 10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 20,35

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del regolamento interno. Fa inoltre presente che qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario. Informa che, per l'odierna seduta, sono state disposte, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del regolamento interno, la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico, salva naturalmente l'ipotesi di passaggi in seduta segreta, di cui al successivo comma 4.

Così rimane stabilito.

Inchiesta sulle problematiche afferenti il contrasto della febbre catarrale degli ovini (blue tongue)

Audizione del Direttore Generale della Sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute, dottor Romano Marabelli

La Commissione procede all'audizione del dottor Romano Marabelli.

Il PRESIDENTE, ringraziando il dottor Marabelli per la disponibilità a corrispondere alle esigenze di approfondimento della Commissione, in-

troduce oggetto e finalità della presente audizione, sottolineando che i profili di interesse dell'inchiesta in titolo – che ora prende l'avvio – riguardano anche il tema della sicurezza alimentare oltre a quelli peculiari della sanità veterinaria.

Il dottor MARABELLI, ringraziando la Commissione per l'invito e dichiarandosi fin da ora disponibile ad ogni successiva richiesta di approfondimenti, illustra brevemente le caratteristiche del morbo della lingua blu, specificando che esso non costituisce una zoonosi e pertanto non è trasmissibile all'uomo, ma certamente le misure di contrasto contemplano anche gli aspetti della sicurezza alimentare e del benessere degli animali, in quanto interessi primari sia per l'Italia che per la Comunità europea. Spiegando origine e sviluppi della malattia, sulla quale hanno influito i cambiamenti climatici che hanno interessato l'Europa ed in particolare il bacino del Mediterraneo, sottolinea che a seguito delle ispezioni condotte nei territori colpiti, la decisione di effettuare la campagna vaccinale è emersa come unico mezzo efficace per contrastare ed eradicare la malattia. A tale proposito fa presente che anche la Francia e la Spagna hanno adottato la misura della vaccinazione, nonostante siano state interessate solo per parte dei loro rispettivi territori. Per quanto riguarda l'Italia, attualmente è in corso la seconda campagna vaccinale, mediante un siero acquistato direttamente dall'Unione europea che sta anche provvedendo a rimborsare gli allevatori dai danni diretti alle produzioni; non è invece stato risolto il problema del rimborso dei danni cosiddetti indiretti cioè emergenti nel ciclo di trasformazione dei prodotti zootecnici. Attualmente, le rilevazioni consentono di affermare che la malattia si è fermata ai confini della Toscana e non ha interessato le regioni del Nord: evidente prova che la somministrazione del vaccino ha ottenuto i risultati sperati di contrasto alla epidemia. Conclusioni positive sono anche emerse dalla specifica indagine condotta dalla commissione d'inchiesta costituita presso il Ministero della Salute (composta esclusivamente da esperti dei settori interessati non appartenenti all'Amministrazione). Per quanto riguarda l'aspetto concernente la vaccinazione dei bovini, il dottor Marabelli conferma che l'Unione europea ha emesso la direttiva per la profilassi con l'obiettivo specifico di arginare efficacemente la malattia che colpisce i ruminanti. Dai dati raccolti dalla commissione d'inchiesta ministeriale è poi nettamente emerso il successo della campagna vaccinale con conseguente blocco della mortalità dei capi e riduzione del danno da epidemia. Certamente, non va sottaciuto che così come si verifica per gli esseri umani, anche per gli animali talune vaccinazioni possono avere effetti collaterali: ma risulta dall'indagine che il tasso di incidenza dei casi in questione è molto basso. A tale proposito rende noto che è stato riscontrato che alcuni casi di mortalità di capi di bestiame sono stati erroneamente attribuiti al morbo blu o agli effetti collaterali della vaccinazione: in realtà si è trattato di casi verificatisi in aziende totalmente prive dei requisiti igienico-sanitari idonei a garantire il benessere del bestiame; quindi quei lamentati decessi sono dovuti a ben altre cause. Peraltro, sono state fornite

ai veterinari dettagliate specifiche indicazioni sulle modalità e soprattutto sui tempi di somministrazione del vaccino e proprio il rispetto di tali prescrizioni costituisce la migliore garanzia per l'efficacia della campagna vaccinale.

Il dottor Marabelli rende noto inoltre che nel simposio internazionale sulla *blue tongue* organizzato dalla O.I.E. (*Office International des Epizooties*) a Taormina nello scorso ottobre 2003 è stato apprezzato l'importante risultato raggiunto dall'Italia e ciò ha permesso di elaborare possibili nuove strategie del danno. In particolare potrà essere autorizzata la movimentazione degli animali dopo trenta giorni dalla constatazione del raggiungimento dell'adeguata copertura anticorpale. Queste indicazioni e altre che potranno scaturire da un positivo confronto con tutte le parti interessate nascono da un'attività attenta del Ministero della Salute che persegue la tutela della sanità veterinaria pubblica e della sicurezza alimentare.

Il presidente CARELLA ringrazia il dottor Marabelli per la relazione introduttiva ed invita i senatori che intendono intervenire a porre i quesiti per chiarimenti ed approfondimenti.

Il senatore BATTAGLIA chiede di precisare quali siano gli animali sottoposti alla vaccinazione, quali differenze di effetti sono state riscontrate tra gli ovini e i bovini e se per questi ultimi in particolare sia stata disposta dall'Unione europea la vaccinazione obbligatoria. A tale proposito rileva che la Grecia ed il Portogallo, pure interessati dal morbo non hanno adottato la misura della vaccinazione, parimenti Stati Uniti ed Australia aderiscono alla tesi della non vaccinazione. Suggestisce poi che questa Commissione acquisisca le risultanze dell'indagine condotta dalla commissione d'inchiesta ministeriale, per disporre degli elementi di valutazione necessari in ordine alle indicazioni sempre più insistenti da parte degli allevatori ed anche dei veterinari circa gli effetti negativi della vaccinazione sui bovini. Chiede infine se corrisponde al vero (come riportato dalla stampa) che il vaccino non è autorizzato né sperimentato; ancora, se l'Istituto zooprofilattico di Teramo sia abilitato a produrre il vaccino oltre che a distribuirlo.

Il senatore SALINI, riservandosi di intervenire successivamente, si richiama ai quesiti testé posti dal senatore Battaglia per sottolineare l'importanza che il dottor Marabelli chiarisca se è stata effettivamente emanata una direttiva comunitaria per la vaccinazione obbligatoria anche sui bovini, e se l'Istituto zooprofilattico di Teramo ha effettuato i dovuti accertamenti per la somministrazione del vaccino.

Il dottor MARABELLI fa presente che nelle direttive comunitarie concernenti la vaccinazione per contrastare il morbo della lingua blu si indicano le specie animali interessate come «ruminanti» e quindi in esse rientrano ovini, caprini e bovini: si riserva tuttavia di produrre successivamente gli estremi esatti della direttiva in questione. Quanto all'adempimento

mento delle direttive comunitarie, va considerato che ciascun Paese è responsabile dell'applicazione nel proprio territorio e comunque le stesse decisioni comunitarie si differenziano a seconda dei contesti e delle situazioni in cui vanno applicati, come è avvenuto ad esempio per le epidemie di afta e di peste suina. Il Ministero della Salute che ovviamente non ha competenze dirette in campo zootecnico ma tutela la sicurezza e la sanità pubblica anche a livello internazionale, ritiene non corretta l'idea che l'Italia sia un Paese totalmente infetto, perché ciò potrebbe inficiare l'attuale posizione di prestigio che l'Italia occupa a livello europeo nei settori della sicurezza alimentare e della produzione zootecnica. Il dottor Marabelli rende poi noto che ci sono alcune aziende che stanno lavorando per la produzione per altri tipi di vaccino, ma attualmente quello utilizzato è stato acquistato direttamente dall'Unione europea: per questo motivo non è soggetto ad alcuna autorizzazione o registrazione, avendo superato comunque i controlli comunitari disposti per l'acquisto. Per quanto riguarda le obiezioni mosse all'Istituto zooprofilattico di Teramo fa presente che esso è centro di riferimento nazionale per l'epidemiologia e le malattie esotiche, con particolare eccellenza per il morbo della lingua blu, così come altri istituti zooprofilattici costituiscono centro di riferimento nazionale per altre tipologie di morbi ad esempio l'Istituto zooprofilattico di Brescia per l'afta epizootica (che peraltro è abilitato anche a produrre il vaccino) oppure l'Istituto zooprofilattico di Perugia per la peste suina.

Il senatore SALINI, integrando il precedente breve intervento, sottolinea che il problema non risiede nel verificare l'affidabilità dell'Istituto zooprofilattico di Teramo che non è stata mai messa in discussione, né tantomeno la credibilità delle azioni promosse dal Ministero della Salute: la questione centrale sta nell'accertamento delle complicità a seguito della vaccinazione. Cita l'esempio della propria regione, l'Abruzzo, dove è stata disposta l'estensione anche alla provincia di Teramo delle misure di contrasto al morbo, nonostante non fossero stati ivi evidenziati casi di capi infetti. Sottolinea altresì che la campagna vaccinale si è protratta anche nei mesi estivi e che egli ha avuto modo di raccogliere numerose rimostranze da parte degli allevatori motivate dalla mancanza di punti di riferimento per la soluzione ai problemi che via via emergevano, soprattutto sotto il profilo dei danni economici nella produzione. A tale proposito chiede se il Ministero della Salute sia a conoscenza delle segnalazioni pervenute dagli allevatori.

Poiché il dottor MARABELLI chiede di poter rispondere ai quesiti testé posti con la garanzia del segreto, il presidente CARELLA dispone la disattivazione dell'impianto audio-visivo e avverte che si proseguirà in seduta segreta.

(Ha luogo quindi un breve passaggio in seduta segreta).

Al termine delle risposte fornite dal dottor MARABELLI la Commissione torna in seduta pubblica ed il Presidente dispone nuovamente l'attivazione dell'impianto audio-visivo.

La senatrice BAIO DOSSI chiede chiarimenti in merito alle procedure di registrazione del vaccino europeo; desidera inoltre conoscere su quali basi scientifiche si fonda l'asserzione che la malattia del morbo blu colpisce esclusivamente gli animali e non ha effetti sull'uomo tramite l'alimentazione, problematica questa cui è particolarmente sensibile l'opinione pubblica. Desidera infine conoscere se l'Istituto superiore di sanità sia stato consultato per la parte di competenza.

Il dottor MARABELLI spiega che analogamente a quanto avviene per i farmaci di uso umano, i vaccini per la profilassi veterinaria sono soggetti alle procedure di registrazione quando vengono prodotti da aziende private. Ma se provengono da istituti pubblici all'uopo deputati non sottostanno a quelle procedure di registrazione ed è il caso del vaccino in questione che è stato acquistato dall'Unione europea cui fa capo la stessa EMEA. Circa gli effetti negativi del vaccino (denunciati a più riprese dalla stampa) ribadisce che le indagini svolte dai Carabinieri del NAS hanno accertato che taluni decessi sono stati causati dalle pessime condizioni igienico-sanitarie di talune aziende. Conferma altresì che proprio la certezza su basi scientifiche che la malattia del morbo blu non è propagabile all'uomo consente l'esportazione della carne e dei prodotti animali, con ricadute positive dei danni nel ciclo economico. Ulteriori miglioramenti sarebbero possibili se si cogliesse l'occasione di una completa revisione del sistema del ciclo produttivo (fissaggio, macellazione, movimentazione dei capi), specie per le regioni meridionali.

Il senatore SANZARELLO osserva che nonostante la Francia e la Spagna siano state interessate dall'epidemia non hanno avuto alcun problema nella movimentazione dei capi fino al Sud d'Italia: al contrario gli allevatori italiani specie del Sud sono stati soggetti a precauzioni e provvedimenti restrittivi notevoli per la movimentazione verso il Nord d'Italia.

Il dottor MARABELLI interviene per precisare a tale ultimo proposito che la Francia e la Spagna sono state interessate solo marginalmente, rispettivamente per la zona corsica e per la zona baleare. Si riserva comunque di verificare se sono stati effettuati monitoraggi nella zona di Marsiglia.

Riprendendo il problema della movimentazione dei capi dal Sud al Nord d'Italia che ha determinato sostanziosi danni soprattutto agli allevatori delle regioni meridionali, il senatore SANZARELLO rileva una certa lacunosità dei provvedimenti adottati in Italia rispetto alle misure decise in altri Paesi europei. Per quanto riguarda la campagna vaccinale richiama

l'attenzione sulle oggettive difficoltà dei veterinari di poter effettuare controlli preventivi sullo stato di salute di ciascun capo di bestiame ai fini della corretta profilassi, specie quando le greggi sono particolarmente numerose e questo è un aspetto che andrebbe preso in considerazione. Così come la necessità, rilevata da taluni istituti zooprofilattici, di monitorare gli effetti del vaccino sui bovini che sono portatori sani della malattia. Esprime l'avviso che l'esperienza di altri Paesi europei ed extracomunitari che hanno conosciuto diversi ceppi del morbo, avrebbe potuto suggerire diverse procedure. Chiede infine se corrisponde al vero che l'Istituto zooprofilattico di Teramo abbia opposto all'Istituto superiore di sanità il rifiuto di sottoporre a verifica il vaccino.

Il dottor MARABELLI, premesso che condivide ampiamente le preoccupazioni dovute alle pesanti ripercussioni di carattere economico nella produzione zootecnica, si riserva di fornire ulteriori dati aggiornati sulla situazione epidemiologica, specie per la regione di Marsiglia. Condivide con il senatore Sanzarello l'affermazione che il problema centrale risiede nella movimentazione dei capi di bestiame che necessita procedure e strumenti adeguati di controllo in relazione alla estrema complessità della malattia. Di qui la più ampia necessità con le parti interessate, soprattutto alla luce delle indicazioni emerse nel citato simposio di Taormina e tendenti alla massima responsabilizzazione degli allevatori. Per quanto riguarda l'attività dei veterinari e le segnalazioni da taluni pervenute, il dottor Marabelli sottolinea che il livello di professionalità ad essi riconosciuto costituisce la migliore garanzia di corretta attuazione della profilassi veterinaria, anche se va dato atto che anche le regioni dovrebbero assicurare adeguati mezzi e strutture in proposito. Per quanto riguarda le segnalazioni sulla possibile sieroconversione del vaccino, provenienti da taluni istituti zooprofilattici e anche dagli allevatori, il Ministero della Salute assicura che ogni aspetto verrà attentamente valutato e sottoposto all'attenzione della commissione d'inchiesta ministeriale.

Il dottor MARABELLI chiede poi di rispondere in seduta segreta ai quesiti posti dal presidente CARELLA.

(Ha quindi luogo un breve passaggio in seduta segreta con disattivazione dell'impianto audio-visivo).

Alla ripresa dei lavori in seduta pubblica con riattivazione dell'impianto audio-visivo, ha la parola il senatore CARRARA, il quale esprime la forte preoccupazione del mondo venatorio per una possibile esposizione alla malattia della fauna selvatica.

Il dottor MARABELLI nel ribadire che le regioni settentrionali non sono state colpite dalla malattia e pertanto non ci sono i presupposti per ipotizzare contaminazioni della fauna selvatica, fa presente che per questo aspetto non ci sono segnalazioni neanche dalla regione Sardegna che ha

un grande patrimonio faunistico, nonostante sia stata interessata dall'epidemia. Premesso che gli animali selvatici sono considerati come sentinelle e pertanto il loro monitoraggio consentirebbe di prevenire l'allargamento dell'epidemia, va sottolineato che la vaccinazione estesa almeno all'ottanta per cento dei capi è considerata la soglia adeguata per prevenire il contagio ed abbassare la pressione virale.

Pone quindi i quesiti il senatore LIGUORI, cui il dottor MARABELLI chiede di poter rispondere in seduta segreta.

(Ha quindi luogo un breve passaggio in seduta segreta con disattivazione dell'impianto audio-visivo).

Alla ripresa dei lavori in seduta pubblica, con riattivazione dell'impianto audio-visivo, interviene brevemente il senatore BATTAGLIA il quale prende spunto dalle osservazioni sugli animali sentinella per chiedere al dottor Marabelli di fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quanto dichiarato dal Sottosegretario Corsi in sede di risposta all'interrogazione 3-01311 presentata dalla senatrice De Petris (svoltasi nella seduta di ieri nella Commissione Agricoltura del Senato), il quale ha infatti riferito di ulteriori disagi degli allevatori con penalizzazione dell'economia di interesse causati dal fatto che talvolta i servizi veterinari hanno vaccinato per errore animali sentinella con conseguente istituzione dei comuni di infezioni in atto.

Il dottor MARABELLI osserva che non si può escludere in modo assolutamente categorico che in determinati casi possano determinarsi effetti negativi indotti dalla vaccinazione ed in tal caso questi vanno messi in evidenza ed attentamente valutati. A questo riguardo l'impegno e l'operatività dell'Istituto zooprofilattico di Teramo vanno sottolineati, soprattutto in considerazione della complessità della malattia che si è presentata inoltre come un nuovo tipo di emergenza. Ribadisce altresì che la Sardegna che è la regione meno integrata nel sistema della movimentazione, ha partecipato attivamente alle misure di contrasto al morbo e non ha risentito di alcun effetto collaterale.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Romano Marabelli per il prezioso contributo apportato ai lavori e, dichiarando conclusa la sua audizione, lo congeda.

La seduta termina alle ore 23.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

3ª seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 15,10.

Seguito dell'esame del Regolamento interno

Il Presidente COZZOLINO ricorda che nella seduta del 29 ottobre 2003 si è conclusa la discussione generale sullo schema di Regolamento interno.

Dovendosi procedere alla votazione dell'articolo 1, in riferimento al quale non sono stati presentati emendamenti, procede all'accertamento del numero legale e verifica che la Commissione non è in numero legale. Sospende, pertanto, la seduta per 20 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 15,19, è ripresa alle ore 15,39)

Accertata la presenza del numero legale, sono posti separatamente ai voti e approvati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, in riferimento ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Il senatore MANZIONE illustra gli emendamenti 17.1 e 17.2, facendo presente che essi mirano ad impedire che nel corso dei lavori della Commissione insorgano questioni e problemi connessi alla mancata sottoscrizione dei resoconti stenografici di deposizioni o audizioni, nonché alla presentazione di ampie richieste di rettifica ad opera dei soggetti auditi o ascoltati in veste di testimoni.

L'emendamento 17.1 è diretto ad eliminare la previsione della sottoscrizione del resoconto stenografico della deposizione o audizione da parte dei soggetti auditi o ascoltati in veste di testimoni, mentre l'emendamento 17.2 mira a specificare che le richieste di rettifica devono pervenire entro sette giorni dalla notifica del resoconto stenografico.

Il senatore MONTINO sottolinea la necessità di tenere in particolare considerazione la concreta esperienza delle altre Commissioni parlamentari d'inchiesta e fa presente che occorre sforzarsi di assicurare la certezza dei contenuti dei resoconti stenografici delle audizioni e degli esami testimoniali, evitando di consentire all'audito o al teste l'effettuazione di rettifiche in grado di stravolgere il testo dell'audizione o dell'esame testimoniale.

Il senatore IZZO osserva che la proposta emendativa avanzata dal senatore MANZIONE non appare idonea a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito dal presentatore, visto che alla mancata sottoscrizione del resoconto stenografico da parte del teste o del soggetto audito non è ricollegata la produzione di alcun effetto giuridico.

Appare indispensabile, peraltro, scongiurare il rischio che la rettifica si risolva in concreto in uno stravolgimento del testo dell'audizione o dell'esame testimoniale.

Il senatore PELLEGRINO sottolinea la necessità di conferire al comma 6 dell'articolo 17 una formulazione linguistica idonea a far sì che il teste o il soggetto audito possano chiedere e ottenere puntuali rettifiche, ma non pretendere di effettuare ampie integrazioni destinate a stravolgere il testo dell'esame testimoniale o dell'audizione.

Il senatore IERVOLINO osserva che il comma 6 dell'articolo 17 dovrebbe essere formulato in maniera tale da garantire le ineludibili esigenze di certezza giuridica circa i contenuti delle audizioni e degli esami testimoniali, senza però prevedere modalità procedurali eccessivamente rigide.

Il senatore MONTINO si dichiara a favore dell'emendamento 17.1, mentre preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 17.2.

Il senatore IZZO fa presente che l'emendamento 17.1 potrebbe essere riformulato nel senso di prevedere che ai testimoni e agli auditi il resoconto stenografico della loro deposizione o audizione è trasmesso e non sottoposto.

Il senatore MANZIONE ritira l'emendamento 17.2 e riformula l'emendamento 17.1, nel senso di prevedere, al primo periodo del comma 6 dell'articolo 17, anche la sostituzione della parola: «sottoposto» con la seguente: «trasmesso».

L'emendamento 17.1 è posto ai voti e approvato nel suo nuovo testo.

L'articolo 17 viene quindi messo ai voti e approvato, nel testo emendato.

Il senatore MANZIONE illustra l'emendamento 18.1, volto a specificare che senza ritardo è trasmesso all'autorità giudiziaria competente il processo verbale relativo alla circostanza dell'emersione di indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste ovvero alla circostanza del rifiuto da parte di quest'ultima di deporre fuori dei casi previsti dalla legge.

Il senatore IERVOLINO annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 18.1.

Il senatore FLAMMIA dichiara che voterà a favore dell'emendamento 18.1.

Il senatore PELLEGRINO annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 18.1.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 18.1.

L'articolo 18 viene quindi messo ai voti e approvato, nel testo emendato.

Il senatore MANZIONE illustra l'emendamento 19.1, volto a prevedere un generale divieto di utilizzabilità degli scritti anonimi da parte della Commissione, sottolineando in particolare la necessità di evitare che si ripetano gli inconvenienti registratisi nell'esperienza di altre Commissioni di inchiesta a seguito dell'utilizzazione di scritti anonimi.

Il senatore DEMASI fa presente che nel valutare l'emendamento 19.1, che pure risponde ad esigenze assolutamente comprensibili, va considerato il fatto che escludere in via assoluta l'utilizzabilità da parte della Commissione di scritti anonimi precluderebbe alla Commissione stessa la possibilità di individuare in un testo anonimo specifici elementi ed indicazioni da approfondire e verificare attraverso autonomi accertamenti.

Invita quindi il senatore MANZIONE a riformulare l'emendamento 19.1, nel senso di prevedere che l'utilizzabilità degli scritti anonimi sia previamente valutata da un Comitato istituito in seno alla Commissione, facendo presente che altrimenti il proprio voto su tale proposta emendativa non potrebbe che essere contrario.

Il senatore IERVOLINO si associa alle considerazioni svolte dal senatore DEMASI ed osserva che la previa valutazione degli scritti anonimi potrebbe essere rimessa all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il senatore PELLEGRINO fa presente che l'estrema delicatezza ed importanza della questione evocata dall'emendamento 19.1 impone alla Commissione di compiere una scelta netta o nel senso della generale uti-

lizzabilità degli scritti anonimi oppure in quello della loro generale inutilizzabilità da parte della Commissione stessa.

Il senatore FASOLINO sottolinea la necessità di evitare di affrontare il problema degli scritti anonimi sulla base di rigidi schematismi ed osserva che nella prassi spesso le inchieste giudiziarie traggono origine di fatto da esposti anonimi.

Non va dimenticato, del resto, che la Commissione potrà valutare caso per caso il seguito da dare a scritti anonimi o apocrifi ad essa pervenuti, ferma restando ovviamente l'esigenza di garantire la segretezza delle informazioni in essi contenute.

Il senatore GASBARRI rileva che l'esperienza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Telekom-Serbia evidenzia ampiamente l'opportunità di escludere espressamente in via generale la possibilità per la Commissione di utilizzare scritti anonimi.

Non appare possibile, peraltro, affidare alla Commissione o all'Ufficio di Presidenza, secondo la logica delle deliberazioni a maggioranza, il compito di decidere caso per caso sull'utilizzabilità degli scritti anonimi.

Il senatore MONTINO esprime perplessità in ordine alla proposta di affidare all'Ufficio di Presidenza o ad un Comitato interno alla Commissione la valutazione sull'utilizzabilità degli scritti anonimi e fa presente che la stessa Commissione deve oggi compiere, in sede definizione del Regolamento interno, una chiara e inequivocabile scelta circa l'utilizzabilità o meno di tali scritti.

Sottolinea quindi la necessità di approvare l'emendamento 19.1, anche al fine di stabilire un forte elemento di chiarezza rispetto a una questione di indubbio rilievo.

Il senatore SCALERA fa presente di condividere la *ratio* ispiratrice dell'emendamento 19.1 e rileva che lo stesso comma 3 dell'articolo 19, con il prevedere che il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti dall'autorità giudiziaria, induce a guardare con serie perplessità alla possibilità per la Commissione di utilizzare scritti anonimi.

Il senatore PONZO osserva che occorre evitare l'inserimento nel Regolamento interno di disposizioni in grado di limitare eccessivamente le possibilità di azione della Commissione, giacchè è evidente che scritti anonimi possono contenere indicazioni utili per lo svolgimento dell'inchiesta parlamentare.

Il senatore IZZO annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 19.1 e rileva che l'articolo 19 reca già una disciplina relativa agli scritti anonimi, prevedendo in particolare per essi la sottoposizione al segreto funzionale.

Il senatore MANZIONE raccomanda l'approvazione dell'emendamento 19.1, sottolineando la necessità di evitare che lo svolgimento dell'inchiesta affidata alla Commissione possa essere condizionato da indicazioni contenute in scritti anonimi.

Il Presidente COZZOLINO ricorda che il comma 2 dell'articolo 20 stabilisce che non possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi e fa presente che, essendo stata affidata alla Commissione una inchiesta avente per oggetto problematiche che risalgono a decine di anni fa, è probabile che alla stessa Commissione pervengano numerosi scritti anonimi e apocrifi, rispetto ai quali si potrebbe rimettere all'Ufficio di Presidenza integrato la valutazione relativa all'opportunità di utilizzare alcune informazioni in essi contenute ai soli fini dello svolgimento di ulteriori accertamenti.

L'emendamento 19.1 viene messo ai voti e respinto.

È quindi approvato l'articolo 19.

Sono quindi approvati dalla Commissione, con distinte votazioni gli articoli 20, 21, 22, 23 e 24, in riferimento ai quali non sono stati presentati emendamenti

Il testo del Regolamento interno nel suo complesso è posto in votazione e approvato dalla Commissione all'unanimità, nel testo modificato (pubblicato in allegato).

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL TESTO DEL REGOLAMENTO INTERNO SOTTOPOSTO ALLA COMMISSIONE

Art. 17.

17.1

MANZIONE

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «perché lo sottoscrivano».

17.1 (Nuovo testo)

MANZIONE

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «sottoposto» con la seguente: «trasmesso» e sopprimere le parole: «perché lo sottoscrivano».

17.2

MANZIONE

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «di rettifica», inserire le seguenti: «pervenute entro sette giorni dalla notifica del resoconto stenografico».

Art. 18.

18.1

MANZIONE

Al comma 1, dopo le parole: «è trasmesso», inserire le seguenti: «senza ritardo».

Art. 19.

19.1

MANZIONE

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «In ogni caso, gli scritti anonimi non sono utilizzabili dalla Commissione».

TESTO DEL REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 2 aprile 2003, istitutiva della Commissione medesima, e secondo le norme del presente Regolamento.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 3.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale del Senato addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del Senato, e dei collaboratori di cui all'articolo 23.

Art. 4.

(Costituzione della Commissione)

1. La costituzione dell'Ufficio di presidenza è disciplinata dalle norme della deliberazione istitutiva e del Regolamento del Senato. La medesima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.
2. Dei risultati dell'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è data comunicazione al Presidente del Senato.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.
2. Il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.
2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In caso di dimissioni del Presidente, allo scopo di procedere alla elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti.
4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione. Qualora

nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.

2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese – ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione – inerenti all'attività della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora, ovvero, apprezzate le circostanze toglie la seduta. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative all'approvazione della relazione finale ovvero per l'elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari richiedano la votazione nominale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Durata degli interventi)

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci minuti.
2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per gruppo.

Art. 13.

(Pubblicità dei lavori)

1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di due componenti.
2. All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno.
3. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 2.
4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.
5. Di ogni seduta della Commissione è redatto il resoconto stenografico, che viene pubblicato nel Bollettino Giunte e Commissioni del Senato della Repubblica, salvo che la Commissione disponga altrimenti. Di ogni seduta si pubblica altresì, salvo che la Commissione disponga altrimenti, un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

Art. 14.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dalla deliberazione istitutiva e dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento del Senato.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 15.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può affidare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l'esercizio dei poteri di cui al comma 1. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. La partecipazione di collaboratori di cui all'articolo 23 alle riunioni dei gruppi di lavoro è disposta dal Presidente.

Art. 16.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.

3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone imputate o indiziate in procedimenti penali sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 17.

(Esame di testimoni e confronti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 16, commi 3 e 4, la Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti tra persone già ascoltate.

3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia

giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può ordinare l'accompagnamento della persona da ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

8. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una delegazione di commissari, previa delibera della Commissione.

Art. 18.

(Falsa testimonianza)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o questa si rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso senza ritardo all'autorità giudiziaria competente.

Art. 19.

(Regime degli atti e archivio della Commissione)

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro

trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all'articolo 23 se autorizzati dal Presidente.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 20.

(Relazioni)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della deliberazione istitutiva e ogni qualvolta la Commissione ravvisi la necessità di riferire al Senato della Repubblica, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Il documento non può essere divulgato se non dopo la delibera della Commissione. Se il documento è divulgato prima della delibera della Commissione, il Presidente ne informa il Presidente del Senato. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. La Commissione delibera quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico del Senato della Repubblica.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di personale adeguati, assegnati dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.

Art. 23.

(Collaborazioni)

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dalla delibera istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori comunicandone i nominativi alla Commissione.

2. Il Presidente, comunicandone i nominativi alla Commissione, può disporre, senza la corresponsione di un compenso, collaborazioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1.

3. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa l'osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell'articolo 5, comma 1, della deliberazione istitutiva. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

4. La Commissione può altresì avvalersi, anche per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di un nucleo di agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine, che il Presidente designa comunicandone i nominativi alla Commissione.

5. L'Ufficio di Presidenza della Commissione può fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori.

6. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

Art. 24.

(Modifiche al Regolamento interno)

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle disposizioni del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli. Il testo e la eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente Regolamento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

113^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione della relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione

(Discussione ai sensi dell'articolo 4, primo comma, ottavo capoverso della legge 14 aprile 1975, n. 103)

Il RELATORE, presidente Petruccioli, illustra brevemente la nuova versione della proposta di relazione alle Camere.

In considerazione che rilevanti impegni sia del Senato che della Camera dei deputati non consentono alla maggior parte dei componenti di partecipare alla seduta odierna, rinvia il seguito della discussione al prossimo martedì, 2 dicembre 2003.

Egli esprime quindi, certo di interpretare pienamente anche i sentimenti degli assenti, lo sdegno suo e di tutta la Commissione per la vile aggressione subita dal direttore del TG1 Clemente J. Mimun, attraverso le scritte contro di lui apparse all'interno della sede RAI di Saxa Rubra, ispirate a rozzo e ripugnante antisemitismo.

Egli assicura quindi che si farà interprete presso il dottor Mimun della solidarietà di tutta la Commissione.

Il senatore D'ANDREA si associa alle parole del Presidente.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che la Presidenza della RAI ha trasmesso a questa Commissione la registrazione della prima puntata del programma «RaiOt Armi di distrazione di massa» in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'azienda nella seduta del 19 novembre u.s.

In quella stessa seduta il Consiglio di amministrazione aveva manifestato la sua disponibilità ad essere ascoltato dalla Commissione e, in considerazione di precedenti impegni internazionali della presidente Annunziata che non consentivano di convocare una audizione per questa settimana, il Consiglio sarà ascoltato, insieme al Presidente e al Direttore generale, nella seduta del prossimo mercoledì 3 dicembre.

Pertanto, per consentire ai membri della Commissione di partecipare all'audizione con piena cognizione degli argomenti in discussione, la suddetta registrazione sarà in visione per i componenti della Commissione che lo desiderino martedì 2 dicembre alle ore 13,30, prima della seduta della Commissione che verrà convocata alle 14,30, nonché al termine della seduta stessa.

I colleghi che desiderino visionare la registrazione in un altro momento potranno prendere opportuni accordi con la Segreteria della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento
Ventucci.*

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 287)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, preve osservazioni della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione del Senato e della VII Commissione della Camera dei deputati. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole, condizionato a emendamenti)

Si riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 19 novembre 2003.

Il relatore PELLEGRINO dà conto delle proposte di modifica allo schema di parere, illustrato nella seduta precedente, presentate da alcuni componenti della Commissione.

L'onorevole SUSINI preannuncia l'astensione della propria parte politica, pur dando atto al relatore di aver positivamente recepito alcune delle più significative modifiche emerse nel corso del dibattito. Resta aperta la questione delle soprintendenze regionali alle quali, anche in armonia con le modifiche al titolo quinto della parte seconda della Costituzione, avrebbe dovuto essere assicurata maggiore autonomia.

L'onorevole GIUDICE sottolinea con forza l'opportunità di modificare la denominazione delle soprintendenze regionali e del dipartimento

per le antichità, le belle arti e il paesaggio con la nuova qualificazione «*per i beni culturali*».

L'onorevole ZORZATO chiede che le raccomandazioni siano assunte dallo schema di parere come ultimo paragrafo delle condizioni. Si associa l'onorevole GIUDICE e il sottosegretario VENTUCCI dichiara che il Governo non è contrario all'indirizzo sotteso a tale proposta.

La Commissione, infine, approva lo schema di parere proposto dal relatore, con la modifica dell'ultimo capoverso il quale, anziché recare raccomandazioni, assume la denominazione di paragrafo 8, concernente le ulteriori modifiche richieste al Governo come condizioni all'espressione di parere favorevole.

La seduta termina alle ore 14,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*AUDIZIONE INFORMALE DELLA SIGNORA BETTY WILLIAM, PREMIO NOBEL
PER LA PACE*

Comunicazioni del Presidente

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 15,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,55 alle ore 14,05.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito il seguente atto riservato:

una lettera dell'avvocato Manfredo Rossi, difensore di fiducia del dottor Renato D'Andria, acquisita agli atti in data 25 novembre 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti liberi:

copia (integrale e leggibile) del verbale del consiglio di amministrazione di STET del 6 giugno 1997, inviata da Telecom Italia in data 20 novembre 2003;

una lettera del Presidente della Corte dei conti Francesco Staderini, acquisita agli atti in data 24 novembre 2003, recante in allegato copia della lettera con la quale il Procuratore regionale per il Lazio, dott. Luigi Mario Ribaudò, riferisce sullo stato dell'istruttoria relativa all'acquisto di Telekom-Serbia da parte di Telecom Italia; il dott. Ribaudò osserva, in particolare, che «sia sulla questione principale, riguardante la vicenda del-

l'acquisto delle azioni Telekom-Serbia da parte di Telecom Italia, sia per gli ulteriori aspetti di carattere fiscale, adombrati solo di recente (10 luglio 2003) dall'On. Trantino, non si può, allo stato attuale della giurisprudenza, ritenere possibile una azione di responsabilità da parte della Procura della Corte dei conti, non essendo, tuttora, riconosciuta alla Corte stessa la giurisdizione su fatti relativi all'esercizio di attività imprenditoriale delle società per azioni»; il dott. Ribaudo fa comunque presente che l'istruttoria «rimane aperta in attesa di ulteriori sviluppi»;

una lettera dell'avvocato Titta Castagnino, difensore dell'avvocato Fabrizio Paoletti, acquisita agli atti in data 25 novembre 2003;

una nota della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, acquisita agli atti in data 26 novembre 2003, con la quale – in relazione al procedimento penale originato da querela sporta da Pio Maria Deiana per il delitto di diffamazione «in relazione ad articolo di stampa nel quale si riferiscono le dichiarazioni rese dal generale Mario Mori alla Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia, a proposito del querelante» – si richiede «copia delle dichiarazioni rese alla Commissione dal generale Mori, nella parte in cui fanno riferimento al Deiana»;

una nota della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, acquisita agli atti in data 26 novembre 2003, con la quale – in relazione al procedimento penale originato da querela sporta da Fantozzi Augusto per il delitto di diffamazione nei confronti di Gambardella Raffaele, con riferimento alle dichiarazioni da quest'ultimo rese alla Commissione – si richiede «copia delle dichiarazioni rese alla Commissione dal Gambardella, nella parte in cui fanno riferimento a condotte o attività del Fantozzi, già ministro per il commercio con l'estero».

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, con riferimento alla nota della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma con la quale si richiede alla Commissione copia delle dichiarazioni rese alla Commissione dal generale Mario Mori, avverte che invierà al procuratore aggiunto dott. Carlo Figliolia una lettera in cui farà presente che la Commissione non ha mai proceduto ad una audizione del generale Mario Mori, ascoltato, invece, di recente dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

La Commissione concorda.

Enzo TRANTINO, *presidente*, con riferimento alla copia del verbale del consiglio di amministrazione di STET del 6 giugno 1997, acquisito agli atti come atto libero, comunica che, per ragioni di omogeneità del regime di classificazione degli atti, è conseguentemente declassificato ad atto libero l'identico verbale già inviato alla Commissione dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, acquisito in data 2 ottobre

2002 e classificato segreto su espressa richiesta di quella procura; di tale declassificazione darà comunicazione con lettera al procuratore della repubblica presso il tribunale di Torino.

La Commissione concorda.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che alla lettera dell'avvocato Manfredo Rossi, difensore del dottor Renato D'Andria, ha risposto con una lettera in cui ha evidenziato che il riferimento al nome del dottor D'Andria apparso su un quotidiano di grande diffusione non è ascrivibile a nessuna iniziativa della Commissione diversa da un accertamento istruttorio non riferito a circostanze specifiche, ma ad eventuali relazioni con persone dalla stessa interrogate e destinato esclusivamente alle sue indagini.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica, inoltre, che alla lettera dell'avvocato Titta Castagnino, difensore dell'avvocato Fabrizio Paoletti – a giudizio del quale non risponde al vero che Marini sia stato chiamato in causa da Paoletti come autore dell'anonimo, avendo il Paoletti attribuito a Marini la paternità di altro documento, apparentemente bancario e poi risultato falso – ha risposto sottolineando che l'affermazione del Paoletti in ordine al documento anonimo si riferisce proprio al titolo che accompagnava l'anonimo, atteso che la Commissione non disponeva di altri documenti.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che, dopo la seduta odierna, la Commissione sarà nuovamente convocata domani, giovedì 27 novembre 2003, alle ore 14, per il seguito dell'esame testimoniale del signor Giovanni Garau.

Avverte, inoltre, che la programmazione dei lavori per le prossime settimane sarà definita dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sulla base degli orientamenti che la Commissione adotterà in esito all'odierna discussione in materia di programmazione delle attività istruttorie.

Si riserva, pertanto, di convocare per mercoledì 3 dicembre 2003, alle ore 14, una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per la definizione del programma e del calendario dei lavori della Commissione per i mesi di gennaio e febbraio 2004.

La Commissione prende atto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DELLE
ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna si proseguirà la discussione iniziata in quella del 6 novembre 2003.

Prima di passare alle richieste istruttorie, desidera svolgere una premessa sulla quale chiede l'attenzione della Commissione. Da parte di alcuni componenti la Commissione sono stati evocati i nomi di particolari soggetti che avrebbero avuto collegamenti con il signor Igor Marini e addirittura sono stati richiesti anche taluni confronti. Tutto ciò è stato però richiesto quando la Commissione non aveva ancora intrapreso quella che si può definire la svolta del 6 novembre. In proposito, intende rendere una comunicazione che, per quanto lo riguarda, nonchè per il ruolo che riveste, ha il carattere della definitività: considera concluso il capitolo Marini per le tante ragioni esposte nella seduta del 6 novembre scorso. Ad un collega che in quella sede legittimamente ricordava il dovere di riferire risponde che ciò rientra – e non può non rientrare – nella relazione finale della Commissione. Alla dovizia di argomenti della richiamata seduta aggiunge un dato oggettivo: se Marini fosse stato preceduto da confidenze e soffiato, la Commissione avrebbe inserito le geografie probatorie da lui espresse il 7 maggio scorso nei precedenti mesi di marzo ed aprile, quando si sono votate le rogatorie. Tale riscontro serve a spiegare perchè la variabile Marini non ha mai avuto sponda in Commissione, tanto che le sue audizioni, esclusa l'ultima inerte ai fini probatori, sono state volute da tutta la Commissione. È coerente perciò ribadire che il racconto accusatorio di Marini, utile per altri versanti alla procura di Torino, resta per questa Commissione inconducibile per l'istruttoria dei lavori disciplinati dalla legge istitutiva.

Aggiunge, altresì, come notizia di cui la Commissione può responsabilmente tener conto, che essa ha interesse – e lo farà nella prossima seduta del 3 dicembre – di calendarizzare l'audizione dei signori Tommasi e Gerarduzzi, dopo la quale si articoleranno le iniziative di natura tecnico-giuridica come richiamato nella sede dell'ufficio di presidenza dal senatore Zancan, cioè ponendo domande e chiedendo di volta in volta al teste se intenda rispondere, oppure evitando di porre domande se l'audito manifesta l'intenzione di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ricorda, inoltre, che davanti alla Commissione si dispiega un periodo di lavoro estremamente contenuto, in quanto all'inizio di luglio del prossimo anno si dovrà presentare al Parlamento la relazione (o le relazioni) conclusiva. Tenuto conto delle interruzioni dovute alle scadenze elettorali o alle festi-

vità, nonchè della necessità di ascoltare i cosiddetti soggetti istituzionali (gli onorevoli Prodi, Fassino, Dini e Micheli), impegno che presumibilmente dovrà essere collocato al massimo nel mese di febbraio, in quanto subito dopo comincerà la campagna elettorale per le elezioni europee e crede che nessuno voglia che vi siano strumentalizzazioni di alcun genere, avverte, prima di dar conto delle richieste istruttorie, che quelle che si legano al filone Marini non hanno ovviamente più senso.

Il deputato Carlo TAORMINA (*FI*), in merito a quella che il presidente ha definito la svolta del 6 novembre scorso, desidera esprimere ancora una volta il proprio netto dissenso rispetto alla decisione di considerare chiuso il capitolo Marini, laddove egli ne aveva richiesto una nuova audizione, sulla base del fatto che nel frattempo era stata acquisita la documentazione proveniente dalla Svizzera. Chiede, pertanto, di sapere se la sua richiesta sia stata respinta in una qualche sede o se tale svolta faccia capo soltanto al presidente della Commissione. In quest'ultimo caso, chiede che la sua richiesta sia sottoposta a votazione da parte della Commissione.

Enzo TRANTINO, *presidente*, dopo aver precisato che non vi è stata alcuna votazione al riguardo, ricorda all'onorevole Taormina che, quando egli avanzò tale proposta nella passata seduta, egli chiese se qualcuno la appoggiasse e nessuno si dichiarò in tal senso.

Il senatore Giampaolo ZANCAN (*Verdi-U*) ritiene che il termine in-conducente non possa acquietare chi ha visto dimostrata nel tempo l'inattendibilità delle dichiarazioni di Marini.

Il senatore Guido CALVI (*DS-U*) ritiene che la richiesta, peraltro legittima, dell'onorevole Taormina debba avere una risposta negativa. Dalle dichiarazioni in primo luogo del presidente e poi di altri colleghi circa la posizione del Marini ha creduto di cogliere l'intenzione di costruire un percorso efficacemente sintetizzato dal presidente, nel senso che si è preso atto della natura calunniosa delle dichiarazioni del Marini. Su questo punto sta procedendo la magistratura di Torino e quindi la Commissione deve attendere che essa si pronunci. Ritiene che si tratti di un passaggio importante, perchè consente di ricondurre l'operato della Commissione alle finalità stabilite dalla legge istitutiva. In caso contrario, cioè se i colleghi dovessero ritenere che la Commissione deve rimanere ferma sulla questione Marini, cosa peraltro del tutto legittima, personalmente ne prenderebbe atto, pur essendo consapevole che ciò comporterebbe una interruzione del principale filone d'indagine della Commissione.

Il senatore Giampiero CANTONI (*FI*), dopo aver ricordato di aver sollevato il problema del filone Igor Marini, dichiara di non essere assolutamente d'accordo con il presidente quando afferma che la questione

Marini è chiusa: se è chiusa per il presidente, a nome del gruppo di Forza Italia dichiara che personalmente non la ritiene tale.

Enzo TRANTINO, *presidente*, richiama ancora una volta il resoconto stenografico della seduta del 6 novembre scorso, nella quale ha raccolto le sollecitazioni venute dal senatore Cantoni.

Il senatore Giampiero CANTONI (*FI*) precisa che in tale seduta si era esplicitamente escluso di convocare Marini per un nuovo interrogatorio, ma ciò è del tutto diverso dal ritenere chiuso il capitolo Marini.

Il deputato Italo BOCCHINO (*AN*) ricorda che fin dall'inizio la questione Marini ha presentato aspetti estremamente delicati e che personalmente ha sostenuto che non lo si dovesse considerare come il principale oggetto dell'inchiesta svolta dalla Commissione. Ricorda, altresì, che la decisione di ascoltare Marini è stata assunta con voto unanime. Si chiede, quindi, quale sia la scelta più opportuna da fare oggi e certamente non crede che lo sia quella volta a continuare ad usare il Marini come una «clava» politica. Il presidente con la sua sensibilità ha semplicemente rappresentato l'opportunità in questa fase di lasciare alla magistratura di Torino la valutazione del Marini.

Il senatore Michele LAURIA (*Margh-DL-U*), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di non avere ben compreso quale sia la proposta avanza dall'onorevole Taormina e chiede che su ciò si faccia chiarezza in modo da poter intervenire con cognizione di causa.

Dopo che Enzo TRANTINO, *presidente*, ha pregato l'onorevole Taormina di precisare nuovamente la propria proposta, il deputato Carlo TAORMINA (*FI*) ribadisce che nessuno allo stato attuale può dare giudizi di attendibilità su Marini e che la nuova audizione da lui richiesta è conseguente all'acquisizione della documentazione proveniente dalla Svizzera. Peraltro, la Commissione è assolutamente autonoma rispetto alla magistratura e quindi al termine dei propri lavori potrà dire una parola in merito. Rinnova, quindi, la richiesta di audizione di Igor Marini.

Il senatore Michele LAURIA (*Margh-DL-U*), preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole Taormina, osserva che, se qualcuno in questa Commissione intende «riesumare» il Marini, l'opposizione certamente non ne farà un problema. Senza dubbio la proposta poc'anzi avanzata dal presidente di lasciare al giudizio della magistratura la valutazione di questo oscuro personaggio appare preferibile, ma pur preannunciando che esprimerà voto contrario sulla proposta dell'onorevole Taormina, si augura che essa venga approvata, perchè ciò farebbe emergere numerosi elementi già noti ed altri che potranno emergere. Ciò ovviamente comporterà che da qui al termine dei lavori della Commissione, si continuerà con questo «teatrino».

Il senatore Accursio MONTALBANO (*DS-U*) dichiara di concordare con il collega Calvi sul fatto che le parole pronunciate dal presidente suonano come un segnale di ragionevolezza politica alla luce di ciò che la vicenda Marini è stata per questa Commissione e per lo scenario politico italiano. Nessuno può affermare che Marini sia stato un incidente di percorso o che non abbia avuto rilevanza sui *mass media*, come dimostra la raccolta di dichiarazioni in proposito rese da colleghi della maggioranza. Quanto alla posizione del presidente, che considera di certo interessante, è però a suo avviso insufficiente in quanto dalla documentazione in possesso della Commissione emerge con tutta chiarezza che, di fronte all'episodio Marini, la Commissione non può tacere nè astenersi dal formulare un giudizio, in quanto essa dispone di tutta la documentazione necessaria ad affermare la non veridicità delle dichiarazioni con cui Marini ha chiamato in causa importanti esponenti dell'opposizione. Se poi il percorso indicato dal presidente non dovesse essere condiviso, l'opposizione si considererebbe «invitata a nozze». Infatti, non può non rilevare una contraddizione all'interno della maggioranza: o ha ragione il presidente o hanno ragione coloro che si sono dichiarati in disaccordo con lui, ma in questo caso vi sarebbe la necessità di verificare chi ha ispirato l'azione di Marini e la Commissione dispone dei poteri della magistratura per farlo.

Il senatore Luigi BOBBIO (*AN*), nel riconoscere l'utilità politica della discussione in corso, crede che non sarà necessario arrivare ad un voto, in quanto è sufficiente valutare nella loro reale portata le affermazioni rese dal presidente, il quale ha certamente inteso riferirsi ad una indicazione relativa all'oggi e non ad una sorta di archiviazione anticipata del teste Marini, la cui posizione in questa fase è assolutamente neutra.

Nei suoi lavori la Commissione si è mossa essenzialmente su due strade: una, di rilevanza politico-amministrativa, riguardante l'affare Telekom-Serbia, la sua congruità e la sua conduzione; l'altra consistente in un'attività di accertamento e di verifica delle dichiarazioni rese dal Marini. Nessuno di questi due filoni può, a suo giudizio, essere archiviato prima che la Commissione concluda i propri lavori e nessuno dei due può pregiudicare l'altro. Quanto alla polemica in corso, è molto chiaro che, mentre la Commissione dovrebbe occuparsi del versante politico-amministrativo, l'opposizione sceglie invece il versante Marini, nel tentativo di infirmare il lavoro fin qui svolto.

Il deputato Marco MINNITI (*DS-U*) rileva di non aver chiara quale sia la posizione espressa oggi dalla maggioranza, dai cui esponenti ha ascoltato cose molto diverse e i colleghi della maggioranza comprenderanno di certo come sia importante per l'opposizione un riferimento se possibile unitario delle intenzioni della maggioranza stessa. Il presidente con le sue considerazioni ha proposto di chiudere una fase del lavoro della Commissione. L'idea invece di convocare nuovamente Marini non solo non preoccupa l'opposizione, ma essa la considera come un gesto politico conseguente alla confusione in cui la maggioranza versa: è infatti evidente

che, nel momento in cui si convoca nuovamente Marini, bisogna ricominciare ad indagare su tutto ciò che ruota intorno a lui e l'opposizione lo farà partendo dai membri di questa Commissione, per poi arrivare ad altri personaggi che sono venuti in evidenza. Il senatore Calvi ha già espresso la preoccupazione che, così facendo, si riduca la Commissione su un binario morto. A questo punto, la maggioranza ascolti chi vuole ed ognuno sarà libero di proseguire nelle sue attività di indagine. Deve tuttavia essere chiaro che non vi può essere chi nella maggioranza afferma che il racconto di Marini è inconducibile e chi lo considera un teste vitale. È necessario un punto di chiarezza da parte della maggioranza ed auspica che ciò avvenga quanto prima.

Il deputato Enrico NAN (*FI*) ricorda che la seduta odierna doveva essere dedicata all'esame delle istanze istruttorie e preannuncia che presenterà per iscritto le proprie in modo da agevolare il lavoro della Commissione.

Quanto alla richiesta dell'onorevole Taormina, certamente è cosa ben diversa sostenere che al momento attuale non si ritiene opportuno sentire nuovamente Marini o affermare che il caso è chiuso. Peraltro, crede che tale questione avrà delle conseguenze sull'andamento dei lavori della Commissione e per questo ritiene opportuno una pausa di riflessione, rinviando alla seduta del 3 dicembre prossimo le determinazioni conclusive sul punto.

Il senatore Michele LAURIA (*Margh-DL-U*) ritiene che, dopo una discussione così lunga, si debba pervenire ad un voto.

Il senatore Giuseppe CONSOLO (*AN*) ritiene che vi sia stato un fraintendimento delle parole del presidente e ricorda ancora una volta le finalità, dettate dalla legge istitutiva, sulla base delle quali questa Commissione è stata istituita. Quanto al tema di cui si è oggi discusso, l'onorevole Taormina ha posto un problema politico su cui non è opportuno votare immediatamente.

Il senatore Roberto CALDEROLI (*LNP*), richiamando il resoconto stenografico della seduta del 12 novembre scorso, rileva che, di fronte alla richiesta di nuova audizione del Marini avanzata dall'onorevole Taormina, il presidente chiese se qualcuno vi aderisse e nessuno si dichiarò in tal senso. Ricorda, altresì, che non si può iscriverne nuovamente all'ordine del giorno un argomento su cui l'organo parlamentare si è già pronunciato.

Enzo TRANTINO, *presidente*, desidera in primo luogo richiamare l'osservazione dell'onorevole Minniti secondo cui l'accoglimento della richiesta dell'onorevole Taormina porterebbe ad una svolta nei lavori della Commissione. È evidente che la Commissione non deve pronunciarsi in merito all'eventuale calunnia di cui il Marini è stato richiesto di rispon-

dere perchè, così facendo, svolgerebbe un'attività che non le compete. Ricorda, altresì, che non vi è stata alcuna limitazione nell'attività tesa ad acquisire le dichiarazioni del Marini, il quale è stato ascoltato per ben tre volte, come era dovere della Commissione fare. La proposta che ha avanzato all'inizio di questa seduta non intendeva di certo anticipare i tempi delle determinazioni che la Commissione dovrà assumere, ma aveva solo l'intento di eliminare una parte dell'attività della Commissione che ha incombenze molto pressanti.

Alla luce di queste considerazioni, chiede all'onorevole Taormina se intenda insistere nella sua richiesta e, in caso affermativo, ritiene che la Commissione debba valutare la precisazione di natura regolamentare del senatore Calderoli, tenuto anche conto che certamente al voto non si potrà arrivare nella seduta odierna.

Il deputato Carlo TAORMINA (*FI*) ritiene opportuno che si proceda preliminarmente all'analisi completa delle istanze istruttorie e, solo una volta esaurita questa fase, si torni sulla sua richiesta.

Enzo TRANTINO, *presidente*, rinvia alla seduta di mercoledì 3 dicembre il seguito della discussione in materia di programmazione delle attività istruttorie ed a quella di giovedì 4 dicembre la discussione relativa all'eventuale votazione della proposta Taormina. Stante l'imminenza dei lavori parlamentari, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16.

SOTTOCOMMISSIONI

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

24^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gubert, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2373) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Irghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2376) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2489) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

253^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Molgora e per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 14,55.

(1435-B) Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore GRILLOTTI (AN) fa presente che si tratta del disegno di legge recante disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che, incidendo gli oneri previsti dall'articolo 3, comma 6, decorrenti dal 2003, sugli accantonamenti relativi agli anni 2004 e successivi del fondo speciale di parte corrente previsto dalla legge finanziaria – ancorché sussistano risorse disponibili nei nuovi fondi speciali previsti dal disegno di legge finanziaria 2004 – occorre valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria 2004 possa garantire la sussistenza delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2004.

Il sottosegretario MOLGORA conferma che il provvedimento in titolo costituisce una delle priorità del Governo, tale, quindi, da garantire la permanenza degli specifici accantonamenti già previsti nella Tabella A allegata al disegno di legge finanziaria 2004. Pertanto, esprime avviso favorevole sul provvedimento, ritenuta la regolarità della copertura finanziaria.

Interviene il senatore MORANDO (*DS-U*), il quale rileva che, nonostante l'urgenza dell'approvazione del provvedimento, occorra in questo periodo, caratterizzato dalla discussione del disegno di legge finanziaria presso l'altro ramo del Parlamento, procedere con la massima selettività nella individuazione dei provvedimenti da sottoporre a parere da parte della Commissione, in tutti quei casi in cui questi rechino coperture a valere su accantonamenti dei fondi speciali.

Il relatore GRILLOTTI (*AN*), pur convenendo con le considerazioni del senatore Morando, ribadisce comunque l'urgenza del provvedimento in esame proponendo di esprimere un parere non ostativo, tenuto conto dei chiarimenti offerti dal Governo.

Il presidente AZZOLLINI, accogliendo le considerazioni del senatore Morando, sottolinea l'esigenza di applicare con il massimo rigore i criteri assunti dalla Commissione in relazione alla formulazione dei pareri ai disegni di legge nel corso della sessione di bilancio, ogni qualvolta questi presentino profili di copertura a valere sui fondi speciali. Ritiene, pertanto, che si dovrà procedere all'esame dei soli provvedimenti che presenteranno profili di massima urgenza, nelle more della definitiva approvazione della manovra finanziaria 2004.

La Commissione, su proposta del RELATORE, approva quindi il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2004 restino confermate, in quanto già indicate nelle relative finalizzazioni, le risorse degli accantonamenti di fondo speciale utilizzate per la copertura dei correlati oneri a decorrere dall'anno 2004.».

La seduta termina alle ore 15,05.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2003

47^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2486) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2487) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2489) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2548) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2550) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 14^a RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(14^a - Politiche dell'Unione europea)**

Seduta congiunta con le

Commissioni III e XIV riunite della Camera dei deputati

**(III - Affari esteri e comunitari)
(XIV - Politiche dell'Unione europea)**

Giovedì 27 novembre 2003, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea: audizione del Ministro degli affari esteri sull'andamento della Conferenza intergovernativa.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 27 novembre 2003, ore 9,30 e 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizione dei rappresentanti del Coordinamento delle Città metropolitane.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2386) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Norme in materia di reati elettorali (2414) (*Approvato dalla Camera dei deputati previo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 15 luglio 2003, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).

- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).
- TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (2419).
- CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo (2494).
- COSSIGA ed altri. – Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo (2551).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenina*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
- BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province (823).
- CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
- GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
- MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
- RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo

- 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
- RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1952).
 - RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore (1970).
 - SEMERARO. – Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali (2048).
 - CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale (2185).
 - MALAN. – Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (2428).
 - e della petizione n. 301 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione (252).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle Regioni a statuto ordinario (448).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione (1350).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della disposizione transitoria e fi-

- nale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (1998).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione (2117).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione (2166).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale (2320).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione (2404).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai *referendum* popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-*bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO.
 - Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).
- delle petizioni nn. 26, 39, 400, 433 e del voto regionale n. 84 ad essi attinenti.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

IX. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MENARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 27 novembre 2003, ore 9

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).

- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, in materia di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione (2408).
- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (498).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (2441) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- FASSONE ed altri. – Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali (375-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 27 novembre 2003, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2003 (n. 268).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 284).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 27 novembre 2003, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2004 (n. 291).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (1998).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale (2320).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai *referendum* popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-*bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del

Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO.
– Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 27 novembre 2003, ore 12

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (2529).
- ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente (2148).
- VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per l'accesso alle graduatorie permanenti (2310).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati DE GHISLANZONI CARDOLI e ARMANI. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale (2517) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione (n. 303).
 - Documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione di misure di razionalizzazione dell'Ente per le Ville Vesuviane (n. 293).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche» (n. 296).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, di trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema"» (n. 297).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, di trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico"» (n. 298).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei beni culturali e paesaggistici» (n. 295).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 27 novembre 2003, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo*

ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione del sistema portuale italiano e sulle prospettive connesse agli sviluppi della normativa comunitaria di settore:

- audizione dell'Associazione Italiana Terminalisti Portuali ASSITERMINAL.
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 27 novembre 2003, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Sulla tutela dell'ambiente nella Costituzione europea.
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 27 novembre 2003, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite» (n. 292).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2386) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- III. Esame di emendamenti al disegno di legge:
- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2386) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Giovedì 27 novembre 2003, ore 14

Seguito dell'esame testimoniale del signor Giovanni Garau.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

Giovedì 27 novembre 2003, ore 14

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per i procedimenti d'accusa

Giovedì 27 novembre 2003, ore 8,45

Esame della seguente denuncia:

– Denuncia sporta dal signor Franco Pellegrini.